

Il nostro contributo alla trasparenza dell'informazione finanziaria

Il nuovo bilancio

Guida operativa ai principi contabili nazionali aggiornati





Il 22 Dicembre 2016, l'OIC pubblica il set aggiornato di principi contabili nazionali, portando così a compimento il significativo processo di ammodernamento della disciplina nazionale per la redazione dei bilanci.

Le tappe fondamentali di questo percorso sono state: la pubblicazione nel 2013 della direttiva europea 2013/34 in materia di bilancio, che ha fornito l'indirizzo complessivo della riforma e la successiva pubblicazione nel 2015 del D.Lgs. 139/2015 che, in ottemperanza al dettato europeo, ha aggiornato significativamente la disciplina del codice civile e del D.Lgs. 127/1991 in merito ai bilanci di esercizio e bilancio consolidato.

Lo stesso D.Lgs. 139/2015 ha assegnato poi all'OIC il compito di portare a termine la riforma, attraverso l'aggiornamento dei Principi Contabili Nazionali sulla base delle disposizioni contenute nel decreto di recepimento della direttiva.

Nel complesso quindi, sono tante le novità di cui tenere conto già nella redazione dei bilanci 2016: dalla modifica dei prospetti dello stato patrimoniale e del conto economico e introduzione dell'obbligo di predisposizione del rendiconto finanziario come schema primario di bilancio, all'iscrizione al valore corrente dei derivati in bilancio e all'introduzione del metodo di valutazione del costo ammortizzato.

In questa pubblicazione illustriamo i cambiamenti intervenuti nei principi contabili nazionali a seguito del loro aggiornamento.

Sono esposte le nuove disposizioni, i chiarimenti e le precisazioni introdotte nel nuovo corpus dei principi contabili OIC dovute in massima parte alle novità legislative.

Essi saranno applicabili ai bilanci al 31 dicembre 2016.

PwC è orgogliosa di presentare, a poche settimane dalla pubblicazione dei principi contabili nazionali aggiornati, il presente contributo, *Il nuovo bilancio | Guida operativa ai principi contabili nazionali aggiornati* frutto di un'attenta analisi e di un accurato approfondimento condotto dai nostri esperti e della fattiva partecipazione ai lavori dell'OIC.

Stiamo assistendo ad una evoluzione importante della normativa in materia di informativa finanziaria e sentiamo il dovere di stare vicino ai nostri clienti nel gestire questo delicato passaggio e di contribuire - anche attraverso la ricerca e la divulgazione - alla trasparenza complessiva del mercato, presupposto per il corretto funzionamento di una economia vitale e sostenibile nel lungo periodo.

Pronti a gestire le sfide del cambiamento, ci proponiamo insieme di fare la differenza, partendo dalla *compliance* normativa ma avendo sempre in mente gli obiettivi di *business* dei nostri clienti.

Giovanni Andrea Toselli
Partner PwC



Legenda



Nuova regola

Nuova disposizione introdotta dall'OIC o dal codice civile che modifica un trattamento contabile precedente oppure disciplina operazioni che non erano trattate



Chiarimento

Interpretazione di una regola esistente che ne facilita l'applicazione. Il chiarimento generalmente rappresenta una *best practice* precedente



Indice

Schemi

OIC 10 Rendiconto finanziario	8
OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio	12

Attivo

OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	20
OIC 13 Rimanenze	26
OIC 14 Disponibilità liquide	30
OIC 15 Crediti	32
OIC 16 Immobilizzazioni materiali	40
OIC 20 Titoli di debito	42
OIC 21 Partecipazioni	46
OIC 23 Lavori in corso su ordinazione	48
OIC 24 Immobilizzazioni immateriali	50

Passivo

OIC 19 Debiti	58
OIC 25 Imposte sul reddito	66
OIC 28 Patrimonio netto	68
OIC 31 Fondi per rischi e oneri e TFR	70

Altri aspetti

OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto	76
OIC 18 Ratei e risconti	82
OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera	84
OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio	88
OIC 32 Strumenti finanziari derivati	92

Schede di bilancio

Art. 2424 Contenuto dello stato patrimoniale	110
Art. 2425 Contenuto del conto economico	113

Schemi



OIC 10 | Rendiconto finanziario

Il nuovo schema di bilancio

Rendiconto finanziario come schema primario di bilancio: questa è la principale novità della Riforma contabile 2016, introdotta dal DLgs 139/2015. Il nuovo prospetto, richiesto dall'art. 2423 c. 1 c.c., costituisce un elemento del bilancio, insieme allo stato patrimoniale, al conto economico e alla nota integrativa. L'obbligo vale per tutte le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, mentre sono escluse dal presentare il prospetto del rendiconto finanziario le micro-imprese e le società che optano per il bilancio abbreviato.

Il rendiconto finanziario è un documento che consente di analizzare la dinamica finanziaria (flussi di impieghi e flussi di fonti) di un'impresa. Rappresenta il documento con il più elevato contenuto informativo in merito alla struttura finanziaria della società e permette di comprendere il fabbisogno finanziario dell'esercizio in corso rispetto a quello dell'esercizio precedente.

Il rendiconto finanziario illustra anche le modalità di reperimento (fonti) e di utilizzo (impieghi) delle risorse monetarie spiegando in che modo le operazioni della gestione hanno contribuito ad incrementare o diminuire le disponibilità liquide.

La descrizione sintetica dei flussi finanziari generati o impiegati dalla gestione operativa, dalla gestione degli investimenti e della gestione dei finanziamenti consente inoltre di formulare previsioni circa le dinamiche future. Il rendiconto finanziario dunque mostra la capacità di generare o di assorbire liquidità, fattore di grande rilevanza per giudicare la situazione finanziaria dell'impresa.

Il principio contabile OIC 10 ha lo scopo di definire i criteri per la redazione e presentazione del rendiconto finanziario ad interpretazione delle norme contenute nell'art. 2425-ter c.c.

In dettaglio

Schema di bilancio obbligatorio

A partire dai bilanci 2016 il prospetto del rendiconto finanziario diventa un prospetto obbligatorio del bilancio. Pertanto, contrariamente al passato, il rendiconto finanziario non si presenta più in nota integrativa ma rappresenta uno dei tre schemi di bilancio. Escluse dall'obbligo le micro-imprese e quelle che redigono il bilancio abbreviato.



Nuova regola

Il rendiconto finanziario rientra tra gli schemi obbligatori del bilancio

Struttura

È previsto un unico schema in base al criterio di liquidità. I flussi delle disponibilità liquide sono presentati distintamente tra:

- Flussi finanziari dell'attività operativa
- Flussi finanziari dell'attività di investimento
- Flussi finanziari dell'attività di finanziamento

Secondo l'OIC 10 la risorsa di riferimento è rappresentata dalle disponibilità liquide. È lo stesso codice civile infatti che all'articolo 2425-ter prevede che "dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese le operazioni con i soci".

Lo schema permette sia di valutare i flussi di disponibilità liquide prodotte o assorbite dall'attività operativa, sia di spiegare le modalità di impiego dei mezzi finanziari nell'attività di investimento e le fonti da cui derivano i mezzi finanziari stessi (vedi **Tavola 1**).



Chiarimento

Disponibilità liquide intese come "cassa e banche"

Le disponibilità liquide

Nella redazione del rendiconto finanziario l'OIC 10 dispone che si presentino le variazioni dell'esercizio delle "disponibilità liquide". Nella accezione di disponibilità liquide l'OIC 10 comprende:

- il denaro posseduto nelle casse contanti, i valori bollati e gli assegni
- i valori in cassa espressi in valuta estera
- le disponibilità presso i depositi bancari e postali attivi.

Secondo l'OIC 10, invece, non costituiscono disponibilità liquide le cambiali attive in portafoglio, i titoli a breve termine, di Stato e di terzi, i cosiddetti "sospesi di cassa" e gli scoperti di conto corrente. Non rappresentano disponibilità liquide nemmeno i saldi attivi delle gestioni accentrate di tesoreria (c.c, cash pooling), perché questi sono considerati investimenti a breve termine.

La struttura del prospetto

La forma di presentazione del rendiconto finanziario è di tipo scalare ed i singoli flussi finanziari sono presentati distintamente in una delle seguenti categorie:

Gestione operativa: comprende le variazioni monetarie che derivano dall'acquisizione, produzione e distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi, anche se riferibili a gestioni accessorie, nonché gli altri flussi non ricompresi nell'attività di investimento e finanziamento (tra cui le imposte sul reddito). Il flusso finanziario dell'attività operativa può essere determinato sia con il metodo indiretto sia con il metodo diretto (vedi **Tavola 2**).

Gestione degli investimenti: comprende i flussi che derivano dall'acquisto e dalla vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate. Il flusso finanziario delle attività di investimento include anche i flussi derivanti dagli strumenti finanziari derivati.

Gestione dei finanziamenti: comprende i flussi che derivano dall'ottenimento o dalla restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito.

Tavola 1 Il ciclo dei flussi finanziari



Tavola 2

Schema del rendiconto finanziario	
Metodo indiretto	Metodo diretto
<p>A. Flussi finanziari derivanti dell'attività operativa (metodo indiretto) Utile (perdita) dell'esercizio; Imposte sul reddito, Interessi passivi/(interessi attivi); (Dividendi); (Plusvalenze)/ minusvalenze derivanti dalla cessione di attività</p>	<p>A. Flussi finanziari derivanti dell'attività operativa (metodo diretto) Incassi da clienti Altri incassi (Pagamenti a fornitori per acquisti) (Pagamenti a fornitori per servizi) (Pagamenti al personale) (Altri pagamenti) (Imposte pagate sul reddito) Interessi incassati/(pagati) Dividendi incassati</p>
<p>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto Accantonamenti ai fondi; Ammortamenti delle immobilizzazioni; Svalutazioni per perdite durevoli di valore; Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie che non comportano movimentazione monetaria; Altre rettifiche per elementi non monetari</p>	
<p>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN Variazioni del capitale circolante netto; Decremento/incremento di: rimanenze, crediti vs clienti, debiti verso fornitori, altre variazioni del capitale circolante netto</p>	
<p>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn Altre rettifiche: Interessi incassati/(pagati); Imposte sul reddito pagate; Dividendi incassati; Utilizzo dei fondi; Altri incassi/pagamenti</p>	
<p>4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche</p>	
<p>Flusso finanziario della gestione operativa (A) 1 + 2 + 3 + 4</p>	<p>Flusso finanziario della gestione operativa (A)</p>
<p>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento <i>Immobilizzazioni materiali:</i> (Investimenti)/ Prezzo di realizzo disinvestimenti <i>Immobilizzazioni immateriali:</i> (Investimenti)/Prezzo di realizzo disinvestimenti <i>Immobilizzazioni finanziarie:</i> (Investimenti)/Prezzo di realizzo disinvestimenti <i>Attività finanziarie non immobilizzate:</i> (Investimenti)/Prezzo di realizzo disinvestimenti <i>Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i></p>	
<p>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</p>	
<p>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento <i>Mezzi di terzi:</i> Incremento (decremento) debiti a breve verso banche; Accensione finanziamenti; Rimborso finanziamenti <i>Mezzi propri:</i> Aumento di capitale a pagamento; Rimborso di capitale; Cessione (acquisto) di azioni proprie; Dividendi (e acconti su dividendi) pagati</p>	
<p>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</p>	
<p>=</p>	
<p>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</p>	
<p>Disponibilità liquide al 1° gennaio 200X</p>	
<p>Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X (di cui: depositi bancari e postali assegni denaro e valori in cassa)</p>	

Casi particolari



Chiarimento

Le differenze di cambio non realizzate non si iscrivono

Flussi in valuta

Iscritti nel bilancio della società in euro, convertiti al tasso di cambio del momento in cui si contabilizza il flusso finanziario.

Gli utili o le perdite derivanti da variazioni nei cambi in valuta estera non realizzati non rappresentano flussi finanziari, l'utile (o perdita) dell'esercizio è, dunque, rettificato per tener conto di queste operazioni che non hanno natura monetaria.

L'effetto delle variazioni dei cambi sulle disponibilità liquide in valuta estera è presentato in modo distinto rispetto ai flussi finanziari della gestione reddituale, dell'attività di investimento e di finanziamento.

Interessi e dividendi

Gli interessi pagati e incassati sono presentati distintamente tra i flussi finanziari della gestione operativa, salvo particolari casi in cui essi si riferiscono direttamente ad investimenti (attività di investimento) o a finanziamenti (attività di finanziamento).

I dividendi incassati e pagati sono presentati distintamente, rispettivamente, nell'attività operativa e nell'attività di finanziamento.



Nuova regola

Derivati classificati come l'operazione coperta

Derivati

Se un derivato è uno strumento di copertura, i flussi finanziari sono presentati nella stessa categoria dei flussi finanziari dell'elemento coperto. I flussi finanziari del derivato di copertura in entrata e in uscita sono evidenziati in modo separato.

Imposte sul reddito

I flussi finanziari relativi alle imposte sul reddito sono indicati distintamente e classificati nell'attività operativa.



Chiarimento

Nel rendiconto finanziario solo flussi di cassa effettivi

Acquisti di immobilizzazioni

I flussi finanziari derivanti dall'acquisto di immobilizzazioni devono essere presentati in modo distinto nell'attività di investimento. L'OIC 10 precisa che si deve considerare solo il flusso finanziario relativo all'esborso effettivamente sostenuto nell'esercizio, pari al prezzo di acquisto complessivo rettificato dalla variazione dei debiti verso fornitori di immobilizzazioni. In questo modo il rendiconto finanziario evidenzia in modo unitario le risorse finanziarie che effettivamente sono state assorbite dall'operazione di acquisto.

Nota integrativa

Sono state modificate le informazioni richieste per illustrare le operazioni contenute nel rendiconto finanziario. L'OIC 10 richiede di fornire le seguenti informazioni aggiuntive:

Disponibilità liquide non liberamente utilizzabili

Se rilevanti, in calce al rendiconto finanziario, la società (o il gruppo) presenta l'ammontare dei saldi significativi di disponibilità liquide che non sono liberamente utilizzabili dalla società e spiega le circostanze in base alle quali tali ammontari non sono utilizzabili.



Nuova regola

Occorre predisporre il rendiconto finanziario dell'esercizio 2015

Disposizioni di prima applicazione

L'articolo 2425-ter c.c. prevede che «dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, le operazioni con soci».

L'articolo 12 del D.Lgs. 139/2015 non prevede un'eccezione all'applicazione retrospettiva di tale previsione. Pertanto, in sede di prima applicazione del principio contabile, occorre presentare, a fini comparativi, il rendiconto finanziario dell'esercizio precedente.



OIC 12 | Composizione e schemi del bilancio d'esercizio

Cambiamenti importanti nella geografia degli schemi di bilancio

L'OIC 12 ha lo scopo di definire i criteri per la presentazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, con particolare riguardo alla struttura degli schemi e al loro contenuto. Il documento ha subito una rilevante ristrutturazione per effetto dei cambiamenti normativi: infatti tra le novità, il D.Lgs. 139/2015 modifica i prospetti dello stato patrimoniale e del conto economico (del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato) e introduce l'obbligo di predisporre il rendiconto finanziario come schema primario del bilancio.

Il nuovo OIC 12 non è stato tuttavia sufficiente a sanare la mancata revisione dell'OIC 11, il "grande escluso" da questo round di aggiornamento. Infatti quest'ultimo avrebbe dovuto accogliere e disciplinare in dettaglio gli aspetti connessi ai due postulati fondamentali del bilancio trattati dal D.Lgs. 139/2015: la **prevalenza della sostanza sulla forma** e la **rilevanza** più volte richiamati dal succitato decreto.

La principale modifica apportata al principio contabile OIC 12, in conseguenza delle modifiche legislative, ha riguardato l'**eliminazione** dallo schema di conto economico della **sezione straordinaria**; ciò ha comportato la ricollocazione degli oneri e proventi straordinari indicati nell'OIC 12 (versione 2014) nelle voci di conto economico ritenute appropriate. Infine la eliminazione della distinzione tra attività ordinaria e attività straordinaria prevista dal D.Lgs. 139/2015 ha comportato anche un riesame della distinzione tra attività caratteristica ed accessoria. È stato deciso di mantenere tale distinzione, sia pur non richiesta espressamente dal codice civile, in quanto tale distinzione chiarisce che nella voce A.1 vengano iscritti i componenti positivi di reddito derivanti dall'attività caratteristica e nella voce A.5 i ricavi aventi natura accessoria.

In calce alla presente pubblicazione sono state fornite delle schede di bilancio che esemplificano il contenuto dell'articolo 2424 stato patrimoniale e 2425 conto economico.

Contenuto e struttura



Nuova regola

Il D.Lgs. 139/2015 ha cambiato gli schemi e i criteri di valutazione

Premessa

Le nuove norme hanno richiesto un aggiornamento del principio OIC 12; questo perché hanno introdotto significativi cambiamenti nei criteri di valutazione e presentazione delle poste di bilancio che potranno produrre numerosi impatti quali ad esempio:

- iscrizione iniziale nell'attivo (immobilizzazioni finanziarie, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni) o nel passivo (fondi per rischi ed oneri) degli aggiustamenti necessari per esprimere il *fair value* dei derivati;
- cancellazione dei costi di ricerca capitalizzati negli esercizi precedenti che non rappresentano costi di sviluppo;
- eliminazione dei costi di pubblicità capitalizzati qualora non assimilabili a costi di impianto ed ampliamento;
- riclassifica delle azioni proprie contro una riserva negativa di patrimonio netto;
- rimisurazione in base al costo ammortizzato dei titoli immobilizzati, dei crediti e dei debiti qualora la società decidesse di non applicare la deroga consentita al modello dell'*amortised cost*;
- eliminazione delle voci di rateo relative agli aggi e disaggi di emissione come conseguenza dell'introduzione del modello del costo ammortizzato;
- ri-misurazione dell'avviamento qualora la società decidesse di allineare il piano di ammortamento alle nuove norme;
- effetti derivanti dall'eliminazione della classe E) del conto economico riferita ai componenti straordinari che saranno classificati per natura;
- separazione dal contratto originario e valutazione al *fair value* dei derivati incorporati (c.d. "embedded" o impliciti);
- eliminazione dei conti d'ordine.

Il documento contiene anche una sezione specifica che riguarda il bilancio in forma abbreviata e il bilancio delle micro-imprese ed una sezione dedicata alle informazioni richieste in nota integrativa.



Nuova regola

Rilevanza delineata operativamente negli OIC

Modifica al postulato della rilevanza

Il D.Lgs. 139/2015 ha fornito alcune precisazioni in merito al postulato della rilevanza, in precedenza non espressamente citato nelle norme di legge; in particolare, fermi gli obblighi di regolare tenuta delle scritture contabili, il principio di rilevanza consente di non rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione presentazione ed informativa quando non abbiano effetti rilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta. L'OIC 29, nel declinare il concetto di rilevanza in caso di errori, definisce rilevante qualcosa che può individualmente od insieme ad altri aspetti, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio.

Modifiche allo schema di stato patrimoniale



Nuova regola

Azioni proprie non più classificate nell'attivo di stato patrimoniale

Azioni proprie

A seguito dell'introduzione degli articoli 2357-bis e c. 7 del 2424-bis (D.Lgs. 139/2015) le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto. Pertanto a partire dai bilanci degli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2016 sparisce la voce relativa alle azioni proprie dall'attivo di stato patrimoniale. Questa voce viene portata a diminuzione del patrimonio netto in un'apposita riserva negativa (voce A.X del passivo) e coerentemente gli utili o perdite derivanti dall'alienazione delle azioni proprie vengono rilevati ad incremento o decremento del patrimonio netto. Infine con riferimento alla riserva per azioni proprie, rilevata in accordo con la disciplina previgente, e classificata tra le riserve del patrimonio, si ritiene che, trattandosi di una riserva di utili, essa debba essere liberata.



Chiarimento

È chiarita la differenza tra fase di ricerca e sviluppo

Costi di sviluppo

La voce dello stato patrimoniale che in passato era denominata B.I.2) *Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità* ora è denominata B.I.2) *Costi di sviluppo*.

Di conseguenza l'OIC 24 disciplina in modo dettagliato la distinzione tra la fase di ricerca e la fase di sviluppo consentendo, come in passato, la capitalizzazione dei costi di sviluppo.

Costi di pubblicità

In merito ai costi di pubblicità, questi non potranno più essere iscritti alla voce B.I.2, bensì, qualora nel ricorrano le condizioni, potranno essere capitalizzati tra i costi di impianto e di ampliamento, alla voce B.I.1.



Nuova regola

Evidenza nei prospetti
dei rapporti
con le consociate

Rapporti con imprese consociate


A seguito della riforma contabile sono state introdotte specifiche voci nell'attivo, nel passivo e nel conto economico riferite ad operazioni effettuate con altre imprese che sono sottoposte al controllo delle controllanti. Queste imprese sono:

- le società controllate dalla controllante diretta e diverse dalle proprie controllate e collegate;
- le società controllate dalle controllanti indirette e diverse dalle proprie controllate e collegate.

Non sono imprese sottoposte al controllo delle controllanti le proprie controllate, collegate ed i propri investimenti minori, né le collegate e le altre imprese del gruppo che non rientrano nell'area di consolidamento. Ai sensi della nuova normativa devono essere esposti separatamente i crediti (tra le immobilizzazioni finanziarie o nel circolante), i debiti, le partecipazioni e i proventi finanziari. Nello schema di conto economico tuttavia il legislatore non ha previsto invece evidenza separata degli oneri e degli interessi passivi riferiti a queste imprese. Per quanto riguarda le partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti, esse devono essere iscritte tra le attività immobilizzate ovvero tra le poste del circolante se si tratta di partecipazioni destinate alla vendita o acquistate con fini speculativi. Con riferimento ai debiti invece il legislatore ha previsto una unica voce (D.11-bis) dove allocare i debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti.

Un caso pratico

Si supponga che il gruppo "xyz" possenga la seguente struttura. Se C4 ha una controllante, questa non fa parte del gruppo "xyz".



Per la società B le imprese sottoposte al controllo della controllante sono: C, C1, C2, C3 (C4 no perché è una collegata di C3, a meno che il gruppo "xyz" abbia l'influenza dominante in base ad altri elementi diversi dalle partecipazioni al capitale sociale); D, D1, D2 (D3 no perché è collegata di D) E, E1, E2, F, F1 (F2 no perché è un investimento minore).

Per la società C4 non esistono imprese sottoposte al controllo della controllante del gruppo "xyz". Se C4 ha una controllante, questa non fa parte del gruppo "xyz".

Per la società D1 le imprese sottoposte al controllo della controllante sono: B, C, C1, C2, C3 (C4 no perché è una collegata di C3, a meno che il gruppo "xyz" abbia l'influenza dominante in base ad altri elementi diversi dalle partecipazioni al capitale sociale); D2 (D no perché è la sua controllante); D3 no perché è collegata di D) E, E1, E2, F, F1 (F2 no perché è un investimento minore).



Nuova regola

Derivati in bilancio
a *fair value*

Strumenti finanziari derivati

Il nuovo schema previsto dal D.Lgs. 139/2015 introduce nell'attivo e nel passivo patrimoniale delle specifiche voci che espongono il *fair value* dei derivati alla data di presentazione del bilancio. In passato la disciplina del codice civile, ripresa dall'OIC 3 ora abrogato, non conteneva specifiche disposizioni per la contabilizzazione dei contratti derivati ma si limitava a richiedere specifiche informazioni di dettaglio da fornire in nota integrativa. A partire dai bilanci 2016 le nuove norme introducono il criterio di valutazione del *fair value* come modello di riferimento per la misurazione e rilevazione degli strumenti derivati in bilancio. Non sono previste deroghe e pertanto tutti i derivati in essere all'inizio dell'esercizio 2016 dovranno essere valutati al *fair value* e rappresentati nello stato patrimoniale in apposite voci, tra le attività o le passività, con contropartita il conto economico, se non si tratta di operazioni di copertura a copertura di flussi finanziari attesi, nel qual caso la contropartita è un'apposita riserva di patrimonio netto.



Nuova regola

Eliminati aggi/disaggi

Aggi e disaggi di emissione

Queste voci sono eliminate a seguito dell'introduzione del costo ammortizzato per la rappresentazione dei prestiti obbligazionari. L'OIC 18 Ratei e risconti, chiarisce che in merito agli aggi e disaggi di emissione, che le società che redigono il bilancio in forma ordinaria trattano gli aggi/disaggi di emissione dei prestiti obbligazionari con il metodo dell'amortized cost. Invece le società che optano per il bilancio abbreviato e le micro-imprese, che hanno la facoltà di adottare il metodo del costo ammortizzato, continueranno a differire l'aggio/disaggio di emissione con la tecnica dei risconti.



Nuova regola

Eliminati i conti
d'ordine

Conti d'ordine

L'eliminazione dei conti d'ordine dallo stato patrimoniale dipende, principalmente, dall'introduzione nelle norme di legge del principio di rilevanza. Per evitare la duplicazione delle informazioni la Dir. 34/2013 ha richiesto maggiore trasparenza di informativa e contemporaneamente non ha più previsto l'obbligo di tenere in contabilità un sistema di rilevazione dei conti d'ordine. L'iscrizione di impegni e garanzie "sotto la riga" è stata sostituita e integrata dalla richiesta di informazioni analitiche nella nota integrativa circa l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.



Nuova regola

Il D.Lgs. 139/2015 ha
modificato lo schema
del conto economico

Conto economico

Le modifiche allo schema di conto economico sono riconducibili a:

- Introduzione di specifiche voci che accolgono le variazioni di *fair value* dei derivati;
- Introduzione di specifiche voci relative ai proventi da crediti o partecipazioni derivanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- Eliminazione della classe E relative ai componenti straordinari. A partire dal 2016 non sarà più consentito iscrivere separatamente le voci di natura straordinaria ma dovranno essere esposte per natura nelle classi A,B,C e D del conto economico.

In generale c'è da sottolineare come la struttura dei costi di conto economico risulti in linea con la scelta operata dal legislatore, nell'ambito della IV direttiva CEE in tema di schema di conto economico. Come emerge anche dalla relazione accompagnatoria al D.Lgs. 127/1991 lo schema di conto economico adottato, tra i possibili, è quello con "costi classificati per natura" e a "forma espositiva a scalare".

La **Tavola 1** che segue fornisce una sintesi delle possibili riallocazioni dei costi e ricavi di natura straordinaria tra le voci previste nella precedente versione dell'OIC 12 e le possibilità fornite dall'attuale principio.

Tavola 1

Oneri e proventi straordinari	OIC 12 versione 2016
Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura dell'azienda ossia:	
Oneri di ristrutturazioni aziendali.	La fattispecie può determinare la rilevazione di costi che hanno tipologia diversa tra cui, ad esempio, costi di ristrutturazione legati al personale oppure accantonamenti generici. Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.
Plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie, riconversione produttiva, ridimensionamento produttivo.	Tali componenti sono inclusi nelle voci A.5 <i>Altri ricavi e proventi</i> , con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B.14 <i>Oneri diversi di gestione</i> .
Plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la permuta) di parte significativa delle partecipazioni detenute o di titoli a reddito fisso immobilizzati.	La cessione di partecipazioni e titoli a reddito fisso genera componenti di reddito di tipo finanziario. Pertanto tali componenti sono inclusi nelle voci: C.15 <i>Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte a controllo di queste ultime;</i> C.16.b <i>da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;</i> C.17 <i>Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.</i>
Plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o nazionalizzazioni di beni.	Tali componenti sono inclusi nelle voci A.5 <i>Altri ricavi e proventi</i> , con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B.14 <i>Oneri diversi di gestione</i> .
Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all'attività produttiva, nonché il plusvalore derivante dall'acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito.	Tali componenti sono inclusi nelle voci A.5 <i>Altri ricavi e proventi</i> , con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B.14 <i>Oneri diversi di gestione</i> .
Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da fatti estranei alla gestione dell'impresa ossia:	
Furti e ammanchi di beni (disponibilità finanziarie, beni di magazzino e cespiti vari) di natura straordinaria compresi i rimborsi assicurativi.	I furti e gli ammanchi possono riferirsi a beni di tipologia diversa (ad es. disponibilità finanziarie, beni di magazzino e cespiti vari). Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio. I rimborsi assicurativi sono inclusi nella voce A.5 <i>Altri ricavi e proventi</i> , con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
Perdite e danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc. (anche in questa ipotesi i relativi indennizzi assicurativi costituiscono componenti straordinari).	Le perdite o i danneggiamenti possono riferirsi a beni di tipologia diversa. Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio. I rimborsi assicurativi sono inclusi nella voce A.5 <i>Altri ricavi e proventi</i> , con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
Liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono contributi in conto esercizio da iscrivere alla voce A5.	Tali componenti sono inclusi nella voce A.5 <i>Altri ricavi e proventi</i> , con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
Oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili ed occasionali.	Tali componenti sono inclusi nella voce B.14 <i>Oneri diversi di gestione</i> .
Perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora abbiano natura straordinaria.	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci B.14 <i>oneri diversi di gestione</i> e A.5 <i>altri ricavi e proventi</i> , con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Indennità varie per rotture di contratti.

Le indennità varie per rotture di contratti possono riferirsi a fattispecie di tipologia diversa. Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.

Imposte relative ad esercizi precedenti:

Imposte relative a iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica, ed altre situazioni di contenzioso con l'Amministrazione Finanziaria.

Gli oneri per imposte dirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza positiva o negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo, sono classificati nella voce 20 *Imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite e anticipate*.

Gli oneri per imposte indirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo, sono classificati per analogia agli oneri per imposte indirette dell'esercizio corrente nella voce B.14 *Oneri diversi di gestione*.

La differenza positiva derivante dalla definizione di un contenzioso è stata classificata nella voce A.5 *Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio*.

Nota integrativa

L'informativa richiesta in nota integrativa è di duplice natura:

- informativa di puro accounting volta a spiegare il contenuto delle singole voci di bilancio;
- informativa utile a valutare l'andamento dell'azienda.



Nuova regola

Nuove informazioni
in nota integrativa

Le principali modifiche apportate alla nota integrativa dalla riforma contabile hanno riguardato:

- la richiesta di specifiche informazioni relative al *fair value* dei derivati;
- il chiarimento che le informazioni in nota devono essere presentate secondo l'ordine delle voci indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico;
- l'inserimento degli eventi successivi alla data di bilancio (non nella relazione sulla gestione);
- della proposta di destinazione dell'utile;
- le informazioni che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
- la richiesta di una tabella che indichi i movimenti della riserva di *fair value* avvenuti nell'esercizio.


È stato inoltre declinato quanto richiesto dall'articolo 2427 c. 1 n. 13; vale a dire l'indicazione in nota integrativa circa l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionali. Tale aspetto è di particolare rilevanza poichè consente al lettore del bilancio di apprezzare la *performance* dell'impresa al netto degli elementi che, per l'eccezionalità della loro entità o della loro incidenza sul risultato d'esercizio, non sono ripetibili nel tempo. Alcuni esempi di elementi di ricavo o di costo che potrebbero presentare le caratteristiche dell'informazione richiesta dal n. 13 c. 1 dell'art. 2427, sono i seguenti:

- picchi non ripetibili nelle vendite o negli acquisti;
- cessioni di attività immobilizzate;
- ristrutturazioni aziendali;
- operazioni straordinarie (cessioni, conferimenti di aziende o di rami d'azienda, ecc.).

Disposizioni di prima applicazione

Per quanto riguarda le regole di transizione, l'OIC 12 distingue tra le novità previste per la classificazione degli oneri e proventi straordinari e le altre novità introdotte: per le prime è prevista un'applicazione retrospettiva, per le seconde invece concede la facoltà di un'applicazione prospettica.

Attivo



OIC 9 | Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali

Introduzione

Il principio contabile OIC 9, che disciplina le svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, è stato interessato in modo marginale dalle modifiche apportate dalla cosiddetta riforma contabile.

In particolare, il principio recepisce:

- l'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico;
- una definizione di *fair value* coerente con l'OIC 32 "Strumenti finanziari derivati", alla luce dell'articolo 2426 c. 2 c.c., che prevede che: «*Ai fini della presente sezione, per la definizione di ... "fair value", ... si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea*»;
- il riferimento normativo (art. 2426 c. 1 n. 3 c.c.) relativo al divieto di ripristino di valore dell'avviamento.

Una novità di rilievo riguarda l'adozione del modello semplificato. L'Organismo italiano di contabilità ha diminuito significativamente i limiti dimensionali per le imprese che possono adottare il modello. Mentre in passato l'OIC 9 consentiva di adottare il modello semplificato alle imprese che non superavano due dei seguenti indicatori: attivo patrimoniale 20 milioni, ricavi 40 milioni e 250 dipendenti, a decorrere dai bilanci che chiuderanno al 31 dicembre 2017 i limiti saranno quelli relativi alla adozione del bilancio abbreviato. Pertanto potranno accedere al modello basato sulla "capacità di ammortamento" quelle imprese che per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti: totale attivo di bilancio 4,4 milioni, ricavi delle vendite e delle prestazioni 8,8 milioni di € e numero medio dei dipendenti durante l'esercizio 50 unità.

In dettaglio

Determinazione delle perdite durevoli di valore

Individuare le perdite permanenti di valore

L'OIC stabilisce che qualora si manifestino degli indicatori che segnalino inefficienze e obsolescenza, performance non soddisfacenti, diminuzioni del valore di mercato delle attività o significativi cambiamenti esterni con impatti negativi per l'attività operativa, la società deve procedere con l'*impairment test*. Questo procedimento consiste nella comparazione tra il valore contabile dell'attività immobilizzata o dell'insieme di beni che rappresentano il più piccolo gruppo identificabile di attività che include l'attività oggetto di valutazione e genera flussi finanziari in entrata che siano ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività. La necessità di individuare una UGC sorge quando le singole immobilizzazioni non generano flussi di cassa in via autonoma rispetto alle altre immobilizzazioni (es. avviamento, costi di impianto e ampliamento, ecc.).

I presupposti di base del principio contabile si fondano sul fatto che le perdite che si determinano da eventi negativi o condizioni non favorevoli per lo sfruttamento delle proprie risorse aziendali devono essere rilevate in bilancio nel momento in cui si possono prevedere. Spesso, infatti, ci sono dei sintomi che possono indurre a pensare che ci saranno possibili perdite in taluni cespiti come ad esempio il mancato sfruttamento degli impianti, l'eccesso di capacità produttiva per contrazione del mercato di sbocco, la previsione di una contingenza negativa, l'obsolescenza o il deterioramento e i fenomeni esterni che possano far prevedere una riduzione dei margini e dei profitti futuri tali da compromettere la recuperabilità degli investimenti effettuati. L'OIC 9 dispone che se il valore recuperabile di un'immobilizzazione è inferiore al suo valore contabile, l'immobilizzazione si rileva a tale minor valore. La differenza è imputata nel conto economico come perdita durevole di valore.



Chiarimento

Impairment test solo dopo aver rivisto la vita utile del cespite

L'OIC 9 comunque stabilisce che in caso si manifesti un indicatore di potenziale perdita di valore è opportuno in primo luogo rivedere la vita utile residua del cespite, il piano di ammortamento e il valore residuo e rettificarli conformemente, a prescindere dal fatto che la perdita sia poi effettivamente imputata al conto economico. In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non è necessario determinare il valore recuperabile.

Il modello benchmark

L'OIC 9 contiene un modello benchmark per la determinazione delle perdite di valore basato sulla tecnica del Discounted cash flow per la determinazione del valore d'uso delle immobilizzazioni materiali o immateriali. Questo procedimento di valorizzazione consente di tenere conto del valore temporale e del rischio di realizzazione dei flussi di cassa attesi. In caso di avviamento il test può essere effettuato solo con riferimento ad una UGC (l'OIC 9 prevede la possibilità che la UGC corrisponda all'intera azienda). La versione 2016 dell'OIC 9 non introduce novità di rilievo sulle modalità operative di determinazione dell'*impairment test* con il modello *benchmark*.



Nuova regola

Modello semplificato consentito solo a microimprese e società che redigono il bilancio abbreviato

Modello semplificato

L'OIC 9, versione 2016, riduce la possibilità di utilizzo del modello semplificato alle sole microimprese e a quelle società che scelgono il bilancio in forma abbreviata. Secondo le nuove regole potranno accedere al modello basato sulla "capacità di ammortamento" solo quelle che per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti: numero medio dei dipendenti durante l'esercizio 50 unità, totale attivo di bilancio 4,4 milioni di €, ricavi delle vendite e delle prestazioni 8,8 milioni di €. L'approccio semplificato può essere adottato anche dalle micro-imprese ai sensi dell'art. 2435-ter del codice civile. L'approccio semplificato non è applicabile ai fini della redazione del bilancio consolidato.

Il valore recuperabile è basato sulla capacità di ammortamento, o sul *fair value*. La verifica della sostenibilità degli investimenti è basata sulla stima dei flussi reddituali futuri riferibili alla struttura produttiva nel suo complesso e non sui flussi derivanti dalla singola immobilizzazione.



Chiarimento

Nuovi limiti in vigore dal 2017

Nuovi limiti in vigore dal 2017

I nuovi limiti per l'adozione del modello semplificato si applicano a partire dal 1° gennaio 2017. Tale novità si applica ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2017, in modo da consentire alle medie imprese di dotarsi degli strumenti necessari all'applicazione della regola ordinaria di determinazione della perdita durevole di valore.

Nel contesto normativo del D.Lgs. 139/2015 l'Organismo Italiano di Contabilità ha ritenuto che l'approccio semplificato sia rivolto solo alle società per le quali sono previste anche normativamente delle semplificazioni e, quindi, solo alle società che redigono il bilancio abbreviato, di cui all'art. 2435-bis c.c., e alle micro-imprese, di cui all'art. 2435-ter c.c. È presumibile infatti che nelle società di minori dimensioni l'approccio semplificato, che basa la verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni sui flussi di reddito prodotti dall'intera società, fornisca risultati simili all'approccio base. La limitazione all'applicazione dell'approccio semplificato alle sole piccole e micro-imprese realizza quindi in maniera più puntuale e precisa tale presunzione.

Le **Tavole 1 e 2** propongono due esempi della tecnica di *impairment* con il modello semplificato.

Tavola 1

Esempio di *impairment test* con il metodo semplificato

Ipotesi di scenario

Valore residuo dei cespiti alla fine dei 5 anni pari a 0 (questo esempio è illustrato nell'appendice C dell'OIC 9).

Valore contabile dei cespiti si suppone che al 31.12.20X0 la società abbia tre immobilizzazioni iscritte in bilancio:

Immobilizzazione materiale A: valore contabile netto	600
Immobilizzazione materiale B: valore contabile netto	400
Avviamento: valore contabile netto	500
Totale	<u>1.500</u>

In questo caso al termine del periodo di previsione esplicita, cinque anni, i cespiti saranno interamente rinnovati, e l'avviamento completamente assorbito. Per semplicità non si considerano gli effetti fiscali.

L'*Impairment test* si effettua con queste modalità:

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Totale
Ricavi	4.000	6.500	9.000	9.000	9.000	37.500
Costi variabili	-2.500	-3.750	-5.000	-5.000	-5.000	-21.250
Costi fissi	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000
Oneri finanziari	-200	-200	-200	-200	-200	-1.000
Capacità di ammortamento	-1.700	-450	800	800	800	250
Ammortamento A	-120	-120	-120	-120	-120	-600
Ammortamento B	-80	-80	-80	-80	-80	-400
Ammortamento avviamento	-100	-100	-100	-100	-100	-500
Totale ammortamenti	-300	-300	-300	-300	-300	-1.500
Risultato netto	-2.000	-750	500	500	500	-1.250

Conclusioni

A fronte di una capacità di ammortamento pari a 250 (pari alla somma dei flussi reddituali attesi dei prossimi cinque anni) si contrappongono ammortamenti per complessivi 1.500. Dunque nei cinque anni la capacità di ammortamento complessiva generata dalla gestione non consente di recuperare le immobilizzazioni iscritte in bilancio al 31.12.20X0 (il cui valore netto è pari a 1.500).

Al 31.12.20X0 la società deve imputare una **perdita per riduzione di valore di 1.250**, attribuendo in via prioritaria la svalutazione all'avviamento, che in questo caso viene completamente azzerato, e per la parte rimanente ai cespiti A e B, *pro quota* rispetto al valore di iscrizione in bilancio.

La svalutazione imputata al conto economico è pari a 1.250 e, in contropartita, riduce il valore dei cespiti:

Avviamento:	500
Immobilizzazione A	450
Immobilizzazione B	300
	<u>1.250</u>

Tavola 2

Esempio di *impairment test* con il metodo semplificato

Esistenza di un valore residuo dei cespiti alla fine del periodo l'esplicito di previsione.

Si suppone che al 31.12.X0 la società abbia tre immobilizzazioni iscritte in bilancio sulla base del seguente piano di ammortamento.

Beni	Costo storico	Vita utile stimata	Vita residua al 31.12.X0	Valore contabile al 31.12.X0	Vita utile al 31.12.X5	Valore residuo al 31.12.X5
Immobilizzazione A	1.000	10	6	600	1	100
Immobilizzazione B	2.000	5	1	400	0	0
Avviamento	1.000	20	10	500	5	250
Totale	4.000			1.500		350

Ai fini della determinazione della capacità di ammortamento si deve tenere in considerazione anche il valore residuo dei beni al termine dei cinque anni, considerando che per semplicità si ritiene pari al valore contabile dei cespiti al termine dei cinque esercizi di previsione esplicita.

L'*impairment test* si effettua con queste modalità:

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Totale	Valore residuo Anno 5	Totale
Ricavi	4.000	6.500	9.000	9.000	9.000	37.500		
Costi variabili	-2.500	-3.750	-5.000	-5.000	-5.000	-21.250		
Costi fissi	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000		
Oneri finanziari	-200	-200	-200	-200	-200	-1.000		
Capacità di ammortamento	-1.700	-450	800	800	800	250	350	600
Ammortamento A	-100	-100	-100	-100	-100	-500		
Ammortamento B	-400					-400		
Ammortamento avviamento	-125	-125	-125	-125		-500		
Totale ammortamenti	-625	-225	-225	-225	-100	-1.400		-1.400
Risultato netto	-2.325	-675	575	575	700		350	-800

Conclusioni

Al termine del periodo di previsione esplicita (5 anni) i cespiti avranno valore residuo pari a 350 che, sommati i flussi reddituali previsti nei futuri 5 esercizi, determinano la capacità di ammortamento complessiva pari a 600. Per semplicità non si considerano gli effetti fiscali.

A fronte di una capacità di ammortamento pari a 600 si contrappongono ammortamenti stimati per complessivi 1.400. Dunque nei cinque anni futuri la capacità di ammortamento complessiva generata dalla gestione non consentirà di recuperare le immobilizzazioni iscritte in bilancio al 31.12.20X0.

Pertanto al 31.12.20X0 la società deve imputare una perdita per riduzione di valore di 800, attribuendo in via prioritaria la svalutazione all'avviamento, che in questo caso viene completamente azzerato, e per la parte rimanente ai cespiti A e B, *pro quota* rispetto al valore di iscrizione in bilancio. La svalutazione imputata al conto economico è pari a 800 e, in contropartita, riduce il valore dei cespiti:

Avviamento:	500
Immobilizzazione A	180
Immobilizzazione B	120
	<u>800</u>

Rilevazione e Classificazione

Perdite durevoli di valore di immobilizzazioni materiali e immateriali

Le perdite durevoli di valore di immobilizzazioni materiali e immateriali si classificano nella voce B.10.c del conto economico: infatti non è più prevista la sezione degli oneri e proventi straordinari.

Perdite durevoli di valore di UGC

La perdita durevole di valore rilevata su una UGC è imputata a riduzione del valore contabile delle attività che fanno parte dell'unità nel seguente ordine:

- in primo luogo, al valore dell'avviamento allocato sulla UGC;
- infine, alle altre attività proporzionalmente, sulla base del valore contabile di ciascuna attività che fa parte dell'UGC.



Nuova regola

Vietato il ripristino di valore sull'avviamento e sugli oneri pluriennali

Ripristini di valore

Ora l'OIC 9 introduce un'importante precisazione con riferimento agli oneri pluriennali. Premesso che è confermato che l'eventuale svalutazione per perdite durevoli di valore è ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che l'avevano giustificata, il ripristino di valore si effettua nei limiti del valore che l'attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo. Non è possibile ripristinare la svalutazione rilevata sull'avviamento sui costi di impianto e di ampliamento e sui costi di sviluppo (n. 5 dell'articolo 2426 c.c.). I ripristini di valore si classificano alla voce A.5 *Altri ricavi e proventi* del conto economico.

Nota integrativa

Modello standard

Alle società che redigono il bilancio in modo ordinario è richiesto di fornire specifiche informazioni in merito alla determinazione del valore recuperabile, con particolare riguardo:

- alla durata dell'orizzonte temporale preso a riferimento per la stima analitica dei flussi finanziari futuri;
- al tasso di crescita utilizzato per stimare i flussi finanziari ulteriori;
- al tasso di attualizzazione applicato.

Se del caso, si forniscono informazioni sulle tecniche utilizzate per la determinazione del valore equo (*fair value*).

Modello semplificato

Ora l'OIC 9 richiede in modo esplicito che qualora la società adotti il modello semplificato, siano indicati in una specifica sezione in nota integrativa il modello utilizzato e le assunzioni di base che l'impresa prevede di realizzare.


Informazioni delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono tenute a fornire le informazioni richieste dall'art. 2427 c. 1 n. 2 c.c.; vale a dire, tra le altre, le informazioni relative alle precedenti svalutazioni ed alle svalutazioni effettuate nell'esercizio corrente. Le micro-imprese invece, che in base al disposto dell'articolo 2435-ter c.c. sono esonerate dalla redazione della nota integrativa, non sono tenute a fornire le informazioni sulle svalutazioni effettuate.

Disposizioni di prima applicazione

L'OIC 9 prevede delle regole di prima applicazione del nuovo principio contabile che cercano di facilitare al massimo la fase di transizione al nuovo principio.

Infatti, fatte salve le modifiche che devono essere applicate retroattivamente ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 139/2015, il redattore del bilancio può scegliere di applicare il nuovo principio contabile prospettivamente. Inoltre, con riferimento ai nuovi limiti dimensionali per l'utilizzo del metodo semplificato (ora consentito solo a micro-imprese e società che redigono il bilancio in forma abbreviata) questi si applicano dai bilanci chiusi al 31/12/2017.





OIC 13 | Rimanenze

Alcune novità per la rilevazione delle rimanenze

Il documento “rivisto” introduce diverse novità sia in tema di rilevazione iniziale che di misurazione successiva. In particolare la nuova versione dell’OIC 13 chiarisce meglio che i beni rientranti nelle rimanenze sono rilevati inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, precisando poi che il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà. La revisione dell’OIC 13 è stata l’occasione per razionalizzare ed aggiornare le disposizioni in tema di determinazione del valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. In particolare si è precisato che il modello di valutazione delle materie prime e sussidiarie non si discosta dalla regola generale della valutazione al presumibile valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fermo restando che per esse è possibile fare riferimento al valore di mercato delle materie prime come sostitutivo del presumibile valore di realizzo derivante dal mercato.

Nella precedente versione la valutazione si basava sul costo di sostituzione per poi consentire la possibilità di non svalutare le materie prime se recuperabili attraverso il presumibile valore di realizzazione della materia prima incorporata nel prodotto finito.

Inoltre in forza del principio generale di rilevanza introdotto nella legislazione è stato abrogato il n. 12 dell’art. 2426 c.c. che prevedeva l’iscrizione a valore costante nell’attivo patrimoniale delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e delle attrezzature industriali e commerciali “di scarsa importanza” rispetto ai totali di bilancio. La facoltà era consentita quando non sussistevano variazioni sensibili nell’entità, nel valore e nella composizione di tali attività. Una specifica sezione è infine dedicata alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata e alle micro-imprese.

Finalità, ambito di applicazione e definizioni

Non sono state apportate significative variazioni rispetto al passato: le definizioni utilizzate nel principio consentono una chiara interpretazione dei termini utilizzati.



Nuova regola

Disposizione introdotta in coerenza con l'introduzione del criterio di valorizzazione al costo ammortizzato

Costo di acquisto

Il costo è definibile come costo di acquisto per le merci e per le materie prime, sussidiarie e di consumo, oppure come il costo di produzione per i prodotti finiti, i semilavorati ed i prodotti in corso di lavorazione. Per costo di acquisto si intende il prezzo effettivo di acquisto più gli oneri accessori (quali ad esempio i costi di trasporto, dogana, altri tributi direttamente imputabili a quel materiale).

Per le società che applicano la disciplina del costo ammortizzato e dell'attualizzazione, nel caso in cui il pagamento sia differito rispetto alle normali condizioni di mercato, i beni sono iscritti in bilancio al valore attuale dei futuri pagamenti.

Valore di realizzazione

È stato chiarito che per valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato si intende la stima del prezzo di vendita delle merci e dei prodotti finiti nel corso della normale gestione, avuto riguardo alle informazioni desumibili dall'andamento del mercato al netto dei presunti costi di completamento e dei costi diretti di vendita. Inoltre è stato precisato che in presenza di ordini di vendita confermati con prezzo prefissato si utilizza tale prezzo per la determinazione del valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato; per cui le quantità in giacenza, per le quali esistono ordini di vendita confermati con prezzo prefissato restano valutate al costo anche se i prezzi desumibili dall'andamento del mercato risultino inferiori, sempre che sia ragionevole presumere che i prezzi concordati saranno rispettati.



Chiarimento

Chiarita la configurazione di costo di produzione

Costo di produzione

Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al bene. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al bene, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato. Con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione.

Classificazione

Le nuove disposizioni contenute nell'OIC 13 sono le seguenti:

Contributi

In generale i contributi su acquisti si classificano nella voce A.5 *Altri ricavi e proventi*. I costi sostenuti per gli acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono rilevati tra i costi di produzione alla voce B.6 al lordo dei contributi in conto esercizio ricevuti per tali acquisti. In sede di chiusura dell'esercizio la variazione delle rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti è rilevata nella voce B.11 o A.2 al netto dei contributi ricevuti.

Svalutazioni e ripristini

Viene ribadito che si tratta di una rettifica diretta delle voci dell'attivo con contropartita nelle voci di variazioni delle rimanenze A.2 *Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti* e B.11 *Variazione delle rimanenze di materie prime, materie sussidiarie, di consumo e merci*.

Bilancio abbreviato e bilancio delle micro-imprese

Uno specifico paragrafo è dedicato alle imprese che redigono il bilancio abbreviato: le rimanenze sono esposte nell'attivo dello stato patrimoniale in un'unica voce C.1. Inoltre, le voci A.2 *Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti* e A.3 *Variazioni dei lavori in corso su ordinazione* del conto economico possono essere tra loro raggruppate.

Rilevazione iniziale



Nuova regola

Il trasferimento dei rischi e benefici si configura come principio di sostanza economica

Nella nuova versione dell'OIC 13 è stato introdotto un chiarimento circa il riconoscimento iniziale delle rimanenze. In particolare è stato specificato che i beni rientranti nelle rimanenze sono rilevati inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito precisando poi che il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà. Viene inoltre ribadito che se in virtù di specifiche clausole contrattuali non vi sia coincidenza tra la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà e la data in cui sono trasferiti i rischi e benefici prevale quest'ultima data.

Merci in viaggio

Le rimanenze di magazzino devono includere i materiali, merci e prodotti acquistati, non ancora pervenuti bensì in viaggio quando, secondo le modalità dell'acquisto, sono stati già trasferiti alla società i rischi e i benefici connessi al bene acquisito (ad esempio consegna stabilimento o magazzino del fornitore).

Criterio di prima rilevazione

Il criterio di prima rilevazione è, ai sensi di legge, il costo di acquisto o di produzione. Viene precisato che il costo di acquisto include gli oneri accessori quali ad esempio i costi di trasporto, dogana, altri tributi direttamente imputabili a quel materiale. Per le società che applicano il costo ammortizzato e l'attualizzazione, nel caso in cui il pagamento sia differito oltre le normali condizioni di mercato, i beni sono iscritti in bilancio al valore attuale dei futuri pagamenti contrattuali.



Chiarimento

Chiarito che i costi di distribuzione devono essere esclusi

Costi di produzione

Il costo di produzione comprende i costi diretti ed i costi indiretti (c.d. costi generali di produzione) sostenuti nel corso della produzione e necessari per portare le rimanenze di magazzino nelle condizioni e nel luogo attuali per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto relativa al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene possa essere utilizzato.

Vengono precisati i parametri di ripartizione dei costi generali di produzione e precisato che sono esclusi i costi di distribuzione ai sensi dell'articolo 2426 c. 1 n. 9 c.c.. Viene ribadito che si escludono dai costi di produzione i costi di natura eccezionale o anomali; ad esempio: i costi di trasferimento di un impianto da uno stabilimento ad un altro (a meno che non siano necessari nel processo di produzione prima di un ulteriore stadio di produzione), i costi di riparazione di natura eccezionale dovute ad incendi, agli uragani ecc.



Chiarimento

Chiarite le motivazioni per cui i costi di ricerca e sviluppo difficilmente possono concorrere alla valutazione delle rimanenze nel medesimo esercizio di sostenimento

Costi di ricerca e sviluppo

Un'altra precisazione contenuta nel principio riguarda i costi di ricerca e sviluppo che generalmente sono esclusi dal costo di produzione delle rimanenze in quanto nella maggioranza dei casi è difficile che possano essere allocati alle rimanenze nell'esercizio in cui vengono sostenuti. Infatti i costi di ricerca e sviluppo raramente sono sostenuti per portare le rimanenze di magazzino nelle condizioni e nel luogo di vendita.

L'OIC 13 tuttavia dispone che le quote di ammortamento dei costi di sviluppo possono essere comprese nei costi di produzione se questi sono sostenuti nel corso della produzione e sono necessari per portare le rimanenze di magazzino nelle condizioni e nel luogo attuali per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto relativa al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato.

Tra i costi generali di produzione compresi nella valorizzazione delle rimanenze si possono infatti comprendere gli ammortamenti di beni materiali e immateriali che contribuiscono alla produzione.

Valutazioni successive e casi particolari



Chiarimento

Viene chiarito che per le materie prime e sussidiarie si può fare riferimento al valore di mercato delle materie come sostitutivo del presumibile valore di realizzo derivante dal mercato.

Valore di realizzazione

Il precedente OIC 13, prevedeva una valutazione dei beni in magazzino basata sul costo di sostituzione per poi ammettere la possibilità di non svalutare le materie prime se recuperabili attraverso il presumibile valore di realizzazione della materia prima incorporata nel prodotto finito. Nel nuovo OIC 13 viene precisato che, quando una diminuzione nel prezzo delle materie prime e sussidiarie indica che il costo dei prodotti finiti eccede il valore netto di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato dei prodotti finiti, le materie prime e sussidiarie sono svalutate fino al valore netto di realizzazione. In queste circostanze il prezzo di mercato delle materie prime e sussidiarie può rappresentare la migliore stima disponibile del loro valore netto di realizzazione.

Ripristini di valore

Se vengono meno, in tutto o in parte, i presupposti della svalutazione per effetto dell'aumento del valore di realizzazione desumibile dal mercato, la rettifica di valore effettuata è annullata nei limiti del costo originariamente sostenuto.

Beni fungibili

La versione dell'OIC 13 sottolinea come nel caso dei beni fungibili, trattandosi di beni che presentano le medesime caratteristiche e sono fra loro interscambiabili, è ammesso l'utilizzo di metodi di determinazione del costo alternativi al costo specifico (FIFO, costo medio ponderato e LIFO). Inoltre possono essere utilizzati, per motivi di semplificazione, anche metodi alternativi a quelli indicati a condizione che producano valori simili e con scostamenti trascurabili. Le Appendici A e B contengono numerose esemplificazioni sia dei metodi FIFO, LIFO e costo medio ponderato sia dei cosiddetti metodi alternativi (metodo dei prezzi al dettaglio e metodo dei costi standard).



Chiarimento

Chiarite meglio le modalità di valutazione dei beni costantemente rinnovabili

Valutazione costante

In forza del principio generale di rilevanza introdotto nella legislazione è stato abrogato il n. 12 dell'art. 2426 c.c. che prevedeva l'iscrizione al valore costante nell'attivo patrimoniale delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e delle attrezzature industriali e commerciali "di scarsa importanza" rispetto ai totali di bilancio. La facoltà era consentita quando non sussistevano variazioni sensibili nell'entità nel valore e nella composizione di tali attività. A seguito di questa modifica l'OIC 13 chiarisce che le materie prime, sussidiarie e di consumo possono continuare ad essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa importanza all'attivo del bilancio. È stata resa più chiara l'applicazione della valutazione a valore costante delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo che nel precedente OIC 13 si utilizzava in modo discrezionale quando si trattava di beni di "scarsa rilevanza".

Nota integrativa

Beni fungibili

È richiesta l'informativa sull'utilizzo del costo specifico per i beni fungibili.

Gravami esistenti sulle rimanenze

È richiesta informativa sugli eventuali gravami esistenti sulle rimanenze (ad esempio pegno, patto di riservato dominio, ecc.).

Bilancio abbreviato e micro-imprese

Specifici paragrafi sono dedicati alle imprese di minori dimensioni che redigono il bilancio in forma abbreviata ed alle micro-imprese.

Disposizioni di prima applicazione

Le disposizioni relative alla determinazione del presumibile valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato delle materie prime e sussidiarie si applicano a tutte le rimanenze esistenti al 31 dicembre 2016. Eventuali altri effetti derivanti da altre modifiche si applicano in modo prospettico. Pertanto le componenti che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzate seguendo le precedenti regole contabili. Viene infine precisato che, qualora la società applichi il criterio del costo ammortizzato retroattivamente, anche la sua applicazione nel processo di valutazione delle rimanenze deve avere impatti retroattivi. Viceversa se viene applicato con effetto prospettico anche le rimanenze subiranno l'impatto in modo prospettico.



OIC 14 | Disponibilità liquide

Nuova classificazione del c.d. *cash pooling*

La principale modifica apportata al principio contabile OIC 14 ha riguardato la classificazione dei crediti verso la società che amministra la tesoreria di gruppo per ottimizzare l'uso delle risorse finanziarie (*cash pooling*).

Nel bilancio delle singole società partecipanti ad una gestione di tesoreria accentrata, i crediti che si generano, se i termini di esigibilità lo consentono, vengono rilevati

in un'apposita voce, ai sensi dell'articolo 2423-ter c. 3 c.c., tra le *Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*, denominata *Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria* con indicazione della controparte (ad esempio controllante, controllata). Se i termini di esigibilità a breve termine non sono soddisfatti i crediti sono rilevati nelle Immobilizzazioni finanziarie.

Finalità, ambito di applicazione e definizioni

È stata modificata la definizione di *cash pooling*: gestione della tesoreria accentrata per ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie. In particolare è stato introdotto il concetto che un unico soggetto giuridico (in genere la società capogruppo o una società finanziaria del gruppo) gestisce la liquidità per conto delle altre società del gruppo.

Classificazione

Il nuovo OIC 14 fornisce disposizioni dettagliate circa la classificazione delle liquidità derivanti dalla gestione di tesoreria accentrata.



Chiarimento

Sono state chiarite le modalità di classificazione degli accordi di tesoreria accentrata nell'ambito dei Gruppi

Cash Pooling

Nel bilancio delle singole società partecipanti ad una gestione di tesoreria accentrata, la liquidità versata rappresenta un credito verso la società che amministra la tesoreria: tale credito sarà classificato tra le *Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni* in una specifica voce denominata C.III.7 *Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria* con indicazione della controparte (ad esempio controllante, controllata) se i termini di esigibilità lo consentono. Se i termini di esigibilità a breve termine non sono soddisfatti i crediti sono rilevati nelle Immobilizzazioni finanziarie.

Trattandosi di crediti di natura finanziaria che non hanno le stesse caratteristiche di liquidità delle disponibilità liquide e vista la rigidità dello schema ex art. 2424 codice civile, che ammette solo conti correnti bancari e postali, l'OIC 14 esclude la classificazione di tali crediti nelle disponibilità liquide.

Non è prevista nemmeno la possibilità di classificare tali crediti nella voce C.II Crediti anche se la macroclasse prevede l'esposizione separata dei crediti verso le società del gruppo. Infatti nella classe C. II generalmente sono classificati i crediti verso società del gruppo come commerciali.

Si ricorda che in passato i crediti verso società che gestivano la Tesoreria accentrata erano classificati secondo le norme generali contenute nell'OIC 15 Crediti, e questo aveva creato qualche perplessità interpretativa. Infatti, secondo le norme generali, i crediti commerciali si classificano nell'attivo circolante, mentre quelli finanziari nell'attivo immobilizzato. Con la nuova precisazione l'OIC 14 disciplina il criterio di classificazione facendo prevalere la sostanza dell'operazione.

Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle micro-imprese

Cash pooling

Se la società che redige il bilancio in forma abbreviata partecipa ad una gestione di tesoreria accentrata può classificare il credito verso la società che amministra tale tesoreria nella voce C.III *Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni* se i termini di esigibilità a breve termine sono soddisfatti. In caso contrario i crediti sono rilevati nelle Immobilizzazioni finanziarie.

Questa regola viene applicata anche alle micro-imprese.

Nota integrativa

Nel caso in cui l'impresa abbia classificato il credito rinveniente da attività di tesoreria centralizzata tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, la nota integrativa deve contenere le motivazioni che supportano tale classificazione indicando le motivazioni che lo rendono simile ai conti correnti bancari. Deve inoltre indicare l'utilizzo di eventuali sistemi di tesoreria accentrata che non sono regolati a normali condizioni di mercato.

Disposizioni di prima applicazione

Viene chiarito che gli effetti derivanti dall'applicazione del nuovo OIC 14 sono rilevati in bilancio prospetticamente ai sensi dell'OIC 29.



OIC 15 | Crediti

Nuovo criterio di valutazione: il costo ammortizzato

La nuova versione dell'OIC 15 presenta novità di rilievo tra le quali l'introduzione del criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione dei crediti, mentre di minore impatto, ma da non sottovalutare, è l'aspetto connesso alla cancellazione dei crediti.

L'applicazione dei nuovi criteri di misurazione implicherà il superamento di una visione formalistica della rilevazione contabile dei crediti, che non saranno contabilizzati al loro valore nominale.

L'obbligo (facoltà in passato) di tener conto del fattore temporale nella valutazione al costo ammortizzato comporta l'attualizzazione dei crediti ad un tasso di interesse di mercato qualora il tasso desumibile dal contratto si discosti in maniera significativa dal mercato.

Un apposito passaggio del principio sottolinea poi in modo inequivocabile che il processo di attualizzazione differisce dal processo di svalutazione dei crediti cui si applica il costo ammortizzato.

In particolare viene ribadito che la svalutazione attiene alla previsione dei mancati flussi di cassa in entrata (normalmente operata dopo l'iscrizione iniziale) e non comporta la ridefinizione del tasso di attualizzazione che resta quello originariamente determinato. In altre parole viene sottolineato che tener conto del "valore presumibile di realizzo" dei crediti non implica di dover ri-considerare il "fattore temporale".

Altre novità da segnalare riguardano i crediti commerciali; anche quando la scadenza dovesse essere postergata di un anno essi devono rimanere iscritti tra l'attivo circolante.

Il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione dei crediti possono non essere applicati (**deroga prevista dal D.Lgs. 139/2015**) alle poste iscritte in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016. Inoltre, in considerazione del postulato generale della rilevanza, possono non essere applicati anche ai crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi e/o se hanno scadenza superiore, nel caso in cui i costi di transazione e le commissioni siano di scarso rilievo.

Il criterio del costo ammortizzato

Una delle novità sostanziali (o forse “la novità”) introdotte dal D.Lgs. 139/2015 nella disciplina della contabilizzazione dei crediti e dei debiti è rappresentata dall’applicazione del criterio del costo ammortizzato.



Nuova regola

Il costo ammortizzato

Il criterio dell’interesse effettivo è un metodo di calcolo del costo ammortizzato e di ripartizione degli interessi lungo il periodo di durata dell’attività o passività finanziaria cui si applica tale calcolo. Le principali caratteristiche del metodo dell’interesse effettivo sono le seguenti:

- i. il tasso d’interesse effettivo è il tasso che, utilizzato per attualizzare l’ammontare stimato dei flussi di cassa futuri (incassati o pagati) attesi lungo la durata del credito o debito (o, ove opportuno, un periodo più breve), eguaglia il valore contabile netto del credito o del debito;
- ii. la stima dei flussi di cassa futuri attesi lungo la durata del credito o del debito è effettuata considerando tutti i termini contrattuali previsti per il credito o debito, ivi compresi, ad esempio, pagamenti anticipati, opzioni call, etc.;
- iii. nel calcolo sono inclusi tutti gli oneri e i *basis point* previsti contrattualmente, i costi di transazione e gli eventuali premi o sconti.

La determinazione del tasso d’interesse effettivo avviene al momento del riconoscimento iniziale di un credito e, dopo la sua misurazione iniziale, non è soggetta a successivi aggiustamenti per tenere conto di eventuali variazioni di *fair value* del credito o del debito dovuti, ad esempio, a cambiamenti del tasso di mercato di riferimento.

L’applicazione del metodo del tasso d’interesse effettivo implica la stima dei flussi di cassa lungo la durata attesa del credito, che deve essere formulata tenendo conto di tutti i termini contrattuali. Nei flussi di cassa stimati, è necessario considerare anche i costi di transazione, ossia i costi incrementali che sono direttamente imputabili all’acquisto, vendita o emissione di un credito; vale a dire tutti quegli oneri che non sarebbero stati sostenuti se l’acquisto, la vendita o l’emissione del credito o del debito non fossero avvenuti. I costi di transazione includono, ad esempio, compensi a consulenti, commissioni pagate ad organismi regolatori, terzi o agenti etc.

Le **Tavole 1 e 2** che seguono forniscono due esempi di calcolo del costo ammortizzato di un credito.

Tavola 1

Il costo ammortizzato per differire i costi di transazione

Il 1.1.2016 la società eroga un finanziamento del valore nominale di 3.000.000 € sostenendo costi di transazione pari a 3.000 €. Il tasso di interesse previsto contrattualmente è del 2,5% annuo e genera interessi attivi da incassarsi posticipatamente al 31 dicembre per i successivi 5 anni (il tasso di interesse previsto dal contratto è allineato a quello di mercato). Il rimborso del capitale avviene alla scadenza del quinto anno.

Il valore di rilevazione iniziale del credito in bilancio è calcolato come segue:

Valore nominale del finanziamento attivo	3.000.000
Costi di transazione	3.000
Valore di rilevazione iniziale del finanziamento attivo	3.003.000

Il tasso d’interesse effettivo, ossia il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi di cassa in entrata a quello dei flussi di cassa in uscita, è pari al 2,4785%.

Esercizio	Flussi di cassa (interessi e quota capitale)	Interessi rilevati a conto economico	Costi di transazione	Valore contabile del credito
1 gennaio 2016		(al tasso effettivo)		3.003.000
31 dicembre 2016	(75.000)	74.429	(571)	3.002.429
31 dicembre 2017	(75.000)	74.415	(585)	3.001.844
31 dicembre 2018	(75.000)	74.400	(600)	3.001.244
31 dicembre 2019	(75.000)	74.385	(615)	3.000.630
31 dicembre 2020	(3.075.000)	74.370	(630)	0
		€ 372.000	€ (3.000)	

Tavola 2

Finanziamento attivo a tasso variabile indicizzato ai tassi di interesse di mercato

Il 1.1.2016 la società eroga un finanziamento del valore nominale in linea capitale di 5.000.000 € sostenendo costi di transazione pari a 100.000 €. Sul finanziamento matura un interesse variabile annuo, composto da un tasso di riferimento di mercato e uno spread pari al 2%. Gli interessi attivi sono incassati posticipatamente al 31 dicembre di ogni anno per 3 anni, il rimborso della quota capitale avverrà al termine del terzo anno.

Il valore di rilevazione iniziale del credito in bilancio è calcolato come segue:

Valore nominale del finanziamento attivo	5.000.000
Costi di transazione	100.000
Valore di rilevazione iniziale del finanziamento attivo	5.100.000

Il tasso d'interesse effettivo è determinato proiettando l'ultimo tasso desumibile dalle condizioni contrattuali (ottenuto sommando al tasso di riferimento di mercato lo spread contrattuale) e non utilizzando la curva dei tassi attesi. I flussi finanziari futuri sono quindi rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni del tasso di riferimento di mercato.

Si supponga che il tasso di riferimento di mercato sia pari a 0,4% al 1.1.2016, 0,6% al 1.1.2017 e 1,3% al 1.1.2018. Sulla base di questi dati, i tassi d'interesse previsti dal contratto nel corso dei tre anni sono i seguenti:

Esercizio	Tasso di riferimento di mercato vigente al 1° gennaio	Spread	Tasso nominale applicabile
2016	0,4%	2%	2,40%
2017	0,6%	2%	2,60%
2018	1,3%	2%	3,30%

Alla data di erogazione del finanziamento, il tasso di riferimento di mercato è pari al 0,4%, pertanto il tasso d'interesse nominale applicato è pari a 2,4% e gli interessi incassati annualmente ammontano a 120.000 €.

Sulla base di questi dati, al momento dell'erogazione del finanziamento il tasso d'interesse effettivo è pari al 1,71%, pertanto il piano di ammortamento del finanziamento attivo, ai fini della rilevazione contabile, è il seguente:

Esercizio	Valore contabile del credito a inizio esercizio	Interessi attivi calcolati con al tasso d'interesse effettivo	Flussi finanziari in entrata	Valore contabile del credito alla fine dell'esercizio
2016	5.100.000	€ 87.230	(120.000)	5.067.230
2017	5.067.230	€ 86.670	(120.000)	5.033.900
2018	5.033.900	€ 86.100	(5.100.000)	0

All'inizio del secondo anno, il tasso di riferimento di mercato varia, passando da 0,4% a 0,6%, quindi il tasso nominale diventa pari a 2,6%. Si procede quindi con la rideterminazione del tasso d'interesse effettivo, cioè di quel tasso d'interesse che rende uguale il valore contabile del credito all'inizio del secondo anno (5.067.230 €) ai flussi in entrata futuri, calcolati sulla base del tasso di riferimento vigente al 1.1.2017 (Interessi 2017 pari a 130.000 €, interessi 2018 pari a 130.000 € e rimborso capitale al 31.12.2018 pari a 5.000.000 €). La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento calcolati nell'esercizio 2017 sulla base del tasso di interesse nominale del 2,6% vigente nel medesimo esercizio.

Esercizio	Valore contabile del credito a inizio esercizio	Interessi attivi (tasso d'interesse effettivo)	Flussi finanziari in entrata	Valore contabile del credito alla fine dell'esercizio
2016	5.100.000	87.230	(120.000)	5.067.230
2017	5.067.230	96.702	(130.000)	5.033.932
2018	5.033.900	96.067	(130.000)	0

Ad ogni successiva variazione del tasso di riferimento di mercato, si dovrà procedere ad un aggiornamento del tasso d'interesse effettivo e del piano di ammortamento predisposto ai fini dell'applicazione del criterio del costo ammortizzato.

L'attualizzazione dei crediti



Nuova regola

Se il tasso contrattuale è diverso dal tasso di mercato si attualizza il credito

L'art. 2426 c. 1 n. 8 c.c. introduce la necessità di tenere conto del “fattore temporale” nella valutazione dei crediti: pertanto al momento della loro rilevazione iniziale è necessario procedere ad un confronto fra il tasso d'interesse desumibile dalle condizioni contrattuali e il tasso d'interesse di mercato. Quest'ultimo corrispondente con il tasso che «[...] sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile di finanziamento con termini e altre condizioni comparabili a quella oggetto di esame» e deve essere determinato massimizzando l'uso di parametri osservabili sul mercato.


In caso di differenza significativa tra il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali e tasso di mercato, il valore di rilevazione iniziale del credito dovrà essere calcolato attualizzando i flussi di cassa futuri al tasso d'interesse di mercato, tenendo conto degli eventuali oneri di transazione.

Qualora il tasso d'interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non si discosti significativamente dal tasso d'interesse di mercato, oppure il credito abbia durata inferiore ai dodici mesi, si può ipotizzare che il valore attualizzato non differisca, in misura rilevante, dal corrispondente valore non attualizzato è quindi possibile non procedere alla sua attualizzazione.

Tasso di interesse contrattuale = tasso di interesse di mercato



Tasso di interesse contrattuale ≠ tasso di interesse di mercato



I crediti commerciali aventi durata ultrannuale che non maturino interessi o ai quali siano applicati tassi d'interesse significativamente diversi dai tassi d'interesse di mercato, dovranno essere rilevati inizialmente al valore ottenuto attualizzandone i flussi di cassa futuri al tasso d'interesse di mercato, con contropartita i relativi ricavi, che pertanto non corrisponderanno al valore nominale riportato nelle fatture attive emesse.

Qualora i crediti abbiano, invece, natura finanziaria, la differenza emergente dall'attualizzazione al tasso di mercato, eseguita applicando il procedimento sopra descritto, sarà rilevata a conto economico fra i proventi o gli oneri finanziari, a meno che, tenuto conto della sostanza della transazione, possa esserle attribuita diversa natura. Lungo la durata del credito si procederà alla rilevazione a conto economico di proventi finanziari utilizzando il tasso d'interesse effettivo della transazione.

L'OIC 15 propone regole specifiche per la presentazione in bilancio degli effetti derivanti da operazioni finanziarie fra società legate da rapporti di controllo. In particolare, attraverso esempi illustrativi, è precisato che, qualora una controllante erogasse un finanziamento infruttifero ovvero remunerato ad un tasso d'interesse desumibile dal contratto inferiore al tasso di mercato, la differenza emergente dall'attualizzazione dei flussi di cassa futuri al tasso di mercato e il valore nominale della transazione, sarà rilevata:

- (i) dalla controllante ad incremento del valore della partecipazione (invece che tra gli oneri finanziari di conto economico); e
- (ii) dalla controllata ad incremento del patrimonio netto (invece che tra i proventi finanziari di conto economico).

In questo modo i principi intendono dare prevalenza alla sostanza della transazione che, di fatto, consiste in un'iniezione di capitale da parte della controllante a beneficio della controllata.

Finalità, ambito di applicazione e definizioni



Chiarimento

Chiarimenti nei termini per l'utilizzo del costo ammortizzato

Introdotta alcune definizioni per effetto dell'introduzione del costo ammortizzato:

- **tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali**; è il tasso che prende in considerazione tutti i flussi di cassa pagati tra le parti e previsti dal contratto (es. commissioni, pagamenti anticipati e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del debito), ma non considera i costi di transazione.
- **tasso di interesse effettivo**: è il tasso di interesse effettivo è il tasso interno di rendimento, costante durante la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale. I flussi finanziari futuri sono determinati tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali della transazione che ha originato il credito incluse le scadenze previste di incasso e pagamento, la natura dei flussi finanziari (capitale o interessi) e la probabilità che l'incasso o il pagamento anticipato si verifichi quando è contrattualmente previsto. Essi non includono le perdite e le svalutazioni future dei crediti, salvo il caso in cui le perdite siano riflesse nel valore iniziale di iscrizione del credito in quanto acquistato ad un prezzo che tenga conto delle perdite stimate per inesigibilità.
- **costi di transazione**: includono gli onorari e le commissioni pagate a soggetti terzi (es. consulenti, mediatori finanziari e notai), i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti. I costi di transazione non includono premi o sconti sul valore nominale del credito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte.

Classificazione

È stato chiarito che in base a quanto previsto dall'articolo 2426 c. 1 n. 8 i crediti devono essere rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Il criterio del costo ammortizzato può (**deroga facoltativa**) non essere applicato ai crediti

- se si tratta di crediti sorti prima del 1° gennaio 2016;
- se gli effetti non sono rilevanti; generalmente sono irrilevanti se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi) ovvero se le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.

Crediti verso controllanti

Inserita la voce B.III.2d e C.II.5 dello stato patrimoniale accolgono anche i crediti verso le imprese sottoposte al controllo delle controllanti. Queste imprese sono:

- le società controllate dalla controllante diretta e diverse dalle proprie controllate;
- le società controllate dalle controllanti indirette e diverse dalle proprie controllate.



Chiarimento

Chiarita la classificazione delle perdite su crediti

Conto economico

Le **perdite su crediti** iscritti nell'attivo circolante (ad esempio a seguito di un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito) si iscrivono alla voce B.14 *Oneri diversi di gestione* per la parte che eccede l'importo del credito già svalutato. Se le perdite sono relative a crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie sono classificate nella voce C.17 *Interessi ed altri oneri finanziari* con separata indicazione di quelle da imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime.

Gli **interessi attivi sui crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie** si iscrivono alla voce C.16.a, suddivisa in quattro ulteriori sotto-voci; verso imprese controllate, collegate, controllanti ed imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

Gli **interessi su crediti iscritti nell'attivo circolante**: voce C.16.d, suddivisa in ulteriori quattro sottovoci; verso le imprese controllate, collegate, controllanti ed imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

La **voce B.10.d Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide**: comprende gli accantonamenti e le svalutazioni dei crediti commerciali e dei crediti diversi iscritti nell'attivo circolante.

La **voce D.19.b Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni**: comprende gli accantonamenti e le svalutazioni di crediti finanziari iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie.

Rilevazione iniziale

La rilevazione iniziale dei crediti in bilancio deve avvenire applicando il principio della competenza economica dell'operazione che l'ha originato. A tale riguardo occorre distinguere fra la vendita di beni e la prestazione di servizi. La rilevazione di un credito conseguente alla vendita di beni avviene quando:


- ne è stato completato il processo produttivo; e
- il passaggio dei rischi e benefici connessi con la relativa proprietà sono stati sostanzialmente trasferiti dal venditore all'acquirente del bene non è rilevante. Il solo passaggio della proprietà formale dello stesso.

La rilevazione di un credito derivante dalla prestazione di servizi, invece, avviene quando i servizi sono resi, ossia la prestazione è stata eseguita.

In tutti i casi in cui l'origine del credito non sia la vendita di un bene o la prestazione di un servizio, ma, ad esempio, una transazione di natura finanziaria, la rilevazione del credito in bilancio avviene quando sussiste un'obbligazione di terzi verso il creditore.

La **Tavola 3** che segue illustra il processo decisionale da seguire per determinare l'applicazione del criterio del costo ammortizzato:

Tavola 3



Deroga per crediti sorti prima del 1 gennaio 2016

Il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione dei crediti, (dei debiti e dei titoli immobilizzati) possono non essere applicati alle poste iscritte in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

Questa scelta deve essere menzionata in nota integrativa. Se, invece, la società decide di non avvalersi di tale facoltà, il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione devono essere applicati a tutti i crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016.



Nuova regola

Se i tassi contrattuali non sono differenti dai tassi di mercato non si attualizza.

Costo ammortizzato in assenza di attualizzazione

Il nuovo OIC 15 stabilisce che quando il tasso contrattuale previsto nel contratto è un tasso di mercato non è necessario attualizzare il credito e gli interessi attivi maturano per competenze. Il valore di iscrizione è rappresentato dal valore nominale al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed include dunque gli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito. I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo che implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del credito. Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi attivi calcolati al tasso nominale (seguendone la medesima classificazione nel conto economico) di modo che il tasso di interesse effettivo possa rimanere un tasso di interesse costante lungo la durata del credito. L'OIC 15 dispone che il costo ammortizzato può non essere applicato se i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.



Nuova regola

Se i tassi sono diversi i crediti devono essere attualizzati al tasso di mercato

Costo ammortizzato in presenza di attualizzazione

L'articolo 2426 c. 1 n. 8 prescrive che occorre tenere conto del “fattore temporale” nella valutazione dei crediti. Per questo motivo è necessario che in sede di rilevazione iniziale del credito sia effettuato un confronto tra il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali ed i tassi di interesse di mercato. Qualora siano significativamente diversi il valore di iscrizione iniziale del credito è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri attualizzati al tasso di mercato, più gli eventuali costi di transazione. Se tuttavia le commissioni contrattuali e ogni altra differenza tra il valore iniziale ed il valore a scadenza non sono significativi, il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali dell'operazione può essere approssimato dal tasso di interesse nominale.

Rilevazione iniziale dei crediti non valutati al costo ammortizzato e non soggetti ad attualizzazione nel bilancio in forma abbreviata e nel bilancio delle micro-imprese

Nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. e nel bilancio delle micro-imprese redatto ai sensi dell'art. 2435-ter c.c., la valutazione dei crediti può essere effettuata al valore di presumibile realizzo, stanziando un apposito fondo svalutazione sulla base della stimata possibilità di recupero. Non vi è alcun obbligo di applicare il criterio del costo ammortizzato o di attualizzare le partite. Qualora l'effetto temporale sia rilevante vale a dire se l'operazione non matura interessi a tassi di mercato se non è addirittura infruttifera sarà opportuno incorporare gli interessi impliciti ed ammortizzarli attraverso l'uso dei risconti sulla scorta di quanto era suggerito dal precedente principio OIC 15.

Valutazione successiva dei crediti valutati al costo ammortizzato

La metodologia contabile da seguire è la seguente:

- determinare l'ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio o alla più recente data di rilevazione iniziale;
- aggiungere l'ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del credito;
- sottrarre gli incassi per interessi e capitale intervenuti nel periodo;
- sottrarre le svalutazioni al valore di presumibile realizzo e le perdite su crediti.

Alla chiusura dell'esercizio, il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo.



Chiarimento

Se i tassi di mercato si modificano non si ricalcola il tasso effettivo

Cambiamenti nei tassi di mercato

Se successivamente alla rilevazione iniziale, la società rivede le proprie stime di flussi finanziari futuri essa deve rettificare il valore contabile del credito per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati; la differenza tra il valore attuale rideterminato del credito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri ed il suo precedente valore contabile alla stessa data è rilevata a conto economico negli oneri o proventi finanziari.

Il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale non è successivamente ricalcolato a meno che il tasso di interesse contrattuale sia variabile e parametrato ai tassi di mercato. In tali circostanze i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato e il tasso di interesse effettivo è ricalcolato con decorrenza dalla data in cui gli interessi sono stati rilevati in base al contratto. Se invece il tasso di interesse nominale aumenta o diminuisce in modo prestabilito dalle previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono dovute a indicizzazioni legate a parametri di mercato (c.d. clausole di “step-up” o di “step-down”) non è necessario ricalcolare il tasso di interesse effettivo.

Cancellazione dei crediti

Il nuovo OIC 15 ha confermato che gli elementi di base per stabilire se un credito debba o meno rimanere iscritto in bilancio sono l'esistenza del diritto a ricevere flussi finanziari e, nel caso di trasferimento di tale diritto, l'esposizione ai rischi inerenti il credito stesso. Quando il credito si estingue o viene ceduto in un'operazione di cessione che trasferisce al cessionario sostanzialmente tutti i rischi inerenti lo strumento finanziario ceduto, il credito è cancellato dal bilancio. Nel caso in cui, invece, al trasferimento della titolarità del diritto non corrisponda il trasferimento dei rischi, il credito rimane iscritto in bilancio. Questo approccio, coerente con quello seguito nei principi contabili internazionali (IAS 39), ha il pregio di fornire al lettore del bilancio una più efficace rappresentazione del rischio inerente ai portafogli di crediti ceduti in operazioni che mantengono in capo al cedente i rischi del credito. Coerentemente con quanto disposto dai principi contabili internazionali, le operazioni di smobilizzo dei crediti che non comportano il trasferimento sostanziale di tutti i rischi inerenti il credito vengono rappresentate come operazioni di finanziamento.

Nota integrativa

Rispetto alla precedente versione sono state modificate le richieste di informazioni da riportare nella nota integrativa.

La nota integrativa dovrà contenere una descrizione delle politiche contabili adottate dall'entità per la rilevazione, misurazione, valutazione ed eliminazione dei crediti. Qualora il redattore si avvalga della esenzione decidendo di non applicare il criterio del costo ammortizzato o di non attualizzare un credito, questi dovrà illustrarlo nella nota integrativa.

Inoltre i crediti, il codice civile all'articolo 2427 c. 1 stabilisce che la nota integrativa contenga:

- la movimentazione intervenuta nell'esercizio relativamente ai crediti classificati fra le immobilizzazioni finanziarie;
- le variazioni nella consistenza dei crediti non immobilizzati;
- l'ammontare dei crediti relativi a operazioni con obbligo di retrocessione a termine;
- distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti di durata residua superiore a cinque anni;
- la ripartizione per area geografica.

Infine se rilevante per la comprensione del bilancio, la nota integrativa dovrà altresì indicare il tasso d'interesse effettivo applicato e la scadenza dei crediti, l'ammontare dei crediti le cui condizioni di pagamento siano state modificate, quantificandone il relativo effetto a conto economico, l'ammontare dei crediti dati in garanzia di propri debiti o impegni, l'ammontare degli interessi di mora inclusi nel saldo dei crediti scaduti (con separata indicazione di quelli ritenuti recuperabili e non), l'eventuale grado di concentrazione dei crediti, la natura dei debitori e la composizione dei "crediti verso altri".

Disposizioni di prima applicazione

Il D.Lgs. 139/2015 prevede la facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'inizio del primo esercizio iniziato il o successivamente al 1° gennaio 2016. Ne consegue che, ove i redattori del bilancio optino per l'applicazione del criterio del costo ammortizzato e per l'attualizzazione dei soli crediti sorti nel primo esercizio successivo a tale data, a partire da tale esercizio e fino alla completa estinzione delle partite creditorie preesistenti, nello stesso bilancio coesisteranno crediti contabilizzati secondo regole differenti. Viceversa, qualora i redattori del bilancio decidano di applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione a tutti i crediti, detta applicazione dovrà essere effettuata retroattivamente, ossia rideterminandone il saldo come se il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione fossero stati applicati fin dal loro riconoscimento iniziale. La differenza tra il valore dei crediti all'inizio dell'esercizio precedente, presentato per finalità comparative, rispetto a quello di prima applicazione delle modifiche al codice civile introdotte dal D.Lgs. 139/2015 (ossia l'esercizio presentato ai soli fini comparativi) e il corrispondente valore calcolato al costo ammortizzato (ed eventualmente attualizzato), dovrà essere rilevata fra gli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto, al netto del corrispondente effetto di fiscalità differita. Le voci di stato patrimoniale e di conto economico dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione saranno modificate per rappresentare i crediti e debiti come se la nuova disciplina fosse stata da sempre applicata.

OIC 16 | Immobilizzazioni materiali

Una nuova veste per tener conto delle novità della riforma

L'Organismo Italiano di Contabilità ha elaborato una nuova edizione dell'OIC 16, principalmente allo scopo di recepire gli effetti dell'eliminazione della sezione degli oneri e proventi straordinari dal conto economico e dell'introduzione della metodologia del costo ammortizzato e dell'attualizzazione introdotti dalla riforma contabile.

Il documento "rivisto" include anche le disposizioni per l'iscrizione iniziale delle immobilizzazioni materiali in

considerazione della riformulazione del principio della sostanza economica ai sensi del D.Lgs. 139/2015. A questo proposito infatti la nuova versione dell'OIC 16 esplicita in modo chiaro che le immobilizzazioni sono rilevate in bilancio alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene acquisito. Il riferimento alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici prevale sul trasferimento del titolo legale nel caso in cui le due date non dovessero coincidere.

In dettaglio



Chiarimento

Sul momento di rilevazione iniziale

Finalità, ambito di applicazione e definizioni

Nella versione attuale dell'OIC 16 è stato sottolineato che le immobilizzazioni materiali sono rilevate in bilancio nella data in cui avviene il **trasferimento dei rischi e benefici** (di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà). Se in virtù di specifiche clausole contrattuali non vi dovesse essere coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà prevale la data in cui è avvenuto effettivamente il trasferimento dei rischi e benefici. Nello svolgere tale analisi è indispensabile analizzare tutte le clausole contrattuali.

Classificazione

Il nuovo OIC 16 introduce chiarimenti in merito alla classificazione delle immobilizzazioni materiali nel bilancio in forma abbreviata. In particolare viene consentito di esporle nell'attivo dello stato patrimoniale in un'unica voce. Le stesse semplificazioni si applicano nel bilancio delle micro-imprese.

Rilevazione iniziale

Tra le novità di rilievo che potrebbero comportare impatti a bilancio si segnala il cambiamento nella rilevazione iniziale dell'immobilizzazione nei casi in cui la società applichi il metodo di valutazione del costo ammortizzato ed attualizzazione.



Chiarimento

Rilevazione resa coerente con l'applicazione del costo ammortizzato

Costo di acquisto

Nel caso di acquisto di cespiti con pagamenti dilazionati oltre i 12 mesi per i quali è rilevante il fattore temporale (pagamenti dilazionati senza interessi espliciti o con interessi al di sotto dei tassi di mercato), si rende necessario applicare il metodo del costo ammortizzato e il processo di attualizzazione. In questi specifici casi, il cespite è iscritto in bilancio al valore attuale dei futuri pagamenti contrattuali determinato ai sensi dell'OIC 19 *I debiti*.



Chiarimento

Se non si capitalizzano più gli oneri finanziari si applica OIC 29

Capitalizzazione oneri finanziari

È stata mantenuta la possibilità di capitalizzare gli oneri finanziari sui finanziamenti nei limiti del valore recuperabile del bene. È specificato che la capitalizzazione è consentita nei limiti della quota attribuibile ai beni in costruzione. Tale ammontare è determinato applicando un tasso di capitalizzazione ai costi sostenuti corrispondente alla media ponderata degli oneri finanziari netti relativi ai finanziamenti in essere durante l'esercizio. Rispetto alla precedente versione del principio è stato specificato che l'eventuale passaggio dalla capitalizzazione degli oneri finanziari alla imputazione direttamente a conto economico di tali oneri (o viceversa) costituisce un cambiamento di principio contabile e pertanto si applicano le disposizioni contenute nell'OIC 29.

Costi capitalizzabili nei limiti del valore recuperabile

È stato chiarito che per tutte le fattispecie di costi capitalizzabili quali costi di manutenzione straordinaria, oneri finanziari e di altra natura, esiste un limite del valore di capitalizzazione che non può eccedere il valore recuperabile.

Valutazioni, rilevazioni successive e casi particolari

Con riferimento ai criteri di misurazione delle immobilizzazioni materiali successivi alla rilevazione iniziale il nuovo OIC 16 introduce alcuni chiarimenti in particolare sulle politiche di ammortamento e la classificazione delle voci che prima erano incluse nella sezione dei proventi ed oneri straordinari.



Chiarimento

Introdotti chiarimenti in merito agli ammortamenti

Ammortamenti

In merito alla determinazione degli ammortamenti sono stati forniti alcuni chiarimenti, in particolare:

- il valore residuo dell'immobilizzazione deve essere rivisto periodicamente al fine di verificare che la stima iniziale sia ancora valida;
- il metodo a quote decrescenti si applica quando l'immobilizzazione è maggiormente sfruttata nella prima parte della vita utile;
- è possibile ammortizzare l'immobilizzazione materiale anche secondo il metodo per unità di prodotto;
- la circostanza che la vita utile di un'immobilizzazione sia indefinita non impedisce che l'immobilizzazione venga assoggettata ad un processo di ammortamento;
- eliminata la facoltà di non ammortizzare i fabbricati non strumentali.

Perdite e danni per eventi estranei all'attività imprenditoriale

Viene precisato che gli effetti economici di queste fattispecie devono essere rilevate nella voce B.14 *oneri diversi di gestione*.

Rivalutazioni di legge

È stato chiarito che le immobilizzazioni materiali possono essere rivalutate solo nei casi in cui la legge lo preveda o lo consenta. Inoltre è stato precisato che l'effetto netto della rivalutazione non costituisce un provento e deve essere iscritto tra le riserve di patrimonio netto salvo che la legge disponga diversamente.

Nota integrativa

Rivalutazione di legge

Il nuovo standard richiede di indicare l'importo della rivalutazione, al lordo e al netto degli ammortamenti e l'effetto sul patrimonio netto.

Gravami esistenti sulle immobilizzazioni

Con riguardo all'obbligo di informativa previsto dal novellato articolo 2427 del codice civile, la nota integrativa deve riportare il dettaglio delle ipoteche, privilegi e pegni nonché delle restrizioni o dei vincoli al libero uso dei cespiti in virtù dei contributi pubblici ricevuti.

Disposizioni di prima applicazione

Viene precisato che qualora la società applichi il criterio del costo ammortizzato retroattivamente anche gli eventuali effetti sulle immobilizzazioni materiali devono essere applicati retroattivamente.

Eventuali effetti derivanti da altre modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 16 possono essere rilevati in bilancio prospetticamente ai sensi dell'OIC 29. Pertanto le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzate in conformità al precedente principio.



OIC 20 | Titoli di debito

Anche i titoli di debito immobilizzati sono valutati con il criterio del costo ammortizzato

Con il nuovo OIC 20 è stata recepita l'introduzione del costo ammortizzato per la rilevazione iniziale e la valutazione successiva dei titoli di debito immobilizzati. Tuttavia il D.Lgs. 139/2015 non ha esteso ai titoli di debito l'obbligo previsto per i debiti ed i crediti di tener conto, nell'ambito della valutazione, del fattore temporale nell'ipotesi che gli interessi generati dai titoli di debito siano per definizione allineati al tasso di mercato. Come previsto dall'OIC 15 ed OIC 19, come si vedrà più avanti, anche nel caso dell'OIC 20 il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai titoli di debito detenuti in portafoglio per un periodo inferiore ai dodici mesi e ai titoli di debito detenuti durevolmente con costi di transazione o premi/scarti di sottoscrizione che non siano significativi.

Per le società che adottano il criterio del costo ammortizzato sono state eliminate le precedenti disposizioni sulla contabilizzazione di interessi, premi e scarti di sottoscrizione e di negoziazione perché già ricomprese nella metodologia di calcolo del costo ammortizzato.

Infine per quanto concerne le disposizioni di prima applicazione è stato previsto che gli effetti derivanti dall'adozione del criterio del costo ammortizzato possono essere rilevati prospetticamente e quindi ai titoli iscritti in bilancio a partire dalla data di prima applicazione (1° gennaio 2016). Tuttavia nel caso in cui l'impresa dovesse decidere di non avvalersi di tale facoltà, il criterio del costo ammortizzato deve essere applicato retroattivamente a tutti i titoli iscritti in bilancio alla data di prima applicazione.

In dettaglio

Finalità, ambito di applicazione e definizione

Il principio si occupa di disciplinare i titoli di debito e tratta in maniera specifica anche dei titoli strutturati, dedicando loro una disciplina coerente a quanto previsto nell'OIC 32.



Nuova regola

Per i titoli strutturati si chiama in causa l'OIC 32

Titoli strutturati

I titoli strutturati sono una fattispecie di contratto ibrido costituito dalla combinazione di un titolo (titolo primario) e di uno strumento finanziario derivato (derivato incorporato). Un titolo strutturato genera flussi finanziari diversi da quelli che avrebbero avuto luogo se non vi fosse ricompresa la componente derivativa. Il principio OIC 20 si occupa del trattamento contabile del titolo primario mentre lo scorporo e la successiva valutazione del derivato implicito è trattata nell'ambito dell'OIC 32.

L'OIC 20 fornisce inoltre le seguenti definizioni:

Tasso di interesse nominale

È il tasso di interesse contrattuale che applicato al valore nominale del titolo consente di determinare i flussi finanziari lungo tutta la durata del titolo.

Costo ammortizzato

È il valore a cui la attività o passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentata o diminuita dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità.

Tasso di interesse effettivo

È il tasso di interesse effettivo è il tasso interno di rendimento, costante durante la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale. I **flussi finanziari futuri** sono determinati tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali della transazione. Nel caso dei titoli di debito il tasso di interesse effettivo è calcolato al momento della rilevazione iniziale ed è poi utilizzato per la sua valutazione successiva.

Costi di transazione

Sono costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di una attività o di una passività finanziaria.

Classificazione

Immobilizzazioni e attivo circolante

È stato confermato che la classificazione dipende dalla destinazione del titolo di debito, considerando le caratteristiche dello strumento, la volontà della direzione aziendale e la capacità di detenere i titoli per un periodo prolungato.

Rilevazione iniziale

Titoli di debito

Nella versione 2016 dell'OIC 20 è precisato che i titoli di debito si iscrivono in bilancio quando avviene la consegna del titolo (data di regolamento).



Nuova regola

Introdotti i criteri di esonero in ossequio al principio della rilevanza

Costo ammortizzato

Viene chiarito che il criterio del costo ammortizzato non può essere applicato a quei titoli i cui flussi non siano determinabili (esempio titoli strutturati o irredimibili). Inoltre il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai titoli di debito detenuti in portafoglio per un periodo inferiore ai dodici mesi e ai titoli di debito detenuti durevolmente con costi di transazione o premi/scarti di sottoscrizione che non siano significativi.

Qualora si applichi il costo ammortizzato, i costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive ed ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza vengono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato in base al criterio del tasso di interesse effettivo che comporta che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del titolo. Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi attivi calcolati al tasso nominale di modo che il tasso di interesse effettivo possa rimanere un tasso di interesse costante lungo la durata del titolo da applicarsi al suo valore contabile.

Bilanci in forma abbreviata e micro-imprese

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto che è costituito dal prezzo pagato.

Valutazioni successive e casi particolari

Titoli immobilizzati

La versione 2016 dell'OIC 20, nella sezione dedicata alle misurazioni successive dei titoli di debito, si occupa di definire l'applicazione metodologica del criterio del costo ammortizzato. In particolare viene precisato che alla chiusura dell'esercizio, il valore dei titoli valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo.

La metodologia contabile da seguire è la seguente:

- determinare l'ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio o alla più recente data di rilevazione iniziale;

- b. aggiungere l'ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del titolo;
- c. sottrarre gli incassi per cedole intervenuti nel periodo;
- d. sottrarre le svalutazioni al valore di presumibile realizzo.



Nuova regola

La perdita di valore è connessa al valore attuale dei flussi finanziari attesi

Perdita di valore dei titoli immobilizzati

È stata dedicata una sezione per le perdite di valore dei titoli di debito immobilizzati. Ora il principio fa un preciso riferimento al fatto che la perdita di valore è determinata dalla differenza tra il valore contabile in assenza di riduzione di valore e il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si stima di non incassare, determinato utilizzando il tasso di interesse effettivo originario.

Titoli non immobilizzati

La nuova versione dell'OIC 20 prevede che i titoli non immobilizzati siano valutati al minore fra il costo ammortizzato ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Non è necessario adottare il metodo del costo ammortizzato.

Svalutazione di titoli non immobilizzati

Il nuovo OIC 20, come il precedente, dà indicazioni per la determinazione del valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato per i titoli di debito non immobilizzati. In considerazione del fatto che il codice civile non dà indicazioni circa l'identificazione del mercato di riferimento, il principio contabile stabilisce che la scelta del periodo temporale cui fare riferimento deve essere individuata con giudizio e precisa che si devono tenere in considerazione i seguenti elementi:

- il dato puntuale di fine esercizio, che pur costituendo un dato non influenzato da fattori soggettivi può essere influenzato da fattori esogeni relativi a situazioni transitorie riferibili a un singolo titolo, al mercato mobiliare nel suo complesso o alla variabilità dei volumi trattati;
- la media delle quotazioni passate, che costituisce secondo l'Organismo Italiano di Contabilità un dato scevro da perturbazioni temporanee e, dunque, maggiormente rappresentativo del valore desumibile "dall'andamento del mercato". In questo senso il principio contabile dispone che la media delle quotazioni passate sia riferita ad un periodo ritenuto congruo rispetto alle finalità valutative e suggerisce la media dell'ultimo mese di quotazione.

Qualora non esista un mercato di riferimento per la stima del valore di realizzazione si devono utilizzare tecniche valutative che consentono di individuare un valore espressivo dell'importo al quale potrebbe perfezionarsi una ipotetica vendita del titolo alla data di riferimento del bilancio. La stima tiene conto dell'andamento del mercato di riferimento per la vendita del titolo oggetto di valutazione.



Chiarimento

Chiarito che nei ripristini di valore si tiene conto del costo ammortizzato

Ripristino di valore

È chiarito che per i titoli di debito immobilizzati si procede al ripristino di valore del titolo nei limiti del costo ammortizzato determinato in assenza della svalutazione precedentemente apportata. Dunque, nel caso in cui vengano meno le ragioni che avevano indotto a rettificare il valore di libro dei titoli immobilizzati, si procede al ripristino di valore del titolo fino a concorrenza, al massimo, del costo originario, tenendo conto degli eventuali scarti o premi di sottoscrizione/negoziazione maturati e tenendo pertanto conto del costo ammortizzato.

Valutazione successiva nei bilanci in forma abbreviata e nelle micro-imprese

Per quanto riguarda i titoli immobilizzati è stato chiarito che i titoli rimangono iscritti al costo rilevato al momento dell'iscrizione iniziale. Tale costo non può essere mantenuto se il titolo alla data di chiusura dell'esercizio risulta durevolmente di valore inferiore al valore di costo. I titoli di debito, quotati o meno devono essere valutati singolarmente ossia attribuendo a ciascun di essi il costo specificatamente sostenuto. In caso di cessione di una parte del portafoglio titoli acquistato in date diverse e a prezzi diversi si fa riferimento al costo specifico. È tuttavia ammesso il ricorso al LIFO, FIFO o costo medio ponderato.

Nota integrativa

L'OIC 20, per i titoli immobilizzati e per i titoli non immobilizzati, prevede un'informativa simile nella parte generale e con delle specificità legate alla differente destinazione delle due voci.


Per quanto riguarda i titoli immobilizzati il principio richiede di spiegare:

- se c'è stata una perdita durevole di valore del titolo, le ragioni e gli elementi alla base della svalutazione;
- se invece c'è stato un ripristino di valore, gli elementi a supporto di tale operazione e l'ammontare della rivalutazione;
- il trattamento contabile del premio o dell'onere per il sottoscrittore e dello scarto di emissione;
- i titoli che hanno cambiato destinazione durante l'esercizio.

Relativamente ai titoli non immobilizzati l'OIC 20 prevede che la società illustri, oltre le informazioni generali anche la differenza, se significativa, tra il valore di bilancio e il valore corrente.

Disposizioni di prima applicazione

Viene precisato che il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato (deroga) ai titoli di debito iscritti in bilancio antecedentemente al 1° gennaio 2016; tale scelta va commentata in nota integrativa. Qualora la società non si avvalga di tale facoltà il criterio del costo ammortizzato deve essere applicato retroattivamente a tutti i titoli iscritti in bilancio antecedentemente al 1° gennaio 2016. Gli effetti derivanti dalla differenza tra il valore del titolo iscritto nel bilancio precedente ed il valore del titolo calcolato al costo ammortizzato all'inizio dell'esercizio di prima applicazione del costo ammortizzato deve essere imputato agli utili (perdite) a nuovo del patrimonio netto al netto dell'effetto fiscale.





OIC 21 | Partecipazioni

Eliminate dall'attivo le azioni proprie

L'OIC aggiornato tiene conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015; in particolare:

- è stata modificata la disciplina relativa alle azioni proprie; sono state eliminate le azioni proprie dall'attivo dello stato patrimoniale e inserita una voce di riserva negativa nel patrimonio netto. La disciplina delle azioni proprie è pertanto oggi trattata nell'ambito dell'OIC 28;
- sono state introdotte specifiche voci per tener conto dei rapporti con le società e le imprese sottoposte al controllo di controllanti.

È stata inoltre eliminata la previsione che consentiva la rilevazione dei dividendi già nell'esercizio di maturazione dei relativi utili quando il bilancio della controllata fosse stato approvato dall'organo amministrativo della stessa anteriormente alla data di approvazione del bilancio della controllante. In tal modo si è posto fine ad un'eccezione alla regola che prevede la rilevazione dei dividendi nell'esercizio in cui sorge il diritto a ricevere il dividendo; pertanto la controllante potrà solamente iscrivere il credito per dividendi nello stesso esercizio in cui sorge il relativo debito per la controllata.

In dettaglio

Finalità, ambito di applicazione e definizione

Il nuovo OIC 21 deve essere applicato da tutte le società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile e disciplina i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle partecipazioni, nonché le informazioni da presentare in nota integrativa. Alcuni aspetti sono al di fuori del suo ambito di applicazione perché sono disciplinati in specifici principi contabili. Più precisamente:

- per la disciplina delle azioni proprie bisogna ora far riferimento all'OIC 28;
- il trattamento delle partecipazioni espresse in moneta estera è contenuto nell'OIC 26;
- la valutazione delle partecipazioni con il metodo dell'equity (di cui al n. 4 dell'art. 2426 c.c.) è disciplinata dal OIC 17.

Classificazione



Chiarimento

Partecipazioni minori tra le immobilizzazioni

Immobilizzazioni e attivo circolante

È stato precisato che le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore ad un quinto del capitale della partecipata (un decimo se ha azioni quotate) sono classificate tra le immobilizzazioni finanziarie per presunzione non assoluta.

Imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Con riferimento alla classificazione delle partecipazioni è stata inserita una apposita linea di bilancio sia tra le immobilizzazioni che tra le attività che non costituiscono immobilizzazioni per rappresentare separatamente le partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti.

Joint venture

È stato chiarito che le partecipazioni in società a controllo congiunto (*joint venture*) debbano essere classificate nelle partecipazioni in imprese collegate.

Conto economico

I proventi dell'investimento in partecipazione costituiti dai dividendi sono rilevati nella voce C.15, con separata indicazione di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte a controllo di queste ultime. Ai fini della classificazione non rileva il fatto che la partecipazione sia iscritta nelle immobilizzazioni o nell'attivo circolante.



Nuova regola

Introdotti chiarimenti in merito alla rilevazione dei dividendi

Contabilizzazione dividendi

È stata eliminata la previsione che consentiva la rilevazione dei dividendi già nell'esercizio di maturazione dei relativi utili a condizione che il bilancio della controllata fosse stato approvato dall'organo amministrativo della stessa anteriormente alla data di approvazione del bilancio della controllante. In tal modo si è posto fine ad un'eccezione alla regola che prevede la rilevazione dei dividendi nell'esercizio in cui sorge il diritto a ricevere il dividendo. La controllante iscriverà il credito per dividendi nello stesso esercizio in cui sorge il relativo debito per la controllata.

Nota integrativa

Sono state aggiunte le seguenti indicazioni da fornire in nota:

- l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate e gli impegni assunti nei confronti delle società controllate, collegate nonché controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime
- nel caso di partecipazioni non immobilizzate, il mercato a cui si è fatto riferimento per comparare il costo;
- le motivazioni per cui gli organi amministrativi della partecipante considerano non durevole la perdita di valore, indicando gli elementi caratterizzanti dei piani/programmi che consentiranno il recupero delle perdite di valore incluso il tempo necessario per il loro recupero;
- gli ammontari significativi dei saldi e delle operazioni compiute con imprese sottoposte al controllo delle controllanti.

Disposizioni di prima applicazione

Eventuali effetti derivanti dai cambiamenti di principio che derivano dalla classificazione delle voci relative alle imprese sottoposte al controllo delle controllanti devono essere applicati retroattivamente mentre le altre modifiche previste dal nuovo OIC 21 devono essere rilevate prospetticamente. Pertanto le componenti delle voci riferite alle operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzate in conformità al precedente principio.



OIC 23 | Lavori in corso su ordinazione

Nessuna novità di rilievo per la contabilizzazione delle commesse

La nuova edizione dell'OIC 23 è stata modificata in modo lieve per tener conto delle novità introdotte dalla riforma contabile nonché un riordino del contenuto reso coerente con tutti gli altri principi contabili rinnovati.

Il nuovo standard, rispetto alla versione precedente, chiarisce meglio in che modo i criteri utilizzati per la valutazione delle rimanenze sono coerenti con i postulati di bilancio introdotti dal D.Lgs. 139/2015.

In particolare la nuova versione dell'OIC 23 esplicita meglio rispetto alla precedente versione che nel caso della commessa completata i ricavi ed il margine della commessa sono rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene realizzato.

Chiarisce inoltre alcuni vantaggi legati all'utilizzo del criterio della percentuale di completamento: soprattutto in termini di migliore rappresentazione dei ricavi in base al loro stato di avanzamento. Viene inoltre segnalata la necessità di adottare un sistema efficace di previsione e di rendicontazione interna; un sistema tale da assumere caratteristiche differenti a seconda del criterio di valutazione e delle metodologie applicative seguite.

Infine sono state previste delle regole di prima applicazione che cercano di facilitare al massimo la fase di transizione al nuovo principio. Infatti in molti casi il redattore del bilancio può scegliere di applicare il principio prospetticamente.

In dettaglio

Classificazione

Stato patrimoniale

La riforma 2016 richiede di indicare separatamente i crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti (C.II.5) in tale voce sono iscritti i crediti per fatture emesse per anticipi, acconti o corrispettivi acquisiti a titolo definitivo verso queste ultime. Mentre viene precisato che le **ritenute a garanzia** sono iscritte tra i "Crediti" ai sensi dell'OIC 15.

Nella voce D.6 **Acconti** del passivo si iscrivono le passività connesse ad acconti ed anticipi dai committenti. In questa voce confluiscono tutte le fatture di acconto inviate al committente fino alla fatturazione definitiva dei lavori. Solo in quel momento anticipi e acconti sono stornati dal passivo in contropartita alla rilevazione del ricavo nella voce A.1 *Ricavi delle vendite e delle prestazioni*.

Il principio dunque chiarisce che la rilevazione dei ricavi nella voce A.1 del conto economico avviene solo quando vi è la certezza che il ricavo maturato sia definitivamente riconosciuto all'appaltatore quale corrispettivo dei lavori eseguiti. La variazione dei lavori in corso su ordinazione, pari alla variazione delle rimanenze per lavori eseguiti e non ancora liquidati a titolo definitivo, rispettivamente all'inizio ed alla fine dell'esercizio, è rilevata invece nella voce A3 *Variazione dei lavori in corso su ordinazione*.

Nella voce dell'attivo dello stato patrimoniale C.II *Materie prime, sussidiarie e di consumo* devono essere iscritti i materiali acquistati per l'esecuzione dell'opera in attesa dell'impiego, che non costituiscono contrattualmente oggetto di corrispettivo.

Conto economico

Nella classe B si iscrivono i costi di commessa sostenuti per l'esecuzione dei lavori. Con riferimento a questi ultimi la nuova versione dell'OIC 23 contiene alcune precisazioni in merito a:

- costi diretti di commessa, che includono i costi di progettazione (se riferibili direttamente alla commessa) e quelli per studi specifici per la commessa;
- i costi indiretti che includono anche i costi di assicurazione;
- i costi generali, i costi amministrativi ed i costi di ricerca e sviluppo che sono imputabili se specificatamente addebitabili al committente sulla base delle clausole contrattuali;
- i costi per l'acquisizione di una commessa, inclusi quelli relativi alle partecipazioni a gare, che sono inclusi nei costi di commessa al ricorrere di determinate condizioni. Quali tra le altre:
 - specificità dei costi;
 - misurabilità e recuperabilità dei costi, etc.

Rilevazione iniziale

Nel nuovo principio contabile è stata confermata la precedente facoltà di scelta del metodo di valutazione delle opere in corso di realizzazione.

- per i lavori in corso su ordinazione di durata pluriennale si applica il metodo della percentuale di completamento quando sono soddisfatte determinate condizioni;
- se non si soddisfano le condizioni si applica il metodo della commessa completata.

Non sono cambiate le regole di valutazione ma si è provveduto solo ad una sistemazione più organica dei vari paragrafi in modo da rendere più agevole la lettura.

Rimane la facoltà di scelta per le opere di durata inferiore all'anno.

Valutazioni, rilevazioni successive e casi particolari



Chiarimento

Chiarite le modalità per i passaggi tra metodi di valutazione

Modifica dei criteri di valutazione e delle stime

Viene precisato che il passaggio dal criterio della percentuale di completamento al criterio della commessa completata (o viceversa) costituisce un cambiamento di principio contabile.

In caso di applicazione del criterio della percentuale di completamento, il passaggio da una metodologia per la determinazione dello stato di avanzamento dei lavori ad un'altra costituisce un cambiamento di stima. Il passaggio dalla capitalizzazione degli oneri finanziari all'imputazione direttamente a conto economico di tali oneri (o viceversa) costituisce un cambiamento di principio contabile. Viene effettuato un rinvio all'OIC 29 per le modalità di rilevazione di tali cambiamenti.


Nota integrativa

Per quanto riguarda le società che redigono il bilancio in forma ordinaria è stato precisato che la nota integrativa deve fornire evidenza degli impegni contrattualmente assunti per opere e servizi ancora da eseguire a fine esercizio.

Nel caso delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata viene segnalato che oltre alle garanzie ed impegni presi sulle commesse debbano essere indicati anche gli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale distintamente per ogni voce.

Disposizioni di prima applicazione

Viene precisato che gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 23 possono essere rilevati in bilancio prospetticamente ai sensi dell'OIC 29. Pertanto le componenti delle voci che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzate in conformità al precedente principio.



OIC 24 | Immobilizzazioni immateriali

Costi di ricerca non più capitalizzabili e ammortamento dell'avviamento in base alla vita utile

Nella nuova versione dell'OIC 24 vengono recepite le novità legislative connesse all'eliminazione, dalla voce dello stato patrimoniale B.I.2, dei riferimenti ai costi di ricerca e di pubblicità e alla modifica della norma relativa alla determinazione della vita utile dell'avviamento e dei costi di sviluppo. Sono state apportate modifiche che hanno comportato un generale riordino della tematica e un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali ma sono state introdotte anche alcune importanti novità in termini di valutazione delle attività immateriali, dei marchi ed altri diritti simili.

Più specificatamente l'introduzione del criterio del calcolo del costo ammortizzato ha comportato la eliminazione della capitalizzazione tra le immobilizzazioni immateriali dei costi di transazione sui finanziamenti che in base al nuovo OIC 19 devono essere inclusi nel calcolo del costo ammortizzato del relativo finanziamento.

Infine per quanto riguarda la vita utile dell'avviamento, il nuovo OIC 24 fornisce degli utili punti di riferimento da utilizzare per effettuare una stima attendibile del concetto di "utilizzazione limitata nel tempo" dell'avviamento e soprattutto per individuare i casi in cui la stima della sua vita utile possa risultare inattendibile. La novità, rispetto al passato, riguarda un'inversione nel processo di stima della vita utile dell'avviamento: mentre la precedente norma richiama la necessità di stimare la vita utile solo nei casi in cui il limite di 5 anni non ne fosse rappresentativo, il nuovo disposto dell'art. 2426 c.c. prevede che "in primis" sia determinata la vita utile dell'avviamento e solo quando questa non possa essere stimata attendibilmente si proceda all'ammortamento lungo un periodo di 10 anni.

Inoltre il nuovo OIC vieta la rideterminazione della vita utile dell'avviamento.

Finalità, ambito di applicazione e definizioni

Con l'eliminazione dei costi di ricerca e dei costi di pubblicità dallo schema dello stato patrimoniale, l'OIC 24 rimodula le definizioni di costo di ricerca e costo di sviluppo, eliminando il riferimento al costo di ricerca applicata.



Chiarimento

Precisate meglio le condizioni per individuare la fase di sviluppo

Sviluppo

È l'applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione.

La fase di sviluppo si identifica quando queste condizioni sono soddisfatte:

- è identificabile (ovvero è chiaramente definito) un prodotto o un processo al quale attribuire tali costi; in particolare il prodotto o il processo non deve riferirsi alla "gestione quotidiana o ricorrente";
- il progetto è realizzabile: generalmente ciò accade quando è stato svolto uno studio di fattibilità dal quale risulti la fattibilità tecnica del prodotto o del processo, confermata dall'intenzione della direzione di produrre e commercializzare il prodotto o utilizzare o sfruttare il processo;
- la società ha sufficienti risorse per completare, utilizzare e ottenere benefici da un'attività immateriale. Generalmente questo è dimostrato quando esiste un piano che illustra le necessarie risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo per la realizzazione del progetto/processo e la società è in grado di procurarsi tali risorse;
- la società è in grado di misurare in modo attendibile l'ammontare dei costi attribuibili ad ogni specifico progetto/processo da sviluppare;
- i costi sono recuperabili: la società deve avere prospettive di reddito in modo che i ricavi previsti siano almeno sufficienti a coprire i costi sostenuti e da sostenere.

Ricerca di base

La ricerca di base è «un'indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze e scoperte, scientifiche o tecniche, che si considera di utilità generica alla società. I costi per la ricerca di base sono normalmente precedenti a quelli sostenuti una volta identificato lo specifico prodotto o processo che si intende sviluppare».

Classificazione



Nuova regola

I costi di impianto e ampliamento comprendono la pubblicità quando questa è un costo di "start-up"

Costi di impianto e di ampliamento: costi di pubblicità

La versione 2014 dell'OIC 24 consentiva la capitalizzabilità dei costi di pubblicità quando erano riferiti ad operazioni non ricorrenti (ad esempio il lancio di una nuova linea produttiva o l'avvio di un nuovo processo produttivo diverso da quelli avviati nell'attuale core business) relative ad azioni dalle quali la società aveva la ragionevole aspettativa di importanti e duraturi ritorni economici risultanti da piani di vendita approvati formalmente dalle competenti funzioni aziendali. La modifica legislativa alla voce B.I.2 esclude la possibilità di una generica capitalizzazione dei costi di pubblicità; tuttavia il nuovo OIC 24 consente di capitalizzare tali costi tra quelli di impianto e di ampliamento. Pertanto, i costi di pubblicità precedentemente capitalizzati ai sensi della precedente versione dell'OIC 24, se soddisfano i requisiti ora stabiliti per la capitalizzazione dei costi di impianto e di ampliamento, possono essere riclassificati, in sede di prima applicazione, dalla voce B.I.2 alla voce B.I.1 vale a dire tra i costi di impianto e di ampliamento. I costi di pubblicità, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione tra i costi di impianto e di ampliamento in sede di prima applicazione del nuovo OIC 24 sono eliminati dalla voce B.I.2 dell'attivo dello stato patrimoniale e i relativi effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29.



Chiarimento

Chiariti i componenti dei costi di sviluppo

Costi di sviluppo

Il nuovo OIC 24 precisa che la voce B.I.2 *Costi di sviluppo* può comprendere:

- i costi per la progettazione, la costruzione e la verifica dei prototipi o modelli che precedono la produzione o l'utilizzo degli stessi;
- i costi per la progettazione di mezzi, prove, stampi e matrici concernenti la nuova tecnologia;
- i costi per la progettazione, la costruzione e l'attivazione di un impianto pilota che non è di dimensioni economicamente idonee per la produzione commerciale;
- i costi per la progettazione, la costruzione e la prova di materiali, progetti, prodotti, processi, sistemi o servizi nuovi o migliorati;

- i costi per l'applicazione della ricerca di base. I costi di ricerca applicata, capitalizzati in esercizi precedenti all'entrata in vigore del nuovo OIC 24, continuano ad essere iscritti nella voce BI2 Costi di sviluppo se soddisfano i criteri di capitalizzabilità.

Plusvalenze e minusvalenze da alienazione

È stato chiarito che le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalle alienazioni di immobilizzazioni immateriali sono iscritte nel conto economico rispettivamente nella voce A.5 *Altri ricavi e proventi* o nella voce B.14 *Oneri diversi della gestione*.

Bilancio in forma abbreviata e micro-imprese

Il nuovo OIC 24 sottolinea che nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate con la lettera maiuscola ed i numeri romani nell'articolo 2424. Inoltre nel conto economico del bilancio in forma abbreviata sono previsti ulteriori raggruppamenti. Le stesse semplificazioni di classificazione si applicano al bilancio delle micro-imprese.

Rilevazione e valutazione



Chiarimento

Nuove precisazioni per l'iscrizione dei beni immateriali

Beni immateriali

È stato modificato il paragrafo che delinea le caratteristiche di un bene immateriale infatti ora è precisato che i beni immateriali sono rilevati in bilancio quando tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte:

- è soddisfatta la definizione di bene immateriale;
- la società acquisisce il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dal bene stesso e può limitare l'accesso da parte dei terzi a tali benefici; e
- il costo è stimabile con sufficiente attendibilità

Per le società che applicano la disciplina del costo ammortizzato e dell'attualizzazione, nel caso in cui il pagamento sia differito rispetto alle normali condizioni di mercato, per operazioni similari od equiparabili, il bene immateriale è iscritto in bilancio al valore attuale dei futuri pagamenti contrattuali determinato ai sensi dell'OIC 19 *I debiti*.

Costo ammortizzato: altre immobilizzazioni immateriali

La riforma ha introdotto il criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti e dei debiti che prevede l'inclusione dei costi accessori e dei costi di transazione per la dilazione di pagamento nella determinazione del tasso di interesse effettivo. In passato questi costi potevano essere iscritti tra le "Altre immobilizzazioni immateriali".

Il nuovo OIC 19 *I debiti* non consente più la capitalizzazione ma prevede che i costi di transazione sui finanziamenti come ad esempio le spese di istruttoria, l'imposta sostitutiva dei finanziamenti a medio termine e l'eventuale imposta ipotecaria sono incluse nel calcolo del costo ammortizzato. Pertanto il nuovo OIC 24 elimina la possibilità di capitalizzare gli oneri accessori su finanziamenti dalla voce *Altre immobilizzazioni immateriali*.

Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese è prevista la possibilità di utilizzare i risconti attivi.



Nuova regola

È necessario stimare la vita utile dell'avviamento

Vita utile avviamento

Il D.Lgs 139/2015 ha modificato la disciplina relativa alla determinazione della vita utile dell'avviamento. Il novellato articolo 2426 c. 6 prevede infatti che «l'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni». La precedente formulazione del medesimo articolo prevedeva che «l'ammortamento dovesse essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. Era consentito ammortizzare l'avviamento per un periodo più lungo fino a vent'anni. Mentre le norme precedenti richiama la necessità di stimare la vita utile dell'avviamento solo nei casi in cui il limite di cinque anni non fosse rappresentativo, la nuova norma prevede che *in primis* sia determinata la vita utile dell'avviamento e solo quando questa non possa essere stimata attendibilmente si proceda all'ammortamento dell'avviamento lungo un periodo di dieci anni. In conclusione il vero elemento innovativo del novellato codice civile sta nell'esplicito richiamo alla necessità di effettuare una stima della vita utile e che essa risulti attendibile.

Ai fini del calcolo della vita utile dell'avviamento la società prende in considerazione le informazioni disponibili per stimare il periodo entro il quale è probabile che si manifesteranno i


benefici economici attesi. Nel processo di stima possono essere presi in considerazione i seguenti parametri:

- il periodo di tempo entro il quale la società si attende di beneficiare degli extra-profitti legati alle sinergie generate dalla operazione di aggregazione aziendali;
- il periodo di tempo entro il quale l'impresa si attende di recuperare in termini finanziari o reddituali, l'investimento effettuato (*payback period*) sulla base di quanto previsto formalmente dall'organo decisionale della società;
- la media ponderata delle vite utili delle principali attività (*core assets*) acquisite con l'operazione di aggregazione aziendale (incluse le immobilizzazioni immateriali).

La società può scegliere di non applicare le nuove disposizioni relative all'ammortamento dell'avviamento agli avviamenti iscritti precedentemente al 1 gennaio 2016 che pertanto continueranno ad essere contabilizzati in conformità alla precedente versione dell'OIC 24. Occorrerà tuttavia farne apposita menzione in nota integrativa.

La **Tavola 1** che segue illustra il processo decisionale da seguire per definire il periodo di ammortamento di un avviamento:

Tavola 1



Perdite di valore e ripristino

Qualora sussistano degli indicatori di perdita di valore le immobilizzazioni materiali e immateriali (incluso l'avviamento) devono essere sottoposte alla verifica della recuperabilità di valore ai sensi dell'OIC 9. Se il valore recuperabile è inferiore al valore contabile sarà necessario rilevare una svalutazione nella voce B10c del conto economico. L'OIC 24 precisa che non è possibile ripristinare la svalutazione rilevata sull'avviamento ai sensi dell'art. 2426 c.1 n.3 c.c. Inoltre l'OIC 24 vieta il ripristino di valore delle svalutazioni apportate ai costi di impianto e ampliamento e ai costi di sviluppo.

Nota integrativa

Bilancio in forma ordinaria

Tra le nuove disposizioni circa le informazioni da fornire in nota integrativa si segnalano le seguenti:

- la spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento e la menzione della facoltà, se utilizzata, di non modificare la vita utile degli avviamenti generati prima del 1 gennaio 2016;
- l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale con indicazione delle garanzie reali prestate;
- le modalità di determinazione della quota di costi generali di fabbricazione eventualmente oggetto di capitalizzazione;
- i criteri utilizzati per determinare la stima della vita utile dell'avviamento. Qualora la società non sia in grado di stimare attendibilmente la vita utile dell'avviamento la nota integrativa dà conto delle ragioni per cui non ha ritenuto possibile effettuare tale stima.

Disposizioni di prima applicazione


I costi di pubblicità precedentemente capitalizzati ai sensi della precedente versione dell'OIC 24, se soddisfano i requisiti ora stabiliti per la capitalizzazione dei costi di impianto e di ampliamento, possono essere riclassificati, in sede di prima applicazione, dalla voce B.I.2 alla voce B.I.1 vale a dire tra i costi di impianto e di ampliamento. I costi di pubblicità, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione tra i costi di impianto e di ampliamento in sede di prima applicazione del nuovo OIC 24 sono eliminati dalla voce B.I.2 dell'attivo dello stato patrimoniale e i relativi effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29.

I costi di ricerca applicata, capitalizzati in esercizi precedenti all'entrata in vigore della nuova versione dell'OIC 24 continuano, in sede di prima applicazione del nuovo principio ad essere iscritti nella voce B.I.2 *Costi di sviluppo* se sono soddisfatti i criteri di capitalizzabilità di questa categoria. I costi di ricerca capitalizzati in esercizi precedenti che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione sono eliminati dalla voce B.I.2 dell'attivo dello stato patrimoniale e i relativi effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29.

Anche gli effetti derivanti dalle disposizioni relative l'ammortamento dei costi di sviluppo sono applicati retroattivamente ai sensi dell'OIC 29 così come lo sono anche le disposizioni relative all'ammortamento dell'avviamento.

Qualora invece la società applichi il criterio del costo ammortizzato esclusivamente ai debiti sorti successivamente all'esercizio che inizia il primo gennaio 2016, continua a classificare i costi accessori al finanziamento nella voce altre immobilizzazioni immateriali e ad ammortizzare tali costi in conformità al precedente principio.

Tutte le altre modifiche possono essere applicate in modo prospettico.



Passivo



OIC 19 | Debiti

Costo ammortizzato in sostituzione del valore nominale

Anche la rilevazione contabile e la misurazione dei debiti iscritti nel bilancio delle imprese italiane saranno fortemente impattate dalla riforma contabile 2016. Il criterio del costo ammortizzato per i debiti sostituisce il valore di iscrizione al valore nominale con un ammontare che approssima il “*fair value*”. Criterio del costo ammortizzato significa anche utilizzare un criterio di ammortamento dei costi di transazione che non sia un mero ammortamento lineare ma che segue la logica del tasso di interesse effettivo. Inoltre in osservanza al principio generale della rilevanza il principio OIC 19 ha previsto che il criterio del costo ammortizzato e della connessa attualizzazione può non

essere applicato ai debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, nel caso di debiti con scadenza superiore ai dodici mesi, quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.

Segnaliamo infine un altro aspetto trattato dal nuovo OIC 19 e che a nostro avviso è stato particolarmente innovativo vale a dire le regole contabili relative alle modifiche dei termini contrattuali di un debito. A questo proposito infatti il nuovo principio stabilisce due trattamenti differenti delle differenze contabili che si generano a seconda che i termini contrattuali rinegoziati differiscano in modo sostanziale o meno.

In dettaglio

Finalità, ambito di applicazione e definizioni

Introdotte alcune definizioni per effetto dell'introduzione del costo ammortizzato:

- **tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali;** è il tasso che prende in considerazione tutti i flussi di cassa pagati tra le parti e previsti dal contratto (es. commissioni, pagamenti anticipati e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del debito), ma non considera i costi di transazione;
- **tasso di interesse effettivo:** è il tasso di interesse effettivo è il tasso interno di rendimento, costante durante la durata del debito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal debito e il suo valore di rilevazione iniziale. I flussi finanziari futuri sono determinati tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali della transazione che ha originato il debito incluse le scadenze previste di incasso e pagamento, la natura dei flussi finanziari (capitale o interessi) e la probabilità che l'incasso o il pagamento anticipato si verifichi quando è contrattualmente previsto. Essi non includono le perdite e le svalutazioni future dei debiti, salvo il caso in cui le perdite siano riflesse nel valore iniziale di iscrizione del debito in quanto acquistato ad un prezzo che tenga conto delle perdite stimate per inesigibilità;
- **costi di transazione:** includono gli onorari e le commissioni pagate a soggetti terzi (es. consulenti, mediatori finanziari e notai), i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti. I costi di transazione non includono premi o sconti sul valore nominale del debito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte.



Chiarimento

Chiarito il trattamento delle ristrutturazioni dei debiti iscritti con l'*amortized cost*

Ristrutturazione e rinegoziazione di debiti

Se l'operazione comporta una variazione sostanziale dei termini contrattuali del debito esistente o di parte dello stesso, si procede all'eliminazione del debito originario e la rilevazione di un nuovo debito. Se il debito è iscritto con il metodo del costo ammortizzato il nuovo OIC 19 stabilisce che si seguono le norme generali per l'iscrizione iniziale dei debiti valutati al costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione. La differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l'ultimo valore contabile del debito originario costituisce un utile o una perdita da rilevare a conto economico nei proventi o negli oneri finanziari e i costi di transazione sono rilevati a conto economico come parte dell'utile o della perdita connessa all'eliminazione. Quando l'operazione non comporta una variazione sostanziale di termini contrattuali non si procede con l'eliminazione del debito ma la società ricalcola il valore contabile del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale. La differenza tra il valore attuale rideterminato del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari. In tal caso i costi di transazione sostenuti rettificano il valore contabile del debito e sono ammortizzati lungo la durata dello stesso.

Classificazione



Nuova regola

Concesse alcune deroghe all'uso del costo ammortizzato

Stato patrimoniale

È stato chiarito che in base a quanto previsto dall'articolo 2426 c. 1 n.8 i debiti devono essere rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.

Il criterio del costo ammortizzato può (deroga facoltativa) non essere applicato ai debiti

- se si tratta di debiti sorti prima del 1° gennaio 2016;
- se gli effetti non sono rilevanti; generalmente sono irrilevanti se i debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi) ovvero se i costi di transazioni e gli *up-front fees* pagati dalle parti sono di scarso rilievo.

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

È stata inserita la voce D.11-bis dello stato patrimoniale che accoglie anche i debiti verso le imprese sottoposte al controllo delle controllanti; comunemente note come consociate. Queste imprese sono:

- le società controllate dalla controllante diretta e diverse dalle proprie controllate e collegate;
- le società controllate dalle controllanti indirette e diverse dalle proprie controllate e collegate.

Distinzione breve/lungo termine e covenants

Il nuovo OIC 19 continua a prescrivere che, ai fini della separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo, occorre tener conto sia della loro scadenza contrattuale o legale, anche di fatti ed eventi avvenuti entro la data di riferimento del bilancio che, in accordo con le previsioni contrattuali, possono modificare la scadenza originaria. Nel caso in cui il debitore decada dal beneficio del termine per effetto della violazione di una clausola contrattuale (ad esempio a seguito del mancato rispetto di un covenant) e questo succede entro la data di riferimento del bilancio, l'OIC 19 prescrive che il debito sia esposto tra i debiti a breve.

Rilevazione iniziale dei debiti valutati al costo ammortizzato



Nuova regola

Debiti al costo ammortizzato

I debiti devono essere rilevati secondo le regole di valutazione del costo ammortizzato e non più al loro valore nominale. Il criterio del costo ammortizzato è basato sul metodo del tasso di interesse effettivo.

Le principali caratteristiche del metodo dell'interesse effettivo sono le seguenti:

- il tasso d'interesse effettivo è il tasso che, applicato per attuare l'ammontare stimato dei flussi di cassa futuri (incassati o pagati) attesi lungo la durata del debito (o, ove opportuno, un periodo più breve), eguaglia il valore contabile netto del debito;
- la stima dei flussi di cassa futuri attesi lungo la durata del debito è effettuata considerando tutti i termini contrattuali previsti per il debito, ivi compresi, ad esempio, pagamenti anticipati, opzioni call, etc.;
- nel calcolo sono inclusi tutti gli oneri e i basis point previsti contrattualmente, i costi di transazione e gli eventuali premi o sconti.

La **Tavola 1** che segue mostra come, a fronte di un interesse periodico corrisposto in misura costante pari a 525.000 €, gli interessi rilevati a conto economico applicando il metodo del costo ammortizzato siano crescenti per effetto del progressivo incremento del debito più si avvicina la scadenza.

Tavola 1

Finanziamento a tasso fisso con rimborso a termine

Il 1.1.2016 la società sottoscrive un finanziamento della durata di 8 anni, di importo nominale pari a 15.000.000 €, sul quale corrisponderà un interesse nominale al 3,5% annuo posticipato. Il debito sarà rimborsato in un'unica soluzione al termine dell'ottavo anno (non vi è alcuna opzione di rimborso anticipato). All'atto della sottoscrizione la società sostiene costi incrementali direttamente attribuibili alla transazione di importo pari a 200.000 €.

Il valore di rilevazione iniziale del debito in bilancio è calcolato come segue:

Valore nominale del finanziamento passivo	15.000.000
Costi di transazione	200.000
Valore di rilevazione iniziale del finanziamento passivo	14.800.000

Il tasso d'interesse effettivo, ossia il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi di cassa in entrata a quello dei flussi di cassa in uscita è pari al 3,7%.

Esercizio	Interessi pagati	Interessi rilevati a conto economico	Costi di transazione	Valore contabile del debito
1 gennaio 2016				14.800.000
31 dicembre 2016	525.000	546.942	(21.942)	14.821.942
31 dicembre 2017	525.000	547.753	(22.753)	14.844.695
31 dicembre 2018	525.000	548.594	(23.594)	14.868.289
31 dicembre 2019	525.000	549.466	(24.466)	14.892.755
31 dicembre 2020	525.000	550.370	(25.370)	14.918.125
31 dicembre 2021	525.000	551.308	(26.308)	14.944.432
31 dicembre 2022	525.000	552.280	(27.280)	14.971.712
31 dicembre 2023	525.000	553.288	(28.288)	15.000.000
	4.200.000	4.400.000	(200.000)	



Nuova regola

I costi di transazione e gli aggi/disaggi si ammortizzano con il tasso effettivo

Costo ammortizzato in assenza di attualizzazione

L'OIC 19 stabilisce che i debiti non si attualizzano quando il contratto di finanziamento prevede tassi di interessi espliciti e in linea con i tassi di mercato. Se il tasso contrattuale differisce dai tassi di mercato il valore di iscrizione è il valore attualizzato in base al tasso prevalente sul mercato per un'operazione simile.

Il nuovo OIC 19 stabilisce che il valore di iscrizione iniziale dei debiti è rappresentato dal valore nominale al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il debito.

I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo che implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del debito. In applicazione del criterio generale di rilevanza il nuovo OIC 19 stabilisce che il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.



Nuova regola

Se il fattore temporale è rilevante il debito va attualizzato


Costo ammortizzato in presenza di attualizzazione

L'articolo 2426 c. 1 n. 8 prescrive che occorre tenere conto del "fattore temporale" nella valutazione dei debiti. Per questo motivo è necessario che in sede di rilevazione iniziale del debito sia effettuato un confronto tra il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali ed i tassi di interesse di mercato. Qualora il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, quest'ultimo deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal debito. In tal caso il valore di iscrizione iniziale del debito è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri rettificato dagli eventuali costi di transazione.

Una volta determinato il valore di iscrizione iniziale a seguito dell'attualizzazione, occorre calcolare il tasso di interesse effettivo, ossia il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del debito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal debito ed il suo valore di rilevazione iniziale. Tranne nel caso in cui il tasso di interesse contrattuale è variabile e parametrato ai tassi di mercato, se il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale successivamente si discosta dai tassi di mercato, esso non deve essere aggiornato. Nel caso dei debiti di natura finanziaria la differenza tra le disponibilità liquide ricevute e il valore dei flussi finanziari futuri è rilevata tra i proventi finanziari o tra gli oneri finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non suggerisca un differente trattamento.

La **Tavola 2** che segue illustra il processo decisionale da seguire per determinare l'applicazione del criterio del costo ammortizzato:

Tavola 2



Il processo di attualizzazione dei debiti



Nuova regola

Richiesta
l'attualizzazione se
i tassi di interesse
applicati sono
significativamente
diversi dai tassi di
mercato

I debiti commerciali con scadenza superiore a dodici mesi sui quali non siano corrisposti interessi o ai quali siano applicati tassi d'interesse significativamente diversi dai tassi d'interesse di mercato, dovranno essere rilevati inizialmente al valore attuale. Il valore di iscrizione è ottenuto attualizzando gli esborsi futuri (previsione dei flussi di cassa in uscita sulla base degli accordi contrattuali) al tasso d'interesse di mercato, con contropartita i relativi costi.

I debiti di natura finanziaria, invece, al momento della loro iscrizione iniziale daranno luogo alla rilevazione a conto economico, di proventi o oneri finanziari in misura corrispondente con la differenza emergente dall'attualizzazione al tasso di mercato. Ciò potrebbe accadere nei finanziamenti infragruppo nel caso in cui una società, dovesse decidere di erogare un finanziamento a tasso agevolato ad una propria controllata con l'intento di rafforzare il suo patrimonio.

La **Tavola 3** illustra il processo di attualizzazione.

Tavola 3

Finanziamento infragruppo a tasso non di mercato

Il 1 gennaio 2016, l'entità "A" sottoscrive un finanziamento della durata di 5 anni, di importo nominale pari a 3.000.000 € concesso dalla propria controllante, sul quale corrisponderà un interesse nominale fisso annuo pari a 1%. Il debito sarà rimborsato attraverso il pagamento di rate costanti annue posticipate, pari a 618.119 € annue. Alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento, il tasso di mercato risulta essere pari a 4%. Il finanziamento non contiene alcuna opzione di rimborso anticipato. La società controllante ha deciso di concedere un finanziamento ad un tasso inferiore a quello di mercato con lo scopo di rafforzare patrimonialmente la società controllata.

Poiché A ritiene che la differenza fra il tasso d'interesse desumibile dalle condizioni contrattuali, ossia, nella fattispecie, l'1%, e il tasso di mercato pari a 4%, sia significativa, attualizza il debito applicando il tasso di mercato, rideterminando il debito iniziale e il relativo piano di ammortamento così come esposto nella seguente tabella.

Esercizio	Rate pagate	Quota interessi (tasso di mercato 4%)	Quota capitale	Valore contabile del debito
1 gennaio 2016				2.751.758
31 dicembre 2016	618.119	110.070	508.049	2.243.708
31 dicembre 2017	618.119	89.748	528.371	1.715.337
31 dicembre 2018	618.119	68.613	549.506	1.165.831
31 dicembre 2019	618.119	46.633	571.486	594.344
31 dicembre 2020	618.119	23.775	594.344	-
	3.090.597	338.839	2.751.758	

Soluzione

In questa operazione di finanziamento il debito è iscritto inizialmente al valore di 2.751.758. Trattandosi di un finanziamento agevolato da parte della controllante, la differenza rispetto al valore nominale di 3 milioni è portato in aumento del patrimonio netto. Gli interessi passivi imputati al conto economico sono quelli in base al tasso di mercato (4%), incorporati dalla rata pagata annualmente.

Valutazioni, rilevazioni successive e casi particolari

Valutazione successiva dei debiti valutati al costo ammortizzato

Alla chiusura dell'esercizio, il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo.

L'ammortare del debito si determina nel modo seguente:

- determinare l'ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio o alla più recente data di rilevazione iniziale;
- aggiungere l'ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del debito;
- sottrarre i pagamenti per interessi e capitale intervenuti nel periodo.

Se successivamente alla rilevazione iniziale, la società rivede le proprie stime di flussi finanziari futuri essa deve rettificare il valore contabile del debito per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati; la differenza tra il valore attuale rideterminato del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri ed il suo precedente valore contabile alla stessa data è rilevata a conto economico negli oneri o proventi finanziari. Il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale non è successivamente ricalcolato a meno che il tasso di interesse contrattuale sia variabile e parametrato ai tassi di mercato. Quando il tasso di interesse nominale contrattuale è variabile e parametrato ai tassi di mercato, i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato e il tasso di interesse effettivo è ricalcolato con decorrenza dalla data in cui gli interessi sono stati rilevati in base al contratto. Nel ricalcolare il tasso di interesse effettivo, in alternativa all'utilizzo della curva dei tassi attesi, si può proiettare l'ultimo tasso disponibile. Se invece il tasso di interesse nominale aumenta o diminuisce in modo prestabilito dalle previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono dovute a indicizzazioni legate a parametri di mercato (c.d. clausole di "step-up" o di "step-down") non è necessario ricalcolare il tasso di interesse effettivo.



Nuova regola

In caso di estinzione anticipata il differenziale si imputa al conto economico

Estinzione anticipata del debito

Nel caso di estinzione anticipata di un debito a condizioni o in tempi non previsti nell'ambito della stima dei flussi finanziari futuri, la differenza tra il valore contabile residuo del debito al momento dell'estinzione anticipata e l'esborso di disponibilità liquide è rilevata nel conto economico tra i proventi o oneri finanziari. Ciò si applica anche nel caso di estinzione anticipata di un prestito obbligazionario.

Conversione di obbligazioni in azioni

I prestiti obbligazionari convertibili in azioni costituiscono un contratto ibrido composto da uno strumento finanziario derivato (derivato incorporato) e un contratto primario (contratto non derivato regolato a normali condizioni di mercato) pertanto lo strumento finanziario derivato incorporato (l'opzione di conversione in azioni) deve essere incorporato ai sensi dell'OIC 32 *Strumenti finanziari derivati*). Il contratto primario è trattato secondo il criterio del costo ammortizzato, come previsto dall'OIC 19.

Debiti pagabili con un'attività diversa dalle disponibilità liquide

I debiti consistenti nell'obbligazione di consegnare beni o servizi qualora siano stati originati da permuta sono esposti al valore di mercato di tali beni o servizi. La valutazione è effettuata a ciascuna data di bilancio e le eventuali modifiche ai valori sono imputate al conto economico.

Nota integrativa

La nota integrativa contiene una descrizione delle politiche contabili adottate dall'entità per la rilevazione, misurazione, valutazione ed eliminazione dei debiti. L'art. 2423 c. 4 c.c. esenta il redattore del bilancio dal rispetto degli obblighi rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro disapplicazione non abbia effetti significativi sulla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'entità. Qualora il redattore si avvalga di questa esenzione decidendo di non applicare il criterio del costo ammortizzato o di non attualizzare un credito o un debito, questi dovrà illustrarlo nella nota integrativa.

Per quanto riguarda i debiti, il codice civile, all'articolo 2427 c. 1, stabilisce che la nota integrativa contenga:

- le variazioni nella consistenza dei debiti;
- distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei debiti di durata residua superiore a cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni dell'entità;
- l'ammontare dei debiti relativi a operazioni con obbligo di retrocessione a termine;

- la suddivisione degli interessi passivi e oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, debiti verso banche e altri;
- l'indicazione del numero e dei diritti che attribuiscono le obbligazioni convertibili in azioni eventualmente emesse dall'entità;
- la ripartizione per scadenze dei finanziamenti effettuati dai soci dell'entità, con separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto ad altri creditori;
- la ripartizione per area geografica.

Se rilevante per la comprensione del bilancio, la nota integrativa dovrà altresì indicare il tasso d'interesse effettivo applicato, la scadenza e la modalità di rimborso dei debiti, le principali caratteristiche dei prestiti obbligazionari emessi, l'ammontare dei debiti le cui condizioni di pagamento siano state modificate, quantificandone il relativo effetto a conto economico, l'ammontare dei debiti assistiti da garanzia reale, la suddivisione dei debiti verso banche, la suddivisione tra debiti per anticipi su lavori da eseguire e acconti corrisposti a fronte di lavori eseguiti, l'eventuale riacquisto sul mercato di obbligazioni o altri titoli di debito emessi dall'entità e la composizione dei "altri debiti".

Bilancio abbreviato e micro-imprese

Nel bilancio in forma abbreviata e nel bilancio delle micro-imprese, relativamente ai debiti, il passivo dello stato patrimoniale espone solo la voce *D. Debiti*, nella quale devono essere separatamente indicati i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.


La misurazione dei debiti può essere effettuata al valore nominale, senza applicare il criterio del costo ammortizzato o l'attualizzazione. Nel caso di prestiti obbligazionari, gli aggi e i disaggi di emissione sono rilevati, rispettivamente, fra i risconti passivi e fra i risconti attivi. Gli eventuali costi di transazione iniziali e disaggi di emissione di prestiti obbligazionari, sono rilevati fra i risconti attivi e successivamente riconosciuti a conto economico a quote costanti lungo la durata del debito, rettificandone gli interessi passivi nominali.

Nella nota integrativa, le entità che redigono il bilancio in forma abbreviata dovranno fornire informazioni circa i criteri di misurazione e valutazione applicati, l'ammontare dei debiti di durata residua superiore a cinque anni e di quelli assistiti da garanzie reali su beni dell'entità, specificando la natura delle garanzie, e, nella circostanza in cui abbiano deciso di applicare il criterio del costo ammortizzato, dovranno illustrare questa scelta. In accordo con quanto previsto dall'art. 2435-ter c. 1 c.c., le micro-imprese sono esonerate dalla predisposizione della nota integrativa.

Disposizione di prima applicazione

In accordo con le disposizioni dell'art. 12 c. 2, del D.Lgs. 139/2015, i redattori del bilancio hanno la facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'inizio del primo esercizio iniziato il o successivamente al 1° gennaio 2016. Viceversa, qualora i redattori del bilancio decidano di applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione a tutti i debiti, detta applicazione dovrà essere effettuata retroattivamente, ossia rideterminandone il saldo come se il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione fossero stati applicati fin dal loro riconoscimento iniziale. La differenza tra il valore dei debiti all'inizio dell'esercizio precedente, presentato per finalità comparative e il corrispondente valore calcolato al costo ammortizzato (ed eventualmente attualizzato), dovrà essere rilevata fra gli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto, al netto del corrispondente effetto di fiscalità differita.

Il trattamento fin qui illustrato trova applicazione anche nel caso di società che redigono il bilancio in forma abbreviata o di micro-imprese che optino per l'applicazione del criterio del costo ammortizzato, nonché al primo bilancio ordinario predisposto da un'entità dapprima qualificata come micro-impresa ovvero che in precedenza rientrasse nei limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata.





OIC 25 | Imposte sul reddito

Eliminati i riferimenti alle componenti straordinarie

Le modifiche apportate al principio OIC 25 hanno riguardato principalmente gli aspetti di mera classificazione delle poste che prima erano considerate componenti straordinarie.

Il nuovo OIC 25 precisa inoltre che nella voce 20 del conto economico le imposte sul reddito dell'esercizio sono suddivise in quattro voci distinte: imposte correnti

(che accoglie le imposte dovute sul reddito imponibile dell'esercizio), imposte relative a esercizi precedenti (comprendenti di interessi e sanzioni), imposte differite e anticipate, e una voce specifica per i proventi da consolidato fiscale, che accoglie il compenso riconosciuto dalla consolidante alla consolidata, nell'ambito del consolidato fiscale, per il trasferimento alla consolidante delle perdite fiscali generate dalla stessa consolidata.

In dettaglio

Finalità, ambito di applicazione e definizione

Il principio non è stato modificato in modo significativo con riguardo alla finalità, ambito, applicazione ed alle definizioni che restano sostanzialmente quelle presenti nella precedente versione.

Imposte correnti

È stato ribadito che le imposte correnti rappresentano le imposte da computarsi sul reddito imponibile di un esercizio. L'ammontare delle imposte correnti (o dovute) non coincide generalmente con l'ammontare delle imposte di competenza dell'esercizio, in quanto, per effetto delle diversità tra le norme civilistiche e fiscali, i valori attribuiti ad un'attività o passività secondo i criteri civilistici possono differire dai valori riconosciuti a tali elementi ai fini fiscali.

L'aliquota media effettiva

L'aliquota media effettiva rappresenta l'incidenza dell'onere fiscale corrente sul risultato civilistico.

Onere fiscale teorico

L'onere fiscale teorico rappresenta il prodotto tra il risultato civilistico per l'aliquota fiscale applicabile (o aliquota ordinaria).

Classificazione



Nuova regola

Eliminati i riferimenti alla componente straordinaria

La sezione relativa alla classificazione e al contenuto delle voci risulta modificata per tener conto della eliminazione delle sezione E (proventi ed oneri straordinari) del conto economico.

La sezione relativa alla classificazione e al contenuto delle voci risulta modificata per tener conto della eliminazione delle sezione E (proventi ed oneri straordinari) del conto economico.

La voce 20 è stata suddivisa in quattro voci distinte:

- a. imposte correnti;
- b. imposte relative a esercizi precedenti;
- c. imposte differite e anticipate;
- d. proventi da consolidato fiscale.

Imposte relative ad esercizi precedenti

È stato chiarito le imposte sul reddito relative ad esercizi precedenti devono essere classificate nella voce 20.b del contro economico. La voce comprende altresì la differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti.

Imposte anticipate e imposte differite

È stato precisato che la voce 20.c di conto economico deve accogliere oltre agli accantonamenti anche gli utilizzi sia delle attività per imposte anticipate che i fondi stanziati per le imposte differite.

Proventi da consolidato fiscale

Nella voce 20.d si classifica il compenso riconosciuto dalla consolidante per il trasferimento delle perdite fiscali.

Bilancio in forma abbreviata e micro-imprese

È stato chiarito che sono possibili semplificazioni nelle voci di stato patrimoniale ma che lo schema di conto economico e classificazione delle imposte previste per i bilanci in forma ordinaria sono applicabili anche alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata ed alle micro-imprese.

Valutazioni e casi particolari



Chiarimento

Le imposte differite non si aggiornano

La valutazione dei crediti e dei debiti tributari (voci C.II.5-bis *Crediti tributari* e D.12 *Debiti tributari*) è effettuata secondo la disciplina generale prevista rispettivamente per i crediti nel principio contabile OIC 15 "Crediti" e per i debiti nell'OIC 19 "Debiti". Viene tuttavia in seguito precisato che le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite non sono aggiornate.

Variazione aliquota fiscale applicata

La società deve apportare adeguate rettifiche in caso di variazione dell'aliquota fiscale rispetto agli esercizi precedenti, se la norma di legge che varia l'aliquota è già stata emanata alla data di riferimento del bilancio. In tal caso le rettifiche alle attività per imposte anticipate e alle passività per imposte differite sono rilevate a conto economico a meno che tali attività e passività non si riferiscano a operazioni che in sede di rilevazione iniziale non hanno avuto effetto sul conto economico.

Nota integrativa

L'OIC 12 richiede di descrivere nell'informativa, oltre le consuete informazioni come ad esempio i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e le variazioni avvenute durante l'esercizio, anche le motivazioni in base alle quali la società non ha iscritto un fondo imposte pur in presenza di un contenzioso/i fiscale, gli effetti delle operazioni di riallineamento effettuate nell'esercizio e infine il rapporto tra l'onere fiscale corrente e il risultato civilistico.

Disposizioni di prima applicazione

Per quanto riguarda le regole di transizione, l'OIC 12 distingue tra le novità previste per la classificazione degli oneri e proventi straordinari e le altre novità introdotte: per le prime è prevista un'applicazione retrospettiva, per le seconde invece concede la facoltà di un'applicazione prospettica.



OIC 28 | Patrimonio netto

Cambio nelle voci di patrimonio netto

L'Organismo Italiano di Contabilità ha elaborato una nuova edizione dell'OIC 28 "Patrimonio netto" per tener conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015 che ha attuato la direttiva 34/2013.

La nuova versione dell'OIC 28 recepisce principalmente le novità legislative relative all'art. 2357-ter c.c.

Ai sensi del novellato articolo 2357-ter le azioni proprie non sono più iscritte nell'attivo patrimoniale della società con contropartita una riserva indisponibile di patrimonio netto, ma direttamente a riduzione del patrimonio netto attraverso una riserva negativa. Pertanto nella nuova versione dell'OIC 28, l'acquisto (e la vendita) di azioni proprie è considerato come un decremento o incremento di patrimonio netto senza rilevare nel conto economico le plusvalenze/minusvalenze da alienazione.

In dettaglio

Finalità, ambito di applicazione e definizione

Il nuovo OIC 28 disciplina i criteri per la rilevazione e la classificazione degli elementi che compongono il patrimonio netto nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

Riserve di utili

Le riserve di utili sono generalmente costituite in sede di riparto dell'utile netto risultante dal bilancio d'esercizio approvato, mediante esplicita destinazione a riserva.

Le riserve di utili si formano anche con la semplice delibera assembleare di non distribuzione degli utili conseguiti. In questo modo l'eventuale utile residuo è accantonato nella voce A.VIII *Utili (perdite) portati a nuovo* del passivo dello stato patrimoniale; ora l'OIC 28 chiarisce che tale residuo è una riserva di utili.



Nuova regola

La riserva negativa per azioni proprie: una nuova voce del patrimonio netto

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

La riserva accoglie, in detrazione del patrimonio netto, il costo di acquisto delle azioni proprie secondo quanto disciplinato dall'articolo 2357-ter c.c..

Formazione e variazione delle poste di patrimonio netto



Nuova regola
di registrazione
per le azioni proprie

Il nuovo OIC 28 tratta in modo dettagliato il tema delle azioni proprie in portafoglio. Le azioni proprie sono iscritte in bilancio al costo di acquisto a diretta riduzione del patrimonio netto tramite l'iscrizione di una riserva negativa A.X *Riserva negativa azioni proprie in portafoglio* la cui formazione è contemporanea all'acquisto di azioni proprie.

Nel caso in cui l'assemblea decida di annullare le azioni proprie in portafoglio, la società, a seguito della delibera assembleare, storna la voce A.X *Riserva negativa azioni proprie in portafoglio* e contestualmente riduce il capitale sociale per il valore nominale delle azioni annullate. L'eventuale differenza tra il valore contabile della riserva ed il valore contabile delle azioni annullate è imputata ad incremento o decremento del patrimonio netto.

Nel caso in cui l'assemblea decida di alienare le azioni proprie, l'eventuale differenza tra il valore contabile della voce A.X *Riserva negativa azioni proprie in portafoglio* e il valore di realizzo delle azioni alienate è imputata ad incremento o decremento di un'altra voce del patrimonio netto.



Nuova regola
Prestito
obbligazionario
convertibile si richiede
ora lo scorporo
del derivato implicito

Aumento del capitale sociale a seguito della conversione di un prestito obbligazionario convertibile

È stato precisato che il prestito obbligazionario convertibile include uno strumento finanziario derivato (opzione di conversione) che ai sensi dell'OIC 32 "Strumenti finanziari derivati" deve essere separato, valutato al *fair value* ed iscritto in una riserva di patrimonio netto. Tale riserva, che rappresenta in sostanza il diritto a partecipare al futuro aumento del capitale, non è soggetta a successive valutazioni e viene mantenuta nel patrimonio netto anche se il diritto di opzione scade senza essere esercitato. Per la disciplina contabile delle obbligazioni convertibili in azioni si rinvia all'OIC 19 "Debiti" e all'OIC 32 "Strumenti finanziari derivati".

Nota integrativa

In base al nuovo OIC 28 in nota integrativa devono essere aggiunte le seguenti informazioni: «il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative» mentre in base all'articolo 2427-bis c. 1 n. 1.b-*quater* c.c. viene richiesta una tabella che indichi i movimenti delle riserve di *fair value* avvenuti nell'esercizio.

Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle micro-imprese

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata con riferimento al patrimonio netto forniscono solo le informazioni di cui all'articolo 2427 c. 1 n. 1 c.c. «I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato» e le informazioni richieste dall'articolo 2427-bis c. 1 n. 1.b-*quater* c.c. «una tabella che indichi i movimenti delle riserve di *fair value* avvenuti nell'esercizio».

Disposizioni di prima applicazione

Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione alle operazioni relative all'acquisto, alienazione e annullamento di azioni proprie sono rilevati retroattivamente ai sensi dell'OIC 29.

Per quanto riguarda l'iscrizione della voce A.VII *Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi* si fa invece riferimento alle disposizioni di prima applicazione contenute nell'OIC 32 "Strumenti finanziari derivati".

Eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle altre modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 28 possono essere rilevati in bilancio prospetticamente ai sensi dell'OIC 29. Pertanto le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzate in conformità al precedente principio.



OIC 31 | Fondi per rischi e oneri e TFR

Il principio sui fondi subisce gli effetti della nuova disciplina sugli strumenti derivati

A seguito del recepimento della disciplina sugli strumenti derivati il nuovo principio contabile OIC 31 è stato modificato per tener conto di una specifica voce destinata alla rilevazione del *fair value* negativo per gli strumenti derivati nell'ambito dei fondi rischi e oneri.

Sono stati inoltre fatti altri interventi di revisione del principio contabile nell'ottica di incorporare nel principio alcune fattispecie di fondi rischi e oneri che erano disciplinate in altri principi contabili, come ad esempio i fondi per contratti onerosi di lungo termine in precedenza inseriti nell'OIC 13 "Rimanenze".

Infine come ultimo aspetto è importante sottolineare che con l'introduzione del concetto di attualizzazione per i debiti è stata eliminata la disposizione che precludeva l'attualizzazione dei fondi ed introdotto il concetto che nella stima si può tener conto dell'orizzonte temporale del presumibile esborso per quei fondi che hanno le caratteristiche di previsione di un esborso certo a lungo termine. La previsione è tuttavia facoltativa.

In dettaglio

Finalità, ambito di applicazione e definizione

L'OIC 31 definisce criteri per la rilevazione, la classificazione e la valutazione dei fondi per rischi e oneri e del TFR. Contiene le disposizioni per redigere la nota integrativa ed è applicabile dalle società che redigono il bilancio ai sensi del codice civile.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione i seguenti argomenti:

- fondi connessi con patrimoni destinati ad uno specifico affare (OIC 2 "Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare");
- fondi per oneri o perdite su lavori in corso su ordinazione (OIC 23 "Lavori in corso su ordinazione");
- fondi per imposte correnti, anche differite (OIC 25 "Imposte sul reddito").

Il principio contabile distingue i **fondi per rischi**, che sono passività di natura determinata ed esistenza probabile, dai **fondi per oneri** che sono passività di natura determinate ed esistenza certa, in cui è incerta la data di sopravvenienza e l'importo è stimato.

Classificazione e contenuto delle voci

Il nuovo OIC 31 ha introdotto o modificato alcune definizioni rispetto alla precedente versione.

Attività potenziali

Sono attività connesse a situazioni già presenti alla data di bilancio, la cui esistenza sarà confermata solamente all'avverarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti che non ricadono nell'ambito del controllo della società.



Nuova regola

Introdotta una nuova definizione tra i fondi rischi per strumenti finanziari derivati passivi

Fondi per rischi ed oneri per strumenti finanziari derivati passivi

La voce B.3 *Strumenti finanziari derivati passivi* accoglie gli strumenti finanziari derivati con *fair value* negativo alla data di valutazione (che sostituisce una sottovoce della classe B *Fondi per rischi ed oneri*).

Si ricorda che le nuove norme di legge introdotte dal DLgs 139/2015 contengono la previsione di misurare i derivati a *fair value* con contropartita il conto economico, se non si tratta di operazioni di copertura. Se il derivato ha *fair value* positivo è iscritto nell'attivo patrimoniale; se il *fair value* è passivo è iscritto tra i fondo per oneri e rischi.

Principali tipologie di Fondi per rischi ed oneri

Il contenuto della voce B.4 dello stato patrimoniale passivo è stato ampliato per accogliere due ulteriori tipologie di fondi rischi:

- i fondi per manutenzione e ripristino dei beni di azienda ricevuti in affitto;
- i fondi per contratti onerosi.



Chiarimento

Introdotti alcuni chiarimenti in merito ai fondi per rischi ed oneri

Per l'approfondimento di alcune tipologie più diffuse di Fondi per rischi ed oneri e di fondi per il trattamento di quiescenza si rimanda al contenuto dell'appendice che ora è parte integrante del principio OIC 31. In particolare sono state introdotte le seguenti modifiche:

- **Fondo rischi per garanzie prestate e Fondo crediti ceduti:** eliminato il riferimento ai conti d'ordine.
- **Fondi per operazioni e concorsi a premio:** è stato previsto che l'accantonamento al fondo debba essere rilevato esclusivamente nella voce B.13 del conto economico.
- **Fondo per il recupero ambientale:** Viene considerato un esempio specifico di fondo oneri per il ripristino ed è iscritto a seguito di novità in termini di norme o regolamenti in materia ambientale o contenziosi per violazione di tali norme. I costi per tale fondo devono essere accantonati quando è virtualmente certa una nuova disposizione legislativa che obbliga la società a sanare i danni arrecati o ci siano stati provvedimenti amministrativi o procedimenti giudiziari, salvo i casi in cui le contestazioni si ritengano infondate o il relativo esito negativo sia ritenuto improbabile.
- **Fondi per contratti onerosi:** Per contratto oneroso si intende quel contratto in cui la società si impegna a soddisfare un'obbligazione, i cui costi attesi sono superiori ai benefici che si suppone saranno conseguiti. I costi necessari per adempiere l'obbligazione contrattuale sono rappresentati dal minore tra il costo necessario per l'adempimento del contratto e il risarcimento del danno o la penale derivanti dalla risoluzione del contratto per inadempimento. In presenza di un contratto oneroso, la società deve rilevare in bilancio al momento dell'assunzione dell'impegno un accantonamento a fronte dell'obbligazione assunta. Tale accantonamento è iscritto a conto economico nella voce B.13 *Altri accantonamenti*.



Chiarimento

Viene chiarito che il bilancio in forma abbreviata espone i fondi rischi ed oneri in un'unica voce



Nuova regola

Eliminata la disposizione che precludeva l'attualizzazione dei fondi per rischi ed oneri



Nuova regola

Eliminato il riferimento alle componenti straordinarie di conto economico

Bilancio in forma abbreviata e micro-imprese

L'articolo 2435-ter c. 2 c.c. prevede che alle micro-imprese non sia applicabile la disciplina degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura contenuta nell'articolo 2426 c. 1 n. 11-bis c.c.. In presenza di strumenti finanziari derivati non di copertura, la società rileva un fondo rischi ed oneri. Nella valutazione del fondo la società può fare riferimento alle linee guida per la valutazione di un contratto derivato contenute nell'OIC 32.

Rilevazione iniziale

Attualizzazione

Sebbene il legislatore abbia espressamente previsto il modello dell'attualizzazione esclusivamente per i crediti e debiti iscritti in bilancio, si è ritenuto comunque opportuno chiarire che l'orizzonte temporale è uno degli elementi di cui si può tener conto nella stima di quei fondi oneri che hanno le caratteristiche di previsione di un esborso nel lungo periodo e che derivano da un'obbligazione legale certa. Ciò nei limiti in cui la stima dell'ammontare e della data dell'esborso siano attendibilmente stimabili. Per tali fondi oneri il valore del denaro connesso all'orizzonte temporale di lungo periodo può costituire un elemento rilevante della stima.

Tale previsione, applicabile ai soli fondi oneri, è stata prevista come facoltativa, proprio perché non in tutti i casi la stima del valore del denaro legato ad un lungo orizzonte temporale è un elemento rilevante.

Valutazioni, rilevazioni successive e casi particolari

Fondi eccedenti

Ora l'OIC 31 chiarisce che è necessario considerare la natura del rischio della passività originaria e, conseguentemente, qualora l'accantonamento fosse riferito all'attività caratteristica accessoria, l'eccedenza deve essere rilevata tra i componenti del conto economico riferite alla stessa area in cui era rilevato l'accantonamento originario.

Il nuovo principio contabile ribadisce che la sopravvenuta risoluzione od il positivo evolversi della situazione che aveva generato rischi ed incertezze in passato, può determinare che il fondo precedentemente iscritto risulti parzialmente o totalmente eccedente. In questo caso il principio contabile stabilisce che il relativo fondo si riduce o si rilascia di conseguenza.

La rilevazione contabile di un'eccedenza del fondo dunque dipende dalla natura del rischio o della passività che si intendevano coprire: in conto economico il componente positivo del reddito deve essere classificato nella medesima area (gestione caratteristica, accessoria e finanziaria) in cui negli esercizi precedenti era stato rilevato l'accantonamento al fondo rischi e oneri. Viene eliminato ogni riferimento alle componenti straordinarie di conto economico.

Nota integrativa

Il principio include in apposite sezioni le informazioni che devono essere fornite in nota sia con riferimento ai Fondi rischi che con riguardo al TFR. Inoltre sono illustrate anche le ipotesi di informativa richieste per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese.

Disposizioni di prima applicazione

Il principio stabilisce che gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 31 in tema di riclassificazione degli oneri e proventi straordinari sono applicati retroattivamente ai soli fini riclassificatori.

Eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle altre modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 31 possono essere rilevati prospetticamente ai sensi dell'OIC 29. Pertanto le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzate in conformità al precedente principio.



Altri aspetti



OIC 17 | Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto

Pochi impatti dal nuovo OIC 17

L'OIC ha aggiornato il principio contabile OIC 17 per tenere conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, che ha attuato la direttiva 2013/34/UE.

Nel dettaglio, la nuova versione dell'OIC 17, con riferimento alla sezione sul bilancio consolidato, recepisce l'introduzione delle novità connesse:

- all'inclusione del rendiconto finanziario tra i prospetti costitutivi del bilancio consolidato;
- all'introduzione nelle norme di legge del principio generale della rilevanza, secondo cui «non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta»;
- all'innalzamento dei limiti dimensionali al di sotto dei quali è concesso l'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato;
- alla possibilità di depositare presso il Registro delle imprese il bilancio consolidato della controllante estera (soggetta al diritto di uno Stato membro dell'Unione europea) in una lingua diversa da quella italiana quando è utilizzata una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale;
- all'introduzione normativa (già raccomandata in via interpretativa dal previgente OIC 17) della “data di acquisizione” o “della data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento” come opzioni per effettuare l'eliminazione delle partecipazioni contro la corrispondente frazione di patrimonio netto delle imprese controllate e determinare la differenza di annullamento;
- all'eliminazione della voce *Differenza da consolidamento*, sostituita dalla voce *Avviamento*;
- all'eliminazione della possibilità di imputare il residuo della differenza da annullamento positiva non allocabile sulle attività e passività separatamente identificabili e sull'avviamento della controllata a detrazione della riserva di consolidamento e, quindi, alla conseguente imputazione di tale residuo interamente a conto economico;
- all'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico;
- alle numerose novità normative che hanno interessato la nota integrativa consolidata.

Sono state infine previste regole di prima applicazione del nuovo principio contabile che cercano di semplificare la fase di transizione al nuovo principio contabile. Infatti, fatte salve le modifiche che devono essere applicate retroattivamente ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 139/2015, il redattore del bilancio può scegliere di applicare il nuovo principio contabile prospetticamente.

Finalità, ambito di applicazione e definizione

**Nuova regola**

Adeguati i limiti quantitativi per l'esenzione

Limiti quantitativi esonero

Adeguati i limiti quantitativi per l'esenzione dal bilancio consolidato alle norme di legge. Più specificatamente i nuovi limiti fissati per ottenere esonero dalla predisposizione del consolidato sono:

- 20.000.000 € nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
- 40.000.000 € nel totale dei ricavi delle vendite e prestazioni.

Resta invariato il parametro che si riferisce ai dipendenti (n. 250). Viene precisato che nel conteggio degli ammontari degli attivi e dei ricavi non si deve procedere alle eliminazioni intercompany. E stabilisce inoltre che questo esonero dimensionale non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate è un ente di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 39/2010.

**Nuova regola**

Il prospetto di rendiconto finanziario diventa obbligatorio

Struttura del bilancio consolidato

L'OIC 17 dispone che la composizione del bilancio consolidato è la seguente:

- stato patrimoniale consolidato;
- conto economico consolidato;
- rendiconto finanziario consolidato;
- nota integrativa consolidata.

Viene in particolare stabilito che il bilancio consolidato è il documento che prevede il consolidamento dei valori delle attività, delle passività, dei costi, dei ricavi e dei flussi finanziari delle imprese controllate direttamente ed indirettamente dalla controllante secondo il metodo del consolidamento integrale. Infine per quanto riguarda il rendiconto finanziario consolidato viene precisato che si applicheranno le regole previste dall'OIC 10 salvo gli specifici adattamenti richiesti in tema di consolidamento.

Semplificazioni delle voci rimanenze

Il nuovo OIC 17 prevede un apposito paragrafo che tratta di una semplificazione espositiva concessa nel consolidato per la voce *Rimanenze*; la classificazione prevista dal codice civile per le rimanenze distinte in materie prime, sussidiarie e materiali di consumo, prodotti in corso di lavorazione e semilavorati, prodotti finiti e merci, è effettuata nell'ottica del gruppo come se fosse un'unica impresa. Ciò può comportare la necessità che le classificazioni presenti nei singoli bilanci di esercizio delle imprese consolidate subiscano una diversa esposizione nel bilancio consolidato. Se le riclassificazioni comportano costi sproporzionati si può ovviare, facoltativamente, indicando le rimanenze sotto un'unica voce senza distinguere le singole sotto-voci.

**Chiarimento**

Definizione più chiara

Data di consolidamento

La data del consolidamento è la data in cui si calcola la differenza da annullamento per poi procedere all'imputazione di tale differenza. Ai sensi dell'art. 33 c. 1 del D.Lgs. 127/1991 la differenza di annullamento è calcolata «sulla base dei valori contabili riferiti alla data di acquisizione o alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento».

Costo di acquisto o costituzione di partecipazione e costi accessori

Il costo di acquisto o di costituzione di una partecipazione è costituito dal prezzo pagato, al quale sono aggiunti i costi accessori direttamente imputabili all'operazione di acquisto o di costituzione. I costi accessori del costo di acquisto di una partecipazione sono costituiti da costi direttamente imputabili all'operazione, quali, ad esempio, i costi di intermediazione bancaria e finanziaria, le commissioni, le spese e le imposte. Possono comprendere costi di consulenza corrisposti a professionisti per la predisposizione di contratti e di studi di convenienza all'acquisto.

Metodo del consolidamento integrale

Il metodo del consolidamento integrale prevede l'integrale inclusione nel bilancio consolidato delle attività, delle passività, dei costi, dei ricavi e dei flussi finanziari delle imprese appartenenti all'area di consolidamento, salve le elisioni dei saldi e delle operazioni tra imprese incluse nell'area di consolidamento. Ciascuna attività e passività si considera per la totalità del suo valore, ai fini del consolidamento.

Metodo del consolidamento proporzionale

Il metodo del consolidamento proporzionale prevede l'inclusione proporzionale nel bilancio consolidato delle attività, delle passività, e dei costi, e dei ricavi e dei flussi finanziari delle imprese sulle quali una delle imprese incluse nell'area di consolidamento esercita un controllo congiunto con soci non appartenenti al gruppo, considerando la sola parte del loro valore corrispondente alla quota di interessenza detenuta direttamente o indirettamente dall'impresa.

Metodo del patrimonio netto

Il metodo del patrimonio netto è il criterio di valutazione di una partecipazione di controllo o di collegamento con il quale il costo originario della partecipazione si modifica nei periodi successivi all'acquisizione della partecipazione per tener conto delle quote di pertinenza degli utili e delle perdite e altre variazioni del patrimonio netto della partecipata.

Area di consolidamento e classificazioni



Chiarimento

Precisati alcuni aspetti relativi alle esclusioni facoltative in ossequio al principio di rilevanza

Area di consolidamento

Il nuovo OIC 17 precisa che si includono nell'area di consolidamento tutte le entità sulle quali la capogruppo esercita il controllo, anche le imprese non costituite sotto forma di società di capitali.

Sono stati precisati alcuni aspetti relativamente alle esclusioni facoltative:

- irrelevanza della controllata - Quando il bilancio di una impresa controllata è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, essa può essere esclusa dall'area di consolidamento. Si procede tuttavia al consolidamento nel caso in cui più controllate, singolarmente irrilevanti, complessivamente considerate non siano più irrilevanti ai fini della corretta rappresentazione del gruppo nel suo complesso;
- gravi e durature restrizioni all'esercizio dei diritti della controllante;
- impossibilità ad ottenere le informazioni - quando non è possibile ottenere tempestivamente o senza spese sproporzionate le informazioni necessarie al consolidamento, l'impresa controllata può essere esclusa dall'area di consolidamento. L'art. 28 c. 2 lett. c), del D.Lgs. 127/1991 precisa che tale evenienza si può verificare solo "in casi eccezionali";
- quando una controllata è stata acquisita con l'esclusivo fine della vendita entro dodici mesi può essere esclusa dall'area di consolidamento. In tal caso essa è classificata nella voce dell'attivo circolante dello stato patrimoniale consolidato III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - 1) partecipazioni in imprese controllate non consolidate.



Chiarimento

La data di inclusione nel consolidato è la data di acquisizione del controllo

Data di primo consolidamento

È stato ribadito che, a livello di *best practice*, l'inserimento nel consolidato delle partecipazioni acquisite è effettuato alla "data di acquisizione del controllo" in quanto tecnicamente più corretta. Più nello specifico sono state inserite le seguenti precisazioni: la "data di acquisizione" nel consolidato coincide con la data in cui la controllante acquisisce il controllo dell'impresa controllata. La "data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento" coincide con la data di chiusura del primo bilancio consolidato che comprende l'impresa controllata. Nel caso in cui si utilizzi la data di acquisizione, la differenza da annullamento è calcolata sulla base del patrimonio netto contabile alla data di acquisizione del controllo. Ciò comporta che i risultati della controllata successivi all'acquisizione del controllo saranno rilevati nel conto economico del bilancio consolidato.

Nel caso in cui si utilizzi la data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento, la differenza da annullamento che si genera è misurata su un patrimonio netto che già incorpora i risultati di conto economico della partecipata tra la data di acquisizione e la data di consolidamento.



Nuova regola

Aggiunte nuove voci nei prospetti di stato patrimoniale e conto economico

Prospetti

Sono indicate alcune modifiche da apportare ai prospetti di stato patrimoniale, di conto economico e di rendiconto finanziario previsti dal codice civile:

- alla voce B.I.2 Eliminati i costi di ricerca e pubblicità;
- rispetto agli anni precedenti si deve eliminare la voce B.I.5-bis *Differenza di consolidamento* (cancellata dal nuovo OIC 17) e riclassificare gli importi alla voce B.I.5 *Avviamento*;
- alla voce B.III.1.d e B.III.2.d inserire rispettivamente le voci partecipazioni e crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- alla voce B.III.4 sostituire la voce azioni proprie con strumenti finanziari derivati attivi;
- alla voce C.II.5 inserire le voci crediti verso Imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- alla voce C.III.3-bis inserire le voci partecipazioni verso Imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- alla voce B.III.4 inserire la voce strumenti finanziari derivati attivi;
- nel passivo dello stato patrimoniale tra i Fondi per rischi e oneri (classe B) inserire una voce separata denominata B.3 *Strumenti finanziari derivati passivi* e la voce D.11-bis *Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti*.
- Tra le voci di patrimonio netto:
 - eliminata la voce *Riserva per azioni proprie in portafoglio*;
 - tra le *Altre riserve* (voce A.VII) inserimento della voce *Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi*;
 - Inserita la voce A.X *Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio*.

Nel conto economico sono state incluse specifiche voci per i proventi ed oneri relativi ad imprese sottoposte al controllo delle controllanti. Inserita una apposita voce che accoglie le rettifiche di valore di attività e passività finanziarie e le svalutazioni di strumenti finanziari derivati. Incluso un apposito schema contenente le voci del rendiconto finanziario consolidato.



Nuova regola

Dal 2016 la "differenza di consolidamento" è denominata "Avviamento"

Rilevazione iniziale - procedura di consolidamento

Allocazione della differenza positiva di annullamento e rilevazione dell'avviamento

Come in passato, se la differenza positiva di annullamento non viene interamente allocata sulle attività e passività separatamente identificabili il residuo è capitalizzato nelle immobilizzazioni immateriali. Dal 2016 la voce in cui classificare il residuo è l'avviamento, che in passato era denominato "Differenza di consolidamento". L'attribuzione del residuo della differenza da annullamento ad avviamento è effettuata a condizione che siano soddisfatti i requisiti per l'iscrizione dell'avviamento previsti dal principio OIC 24. Quindi se esiste un residuo della differenza da annullamento non allocabile sulle attività e passività e sull'avviamento della controllata, questo viene imputato a conto economico nella voce B.14 *Oneri diversi di gestione*.



Chiarimento

Disposizioni più chiare e precise

Trattamento contabile della differenza negativa da annullamento

Il nuovo OIC 17 precisa, come nella versione precedente, che la differenza negativa di annullamento viene imputata ove possibile a decurtazione delle attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile e alle passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione, al netto delle imposte anticipate da iscriversi a fronte dei minusvalori allocati. L'eventuale eccedenza negativa, se non è riconducibile alla previsione di risultati economici sfavorevoli, ma al compimento di un buon affare, si contabilizza in una specifica riserva del patrimonio netto consolidato denominata "riserva di consolidamento".

La differenza da annullamento negativa che residua dopo le allocazioni di cui al precedente paragrafo, se relativa, in tutto o in parte, alla previsione di risultati economici sfavorevoli, si contabilizza in un apposito "Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri" iscritta, nella voce del passivo *Fondi per rischi ed oneri*.

Il fondo è utilizzato negli esercizi successivi in modo da riflettere le ipotesi assunte in sede di sua stima all'atto dell'acquisto. L'utilizzo del fondo si effettua a prescindere dall'effettiva manifestazione dei risultati economici sfavorevoli attesi. L'utilizzo del fondo è rilevato nella voce di conto economico A.5 *Altri ricavi e proventi*. La differenza iniziale negativa da annullamento negativa in taluni casi può essere in parte riconducibile ad una "Riserva di consolidamento" e in parte ad un "Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri".

Valutazioni successive e casi particolari

L'OIC 17 disciplina con chiarezza i casi di aumento e diminuzione di quote con conseguente perdita o mantenimento del controllo. La disciplina prevista dall'attuale OIC 17 non si modifica rispetto alla precedente versione.



Chiarimento

Trattamento delle partecipazioni reciproche viene adeguato al trattamento delle azioni proprie previsto nell'OIC 28

Il trattamento contabile delle azioni proprie

Il nuovo OIC 17 si occupa del trattamento contabile delle azioni o quote della controllante detenute dalle controllate e precisamente dispone che se esistono partecipazioni reciproche, la società controllante considera nel bilancio consolidato le sue azioni o quote possedute dalla controllata inclusa nell'area di consolidamento come se fossero azioni proprie ed applica, per il relativo trattamento contabile, quanto previsto dall'OIC 28 "Patrimonio netto" ed include tali azioni in una riserva negativa di patrimonio netto consolidato.

L'acquisto di azioni proprie da parte di un'impresa controllata inclusa nell'area di consolidamento il cui capitale sociale è posseduto parzialmente da soci terzi (minoranze) produce effetti nel bilancio consolidato equivalenti ai casi sopra descritti di acquisto di ulteriori quote nella controllata o di cessione di partecipazioni senza perdita del controllo.

Patrimonio netto e risultato di esercizio corrispondenti alle interessenze dei terzi

Il nuovo OIC 17 precisa alcuni aspetti relativi alle quote di pertinenza di perdite o di utili in presenza di terzi di minoranza. Se al momento dell'acquisto di una partecipazione, l'interessenza di terzi consiste in un deficit, tale interessenza si valuta pari a zero e si riduce il patrimonio netto di pertinenza del gruppo, a meno che i soci di minoranza non si siano espressamente impegnati al ripianamento. Nell'elisione della partecipazione, ciò si riflette in un aumento della differenza da annullamento. Se in un momento successivo si generano utili di pertinenza dei terzi, tali utili sono contabilizzati a riduzione, fino a concorrenza, dell'avviamento iscritto in sede di allocazione della differenza di annullamento fino al totale recupero delle perdite inizialmente contabilizzate a incremento dell'avviamento.

Leasing

Se l'impresa muta il metodo di rappresentazione contabile delle locazioni finanziarie (da metodo patrimoniale a metodo finanziario e viceversa), gli effetti sono rilevati come un cambiamento di principio contabile ai sensi dell'OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio".

Nota integrativa



Nuova regola

Informazioni in nota maggiormente concise

Nella nota integrativa si indicano le seguenti informazioni, possibilmente in formato tabellare:

- l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate e gli altri impegni esistenti;
- l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o costo di entità o di incidenza eccezionali;
- per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
 1. il loro *fair value*;
 2. informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
- gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il *fair value* non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;
- le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;
- una tabella che indichi i movimenti delle riserve di *fair value* avvenuti nell'esercizio;
- il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;
- il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;
- la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato.

Novità contenute nella sezione “metodo del patrimonio netto”



Nuova regola

L'introduzione del patrimonio netto come variazione del criterio di valutazione comporta l'applicazione retroattiva

Finalità, ambito di applicazione e definizione


Il nuovo OIC 17 non introduce novità significative riguardanti il metodo del patrimonio netto rispetto alla versione precedente e precisa solo alcuni aspetti collegati alla variazione del criterio di valutazione. Più specificatamente il principio stabilisce che per la rilevazione e la presentazione in bilancio del cambiamento di principio contabile si applica l'OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio”, come se il metodo del patrimonio netto fosse da sempre stato applicato. Pertanto nell'esercizio in cui viene adottato il metodo del patrimonio netto, i relativi effetti sono contabilizzati sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso. Il residuo della differenza iniziale tra costo della partecipazione e valore del patrimonio netto contabile della partecipata è imputato alla *Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni*. L'applicazione retroattiva del metodo del patrimonio netto comporta, ai soli fini comparativi, la rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile. Pertanto, la società deve rettificare il saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio precedente ed i dati comparativi dell'esercizio precedente come se il nuovo principio contabile fosse sempre stato applicato.

Data di acquisizione

Ai fini del calcolo della differenza iniziale tra costo della partecipazione e valore del patrimonio netto della società partecipata nell'ambito del metodo del patrimonio netto, la data di acquisizione è quella tecnicamente da preferire ove siano disponibili le informazioni necessarie.

Disposizioni di prima applicazione

La nuova versione del principio stabilisce che gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 17 possono essere rilevati in bilancio prospetticamente ai sensi dell'OIC 29. Pertanto le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzate in conformità al precedente principio.





OIC 18 | Ratei e risconti

Eliminati i riferimenti agli aggi e disaggi di emissione

La nuova edizione dell'OIC 18 non ha subito cambiamenti rilevanti e le novità apportate alle disposizioni contabili sono piuttosto limitate: si è provveduto ad eliminare i riferimenti agli aggi e disaggi di emissione per le società che applicano il costo ammortizzato nella valutazione dei crediti, debiti e titoli di debito.

Nella riorganizzazione dei capitoli è stato trasferito nell'OIC 16, Immobilizzazioni materiali, il trattamento contabile del maxi-canone iniziale derivanti dai contratti di leasing, che in passato era disciplinato tra i "casi particolari". Inoltre sono state introdotte delle specifiche sezioni nel capitolo della nota integrativa per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese.

**Nuova regola**

Eliminato il riferimento agli aggi e disaggi di emissione

Finalità, ambito di applicazione e definizioni

Eliminato il riferimento agli aggi e disaggi di emissione

Nel nuovo OIC 18 è stata eliminato qualsiasi riferimento agli aggi e disaggi di emissione sui prestiti obbligazionari. Infatti questi ammontare non sono più oggetto di rappresentazione separata per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, dal momento che il loro valore è incluso nella rappresentazione dei debiti, dei crediti e dei titoli di debito al costo ammortizzato così come previsto rispettivamente dall'OIC 15 ed OIC 19.

L'OIC 19 infatti disciplina il trattamento contabile dei prestiti obbligazionari e degli eventuali aggi/disaggi di emissione che si manifestano quando il prezzo di emissione è, rispettivamente, sopra o sotto la pari. Rispetto al precedente trattamento che consentiva di ammortizzare tali valori attraverso un criterio lineare utilizzando il metodo dei "risconti" ora è stato eliminato il riferimento agli aggi e disaggi di emissione dalle voci D Ratei e risconti attivi e Ratei e risconti passivi dello stato patrimoniale. Infatti l'OIC 19 richiede che gli aggi/disaggi di emissione siano ammortizzati con il criterio del tasso di interesse effettivo, attraverso al misurazione ad amortized cost dei prestiti obbligazionari.

Si ricorda tuttavia che per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata il metodo del costo ammortizzato è facoltativo e pertanto, nel caso di prestiti obbligazionari gli aggi di emissione sono rilevati tra i risconti passivi nella classe E del passivo dello stato patrimoniale e i disaggi sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D dell'attivo dello stato patrimoniale.

Con riferimento alle microimprese, esse possono scegliere di non adottare il metodo del costo ammortizzato, in modo simile alle imprese che redigono il bilancio abbreviato. Si ricorda tuttavia che solo le società di capitali possono emettere questo titolo di debito: le società a responsabilità limitata (S.r.l) se previsto nello statuto, le società per azione (S.p.A) e le società in accomandita per azioni (Sapa). Il legislatore, nell'articolo 2483 del Codice Civile, non ha previsto limiti quantitativi per le S.r.l, ma possono essere offerti e sottoscritti, solamente, da investitori professionali (soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali).

**Nuova regola**

Eliminato il riferimento alle componenti straordinarie di conto economico

Classificazione

Conto economico

L'OIC 18 precisa ora che la contropartita nel conto economico dell'iscrizione di un rateo trova collocazione fra i proventi e i costi secondo la natura del rapporto economico; quella del risconto trova collocazione a rettifica dei correlati proventi e costi già contabilizzati. La rettifica così attuata produce la diretta riduzione dell'onere o del provento originariamente rilevato in modo che, nel conto economico, emerge la sola quota di competenza dell'esercizio. Non sono più riportati i riferimenti alla componente straordinaria di reddito.

Rilevazione iniziale e valutazioni successive

Ratei e risconti attivi


Il principio contabile ribadisce che con riferimento ai ratei e risconti attivi, occorre tener conto del valore di realizzazione. Se il valore di realizzazione è inferiore al valore contabile occorre rilevare una svalutazione nel conto economico.

La svalutazione sarà rilevata nella voce B.10.d o in alternativa D a seconda della natura dei ratei e risconti attivi.

Disposizioni di prima applicazione

Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle modifiche apportate alla precedente versione del principio in tema di riclassificazione degli oneri e proventi straordinari sono applicati retroattivamente ai soli fini riclassificatori.

Eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC18 possono essere rilevati in bilancio prospetticamente ai sensi dell'OIC 29. Pertanto le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzati in conformità al precedente principio.



OIC 26 | Operazioni, attività e passività in valuta estera

Nuove regole per la copertura del rischio cambio sulle operazioni programmate e gli impegni irrevocabili

La principale novità della nuova versione dell'OIC 26 ha riguardato la disciplina delle coperture del rischio di cambio di operazioni programmate altamente probabili o impegni irrevocabili attraverso strumenti finanziari non derivati. In particolare, è stata estesa la disciplina prevista per la contabilizzazione delle operazioni di copertura attraverso strumenti finanziari derivati di cui all'OIC 32 a tali operazioni, in quanto il rischio di cambio potrebbe essere coperto anche attraverso strumenti finanziari non derivati in valuta.

La revisione dell'OIC 26 è stata anche l'occasione per fornire alcune precisazioni su specifici punti; ad esempio è stato reso più esplicito il fatto che l'obbligo di valutazione al tasso di cambio vigente alla data di riferimento di bilancio sussiste soltanto per le poste che hanno natura monetaria.

In dettaglio



Nuova regola
Introdotta
la definizione di
stabile organizzazione

Finalità, ambito di applicazione e definizioni

Il nuovo OIC 26 definisce “valuta estera” qualsiasi moneta diversa dall'euro. Il principio contabile detta le disposizioni per rilevare, classificare e valutare le attività le passività e le operazioni espresse in valuta estera. Sono tuttavia osservate le regole contenute in altri principi quando disciplinano specifiche fattispecie relative alle attività, passività e operazioni in valuta estera.

Stabili organizzazioni

Le stabili organizzazioni all'estero sono strutture che tengono la propria contabilità in valuta diversa dall'euro (ad esempio, divisioni, filiali o succursali) la cui attività è integrata con quella della società che redige il bilancio.

Classificazione

L'art. 2424 c.c. non dà disposizioni specifiche per la classificazione delle attività e passività in valuta estera e pertanto la classificazione nello stato patrimoniale delle attività e passività in valuta è effettuata secondo i criteri da seguire per le singole attività e passività previsti dai relativi principi contabili OIC.

Utili e perdite su cambi

L'OIC 26 ribadisce chiaramente che nella voce C.17-bis *Utili e perdite su cambi* sono rilevati:

- gli utili e le perdite su cambi realizzati, derivanti dalla conversione di attività e passività in valuta regolata (cioè incassate o pagate) nell'esercizio, quale, ad esempio l'incasso di un credito;
- gli utili e le perdite su cambi non realizzati, derivanti dalla conversione di attività e passività in valuta non ancora regolata alla data di chiusura dell'esercizio.

Rilevazione iniziale e rilevazioni successive



Chiarimento

Chiariti i criteri di conversione

Il D.Lgs 139/2015 ha riformulato le disposizioni relative alla conversione delle poste in valuta estera, al fine di rendere più esplicito il fatto che l'obbligo di valutazione al tasso di cambio vigente alla data di riferimento del bilancio sussiste soltanto per le poste aventi natura monetaria. Mentre le attività e passività non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto.

Poste monetarie

Le poste monetarie sono convertite al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto. È necessario dare separata evidenza dell'effetto cambio. Ad esempio, nel caso di un credito in valuta, occorrerà: valutare il credito in base al costo ammortizzato, applicando quindi il criterio valutativo previsto dall'OIC 15 e, successivamente, convertirlo in base al tasso di cambio previsto, dando separata evidenza nel conto economico dell'effetto cambio, classificato nella voce C.17-bis *Utili e perdite su cambi*.



Chiarimento

Chiarita la applicabilità della disciplina della riserva utili su cambi

Riserva utili su cambi

L'OIC 26 non modifica le disposizioni del precedente principio contabile e conferma pertanto l'obbligo di presentare la movimentazione della riserva cambi richiesta dal codice civile. Il nuovo OIC 26 tuttavia precisa che la disciplina si applica all'utile netto (saldo positivo tra utili e perdite non realizzati) derivante dalla conversione di attività e passività monetarie in valuta al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio.

Casi particolari



Nuova regola

Nuova disposizione sulle operazioni programmate altamente probabili ed impegni irrevocabili

Copertura del rischio di cambio di operazioni programmate altamente probabili o impegni irrevocabili attraverso strumenti finanziari non derivati

Le disponibilità liquide in valuta estera, oppure i crediti e i debiti in valuta estera, possono essere designati come strumenti di copertura del rischio di cambio se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a. oggetto della copertura è una o più operazioni programmate altamente probabili o impegni irrevocabili denominati nella stessa valuta estera dello strumento di copertura così come definiti dal principio contabile OIC 32 "Strumenti finanziari derivati";
- b. all'inizio della relazione di copertura vi è una designazione e una documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi della società nella gestione del rischio di cambio della strategia nell'effettuare la copertura. La documentazione deve includere l'individuazione dello strumento di copertura, dell'elemento coperto, della natura del rischio coperto (ossia rischio cambio) e di come la società valuterà se la relazione di copertura soddisfa i requisiti di efficacia della copertura;
- c. la relazione di copertura si considera efficace verificando che gli elementi portanti: importo nominale, scadenza, variabile sottostante e data regolamento dei flussi finanziari corrispondano o siano strettamente allineati e il rischio di credito della controparte non sia tale da incidere significativamente sul valore dello strumento di copertura sia dello elemento coperto.



Chiarimento

Per le operazioni di copertura si fa riferimento anche all'OIC 32

A seguito della designazione, lo strumento di copertura è valutato al cambio *spot* ad ogni data di chiusura di bilancio e la variazione dell'esercizio è imputata alla voce A.VII *Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi*.

Al termine della copertura, il saldo della *Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi* è imputata, in contropartita alla voce di conto economico interessata dall'elemento coperto. Se l'operazione programmata o l'impegno irrevocabile comporta successivamente l'iscrizione in bilancio di un'attività o di una passività non finanziarie l'importo della riserva è portato a rettifica o integrazione del valore dell'attività (nei limiti del valore recuperabile) o della passività.

La società deve cessare prospetticamente la contabilizzazione di copertura dei flussi finanziari se e soltanto se:

- lo strumento di copertura è ceduto;
- la copertura non soddisfa più i criteri per la contabilizzazione di copertura;
- in una copertura di un'operazione programmata, l'operazione programmata non è più altamente probabile.

Se cessa la contabilizzazione delle operazioni di copertura per la copertura di flussi finanziari, l'importo accumulato nella *Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi* rimane nella riserva fino al verificarsi dei flussi finanziari futuri se si prevede che tali flussi si verificheranno. L'importo accumulato nella riserva sarà rilasciato a conto economico nella voce *Utili/perdite su cambi* se non si prevede si verifichino più i flussi finanziari futuri o non è probabile che la società realizzerà gli utili/perdite su cambi sospesi a riserva.

Nota integrativa

Il nuovo OIC 16 richiede di indicare le seguenti informazioni nella nota integrativa:

- i criteri applicati nella conversione dei valori non espressi all'origine in euro;
- le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo, nonché, per le voci del patrimonio netto, la loro formazione e il loro utilizzo;
- gli eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatisi successivamente alla chiusura dell'esercizio;
- le voci di patrimonio netto devono essere indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Nel fornire le informazioni la nota integrativa indica l'ammontare degli utili e delle perdite non realizzato su cambi, nonché la relativa articolazione per valuta di riferimento quando la conoscenza di tale informazione sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Società che redigono il bilancio in forma abbreviata e micro-imprese

Le nuove regole previste dall'OIC 26 sono applicabili anche dalle società che redigono il bilancio in forma abbreviata mentre il nuovo OIC 26 esclude che le micro-imprese possano applicare le regole contabili previste per le coperture del rischio cambio di operazioni programmate altamente probabili o impegni irrevocabili attraverso strumenti finanziari non derivati.



Chiarimento

Le operazioni di copertura cambi si rilevano in modo retrospettivo

Disposizioni di prima applicazione

Gli effetti che derivano dall'applicazione delle modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 26 possono essere rilevati in bilancio prospetticamente ai sensi dell'OIC 29. Pertanto le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzate in conformità al precedente principio.

Il principio tuttavia sottolinea che le operazioni di copertura dei rischi di cambio devono essere applicate in modo retrospettivo. Si deve pertanto fare riferimento sia all'OIC 29 sia all'OIC 32.





OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Introduzione

Cambiamenti di principi contabili e correzioni di errori imputati al patrimonio netto di apertura e non più al conto economico: questa è la principale novità contenuta nel nuovo OIC 29 che allinea il trattamento contabile di queste operazioni alle disposizioni contenute nei principi contabili internazionali (IAS 8).

Dunque l'impatto della Riforma contabile 2016 non transita dal conto economico bensì si accumula in una riserva del patrimonio netto, preferibilmente l'avanzo utili. Ma le novità non si fermano qui. Contrariamente al passato ora l'OIC 29 richiede anche di adattare i dati comparativi, modificando i valori dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario dell'esercizio precedente, come se la riforma fosse stata già in vigore a partire dall'inizio del 2015.

L'OIC 29 consente anche un approccio "prospettico" qualora vi sia l'impossibilità o l'eccessiva onerosità nel determinare gli effetti pregressi relativi a un cambiamento di principio contabile (obbligatorio o volontario) o alla correzione di errore.

L'OIC 29 tratta anche l'argomento degli eventi successivi che, secondo le disposizioni del codice civile, non si indicano più nella Relazione sulla gestione ma in nota integrativa.

Cambiamenti di principi contabili

Nella nuova versione dell'OIC 29 è stata riformulata la disciplina della determinazione degli effetti del cambiamento di principio contabile. Viene in particolare stabilito che un cambiamento di principio contabile è ammesso solo se è richiesto da nuove disposizioni legislative o segue all'introduzione di un nuovo principio (cambiamenti obbligatori di principi contabili) ovvero è adottato per una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni della società (cambiamenti volontari di principi contabili).



Nuova regola

Gli effetti non sono imputati a CE ma al patrimonio netto di apertura

Cambiamento di principio contabile

Ora l'OIC 29 chiarisce che un cambiamento obbligatorio di principio contabile deve essere contabilizzato in base alle disposizioni transitorie che in genere sono previste dalla legge o dal nuovo principio contabile e, in mancanza, dalle norme contenute nell'OIC 29. È lo stesso principio che successivamente stabilisce che gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono determinati retroattivamente. Ciò comporta che il cambiamento di un principio contabile è rilevato nell'esercizio in cui viene adottato il nuovo principio contabile e i relativi effetti sono contabilizzati sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso. Di solito la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo.



Nuova regola

Restatement dei dati comparativi

Presentazione dei dati comparativi

L'OIC 29 chiarisce che l'applicazione retroattiva di un nuovo principio contabile comporta, ai soli fini comparativi, la rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile. Pertanto, la società deve rettificare il saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio precedente ed i dati comparativi dell'esercizio precedente come se il nuovo principio contabile fosse sempre stato applicato.

Impraticabilità

Quando, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non è fattibile determinare l'effetto di competenza dell'esercizio precedente, o ciò risulti eccessivamente oneroso, la società non deve presentare i dati comparativi rettificati. Pertanto la società si limita ad applicare il nuovo principio contabile al valore contabile delle attività e passività all'inizio dell'esercizio in corso, ed effettua una rettifica corrispondente sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso. Quando, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non è fattibile calcolare l'effetto cumulato pregresso del cambiamento di principio o la determinazione dell'effetto pregresso risulti eccessivamente onerosa, la società applica il nuovo principio contabile a partire dalla prima data in cui ciò risulti fattibile. Quando tale data coincide con l'inizio dell'esercizio in corso, il nuovo principio contabile è applicato prospetticamente.

Informativa in nota

Il nuovo OIC 29 richiede che in nota siano illustrati:

- le motivazioni alla base del cambiamento del principio contabile;
- gli effetti del nuovo principio contabile sulle voci di stato patrimoniale e di conto economico dell'esercizio in corso.



Chiarimento

In caso di incertezza si adottano le regole per i cambiamenti di stima

Cambiamenti di stime

Il nuovo OIC 29 non contiene modifiche rilevanti nella sezione dedicata ai cambiamenti di stima. Ora però il nuovo documento esplicita che quando è difficile stabilire se si è in presenza di un cambiamento di stima o di un cambiamento di principio contabile, il cambiamento è trattato come cambiamento di stima.

Inoltre il nuovo OIC 29 richiede che gli effetti del cambiamento di stima sono classificati nella voce di conto economico relativa all'elemento patrimoniale oggetto di stima.

Correzione di errori

Errori rilevanti

È confermato che un errore deve essere considerato come rilevante se può, individualmente o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. Per valutare la rilevanza dell'errore è necessario prendere in considerazione sia la magnitudo che la natura dell'errore e tenere in considerazione anche le circostanze che lo hanno determinato.



Chiarimento

Precisato il momento di correzione dell'errore

Momento della rilevazione contabile

Ora l'OIC 29 conferma che un errore è rilevato nel momento in cui si individua una non corretta rappresentazione qualitativa e/o quantitativa di un dato di bilancio e/o di una informazione fornita in nota integrativa e nel contempo sono disponibili le informazioni ed i dati per il suo corretto trattamento.



Nuova regola

Effetti sul patrimonio netto di apertura

Criterio di contabilizzazione dell'errore

La correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore. Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo. Tuttavia, la rettifica può essere apportata a un'altra componente del patrimonio netto se più appropriato.

La correzione di errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata nel conto economico dell'esercizio in cui si individua l'errore.



Nuova regola

Adeguamento dei dati comparativi

Presentazione dei dati comparativi

L'OIC 29 ora precisa che la società, ai soli fini comparativi, deve correggere gli errori rilevanti effettuati negli esercizi precedenti retroattivamente nel primo bilancio dopo la loro individuazione come segue:

- se l'errore è stato commesso nell'esercizio precedente, rideterminando gli importi comparativi per l'esercizio precedente; o
- se l'errore è stato commesso prima dell'inizio dell'esercizio precedente, rideterminando i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto dell'esercizio precedente.

Nota integrativa

Le società che redigono il bilancio in forma ordinaria devono fornire informazioni di dettaglio nel caso abbiano, nel corso dell'esercizio, cambiato un principio contabile, corretto un errore oppure effettuato un cambiamento rilevante nelle stime.

Cambiamenti di principi contabili

Nel caso di cambiamenti di principi contabili, volontari o obbligatori, è richiesto dall'OIC 29 la seguente informativa:

- le motivazioni alla base del cambiamento di principio contabile;
- gli effetti del nuovo principio contabile sulle voci di stato patrimoniale, di conto economico e del rendiconto finanziario dell'esercizio in corso e di quello precedente;
- le motivazioni nel caso non si sia adottato l'approccio retrospettivo.

Correzioni di errori

L'art. 2423-ter, c. 5, c.c. prevede l'adattamento delle voci dell'esercizio precedenti non comparabili; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Nota integrativa



Nuova regola

Informazioni in nota maggiormente concise

Le società che redigono il bilancio in forma ordinaria devono fornire informazioni di dettaglio nel caso abbiano, nel corso dell'esercizio, cambiato un principio contabile, corretto un errore oppure effettuato un cambiamento rilevante nelle stime.

Cambiamenti di principi contabili

Nel caso di cambiamenti di principi contabili, volontari o obbligatori, è richiesto dall'OIC 29 la seguente informativa:

- le motivazioni alla base del cambiamento di principio contabile;
- gli effetti del nuovo principio contabile sulle voci di stato patrimoniale, di conto economico e del rendiconto finanziario dell'esercizio in corso e di quello precedente;
- le motivazioni nel caso non si sia adottato l'approccio retrospettivo.

Correzioni di errori

L'art. 2423-ter, c. 5, c.c. prevede l'adattamento delle voci dell'esercizio precedenti non comparabili; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Nel caso di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti l'OIC 29 richiede che la nota integrativa illustri:

- la descrizione dell'errore commesso;
- l'ammontare della correzione operata per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico interessata;
- le motivazioni nel caso non si sia adottato l'approccio retrospettivo.

Cambiamenti di stime

L'art. 2427 c.c. non prevede specifiche informazioni nella nota integrativa per i cambiamenti di stima; tuttavia l'OIC 29 ritiene necessaria la seguente informativa, laddove il cambiamento di stima non sia originato dai normali aggiornamenti delle stime.

- le ragioni del cambiamento;
- il criterio di determinazione degli effetti del cambiamento di stima ed il metodo utilizzato in tale determinazione;
- l'effetto del cambiamento e la relativa incidenza fiscale.



Nuova regola

Spostata l'informativa dalla relazione sulla gestione alla nota integrativa

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Così come accadeva nella precedente versione dell'OIC 29 sono state distinte le due categorie di fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio. I fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio e quelli che non devono essere recepiti. Sono altresì illustrati anche i fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.

Questa informativa, che prima era fornita nella relazione sulla gestione, ora deve essere illustrata in nota integrativa.





OIC 32 | Strumenti finanziari derivati

Una disciplina specifica per la contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati e le operazioni di copertura

La riforma contabile introdotta con il decreto legislativo 139/2015 ha previsto, per le società che redigono i bilanci secondo le norme del codice civile, in tema di derivati e operazioni di copertura, una disciplina contabile sostanzialmente mutuata dai principi contabili internazionali. L'OIC 32 infatti richiede la contabilizzazione al *fair value* di tutti gli strumenti finanziari derivati, incluso i cosiddetti derivati incorporati, e prescrive due differenti metodologie di contabilizzazione per le coperture contabili. Prima dell'entrata in vigore della riforma contabile, non vi era alcun riferimento specifico per la contabilizzazione dei contratti derivati; infatti in passato, le società:

- fornivano in nota integrativa le informazioni richieste dall'OIC 3; e
- valutavano l'eventuale necessità di rilevare un fondo rischi in base alle regole generali dell'OIC 31.

La principale novità consiste nel fatto che, d'ora in poi, i derivati saranno iscritti nello stato patrimoniale in base al *fair value*, classificati nell'attivo tra i crediti (immobilizzati o circolante), quando il *fair value* è positivo, nel passivo tra i fondi per rischi e oneri quando il *fair value* è negativo.

La contropartita dipende dalla natura dell'operazione e più specificatamente se si tratta di un derivato di copertura di rischi finanziari per cui è possibile dimostrarne l'efficacia e la stretta correlazione con l'operazione coperta, è possibile accedere alle cosiddette "scritture contabili di copertura", che consentono di rappresentare in bilancio le due operazioni in modo simmetrico.

In linea di principio l'OIC 32 ha tenuto conto dei principi contabili internazionali sia perché lo stesso novellato art. 2426 del codice civile richiama i suddetti principi, sia perché in questo modo si è colta l'occasione per emettere un nuovo principio che limitasse al minimo le differenze tra i due *framework*. Pur tuttavia il principio contabile nazionale ha proprie peculiarità poiché si rivolge alla generalità delle imprese italiane con la sola esclusione delle micro-imprese.

Ciò ha permesso di rendere maggiormente comprensibili istituti contabili che risultano particolarmente complessi, privilegiare, laddove possibile, soluzioni semplificatrici (per es. scorporo dei derivati o operazioni di copertura) ed introdurre modelli contabili snelli per le operazioni di copertura semplici.

Finalità, ambito di applicazione e definizioni

Il principio OIC 32 affronta la rilevazione iniziale e successiva dei derivati, il trattamento dei derivati incorporati e le operazioni di copertura; tutti aspetti che saranno approfonditi nei successivi paragrafi.

Esclusi dall'ambito di applicazione dell'OIC 32 sono:

- le relazioni di copertura in cui lo strumento di copertura è un'attività o una passività finanziaria non derivata, disciplinate da un apposito paragrafo dell'OIC 26 "Operazioni, attività e passività in valuta estera";
- i derivati su azioni proprie della società;
- i derivati su strumenti di capitale oggetto di un'operazione straordinaria;
- le opzioni di riscatto incluse nei contratti di leasing.

Uno **strumento finanziario** è qualsiasi contratto che dia origine ad un'attività finanziaria per una società e ad una passività finanziaria o ad uno strumento di capitale per un'altra società.



Nuova regola
Introdotta una
definizione di
"derivato"

Un **derivato** è uno strumento finanziario o un altro contratto che possiede le seguenti tre caratteristiche:

- a. il suo valore è basato su un sottostante;
- b. ha un investimento iniziale nullo o limitato;
- c. ha un regolamento differito.

Un **derivato incorporato** rappresenta la componente derivativa inclusa in un contratto ibrido. Un contratto ibrido è un contratto composto da uno strumento finanziario derivato (derivato incorporato) e un contratto primario (contratto non derivato regolato a normali condizioni di mercato). Un contratto ibrido genera flussi finanziari che non avrebbero avuto luogo se non fosse stata presente la componente derivativa: ad esempio, un finanziamento che prevede il pagamento di interessi in base all'andamento dell'indice di prezzo dell'oro contiene una componente derivativa. In questa ipotesi il contratto di finanziamento (contratto ibrido) si compone di un contratto di finanziamento a condizioni normali di mercato (contratto primario) e di uno *swap* con il quale il rischio di tasso di interesse sul finanziamento viene modificato al *commodity price risk* dell'oro.

La **Tavola 1** riporta alcuni esempi di strumenti derivati.


Tavola 1

Tipo di contratto	Variabile principale per il regolamento del prezzo (Variabile sottostante)
Interest rate swap	Tassi di interesse
Currency swap	Tasso di cambio
Swap su merci	Prezzi delle materie prime
Swap su strumenti rappresentativi di capitale	Prezzi degli strumenti rappresentativi di capitale (strumenti rappresentativi di capitale di un'altra entità)
Swap su crediti	Merito creditizio, indice di credito o prezzo del credito
Swap sul rendimento complessivo	Fair value totale dell'attività di riferimento e tassi di interesse
Opzione su titoli di stato acquistata o venduta (call o put)	Tassi di interesse
Opzione su valuta acquistata o venduta (call o put)	Tassi di cambio
Opzione su merce acquistata o venduta (call o put)	Prezzi delle materie prime
Opzione su azioni acquistata o venduta (call o put)	Prezzi degli strumenti rappresentativi di capitale (strumenti rappresentativi di capitale di un'altra entità)
Future su tassi d'interesse correlati al debito pubblico (future su titoli di stato)	Tassi di interesse
Future su valute	Tassi di cambio
Future su merci	Prezzi delle materie prime
Contratto <i>forward</i> su tassi d'interesse correlato al debito pubblico (contratti <i>forward</i> su titoli di stato)	Tassi di interesse
Contratto <i>forward</i> su cambi	Tassi di cambio
Contratto <i>forward</i> su merci	Prezzi delle materie prime
Contratto <i>forward</i> su strumenti rappresentativi di capitale	Prezzi degli strumenti rappresentativi di capitale (strumenti rappresentativi di capitale di un'altra entità)

Fair value

L'OIC 32 contiene la definizione di "fair value" come "il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione" (cfr. IFRS 13). La società deve inoltre valutare il fair value massimizzando l'utilizzo di parametri osservabili rilevanti e riducendo al minimo l'utilizzo di parametri non osservabili, ciò determina una gerarchia di fair value come illustrata dalla **Tavola 2** che segue.

Tavola 2



Classificazione

In passato la disciplina del codice civile non conteneva specifiche disposizioni per la contabilizzazione dei contratti derivati, ma si limitava, ai sensi dell'art. 2427-bis c.c. e l'OIC 3, a richiedere specifiche informazioni di dettaglio da fornire nella nota integrativa.

In sostanza le oscillazioni di valore degli strumenti finanziari derivati e il valore complessivo degli stessi non erano comprese nei prospetti di bilancio (in virtù del divieto di iscrizione degli utili non realizzati), a meno che i derivati fossero in perdita nel qual caso erano rilevati nei fondi rischi, ma solo se la passività era stimata probabile.



Nuova regola

Nuove voci nei prospetti per classificare i derivati in bilancio

Il nuovo schema di stato patrimoniale e conto economico previsto dall'art.2424 c.c. e ripreso dall'OIC 32 prevede invece specifiche voci che accolgono il fair value degli strumenti finanziari derivati alla data di presentazione del bilancio o del rendiconto intermedio.

Più specificatamente se il fair value dello strumento finanziario derivato è positivo il derivato rappresenta un'attività finanziaria, da iscriversi tra le immobilizzazioni nella voce B.III.4 *Strumenti finanziari derivati attivi* o nell'attivo circolante nella voce C.III.5 *Strumenti finanziari derivati*, a seconda della sua destinazione.

Derivati di copertura

Uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari o del fair value di un'attività segue la classificazione, nell'attivo circolante o immobilizzato, dell'attività coperta. In particolare un derivato di copertura dei flussi finanziari e del fair value di una passività classificata oltre l'esercizio successivo, è classificato nell'attivo immobilizzato, mentre un derivato di copertura di flussi finanziari e del fair value di una passività classificata entro l'esercizio successivo, un impegno irrevocabile o un'operazione programmata altamente probabile è classificato nell'attivo circolante.

Derivati di trading o speculativi

Se l'impresa pone in essere delle operazioni di copertura può utilizzare le scritture contabili di copertura esaminate nei paragrafi seguenti, a condizione che dimostri l'efficacia e la stretta correlazione tra il derivato e l'operazione coperta. Se non dimostra l'efficacia o se sta effettuando operazioni speculative, il derivato è considerato "di trading".

L'OIC 32 stabilisce anche che un derivato non di copertura è classificato nell'attivo circolante.



Chiarimento

La riserva di copertura dei flussi finanziari non si utilizza

Riserva di copertura dei flussi finanziari attesi

Nello stato patrimoniale è stata aggiunta un'ulteriore riga A.VII *Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi*; tale riserva accoglie le variazioni di *fair value* della componente efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari e deve essere considerata al netto degli effetti fiscali differiti. Si tratta di una riserva (positiva o negativa) che si genera quando la società è in grado di dimostrare che le proprie operazioni di copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari futuri sono efficaci. Pertanto la variazione di *fair value* dello strumento derivato per la quota efficace non è rilevata nel conto economico ma "sospesa" nell'apposita voce di patrimonio netto.

La **Tavola 3** che segue offre una sintesi delle caratteristiche richieste per la corretta classificazione degli strumenti finanziari derivati.

Tavola 3

Classificazione	Descrizione
Attivo patrimoniale	
Immobilizzazioni finanziarie B.III.4 <i>Strumenti finanziari derivati attivi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari o del <i>fair value</i> di un'attività immobilizzata; • uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari e del <i>fair value</i> di una passività classificata oltre l'esercizio successivo, è classificato nell'attivo immobilizzato.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni C.III.5 <i>Strumenti finanziari derivati attivi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • uno strumento finanziario derivato di copertura di flussi finanziari o del <i>fair value</i> di un'attività del circolante; • uno strumento finanziario derivato di copertura di flussi finanziari e del <i>fair value</i> di una passività classificata entro l'esercizio successivo; • uno strumento finanziario derivato non di copertura è classificato nell'attivo circolante.
Patrimonio netto A.VII <i>Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari</i>	accoglie le variazioni di <i>fair value</i> della componente efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari.
Fondi rischi e oneri B.3 <i>Strumenti finanziari derivati passivi</i>	accoglie gli strumenti finanziari derivati con <i>fair value</i> negativo alla data di valutazione.
Conto economico	
D.18.d <i>Rivalutazione di strumenti finanziari derivati</i>	Include: <ul style="list-style-type: none"> • le variazioni positive di <i>fair value</i> degli strumenti finanziari derivati non di copertura; • gli utili derivanti dalla componente inefficace della copertura nell'ambito di una copertura dei flussi finanziari; • la parte efficace delle variazioni positive derivanti dalla valutazione dell'elemento coperto e dello strumento di copertura nell'ambito di una copertura di <i>fair value</i> (la parte inefficace è rilevata nella voce di conto economico interessata dall'elemento coperto); • la variazione positiva del valore temporale.
D.19.d <i>Svalutazione di strumenti finanziari derivati</i>	Include: <ul style="list-style-type: none"> • le variazioni negative di <i>fair value</i> degli strumenti finanziari derivati non di copertura; • le perdite derivanti dalla componente inefficace della copertura nell'ambito di una copertura dei flussi finanziari; • la parte efficace delle variazioni negative derivanti dalla valutazione dell'elemento coperto e dello strumento di copertura nell'ambito di una copertura di <i>fair value</i> (la parte inefficace è rilevata nella voce di conto economico interessata dall'elemento coperto); • la variazione negativa del valore temporale; • l'ammontare o parte dell'ammontare della voce A.VII <i>Riserva per operazione di copertura di flussi finanziari attesi</i> quando la società non ne prevede il recupero.

Utilizzo della riserva di copertura dei flussi finanziari

Come previsto all'art. 2426 c.1 n. 11-bis c.c., le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al *fair value* di derivati utilizzati per la copertura di flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate per:

- il computo del patrimonio netto per stabilire i limiti all'emissione di obbligazioni al portatore o nominative (art. 2412 n. 1 c.c.);
- distribuire utili ai soci (art. 2433 c.c.);
- il passaggio delle riserve a capitale, nel caso di delibera assembleare che decide di aumentare il capitale sociale utilizzando riserve e altri fondi iscritti in bilancio (art. 2442 c.c.);
- ridurre il capitale sociale quando risulta che esso sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite (art. 2446 c.c.);
- intraprendere le azioni previste dall'art. 2447 c.c. quando il capitale si riduce al di sotto del limite legale a causa di perdita di oltre il terzo del capitale (art. 2447 c.c.).

L'articolo 2426 c. 1 n. 11-bis c.c. precisa inoltre che «non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura».



Nuova regola

Derivati iscritti a *fair value* nel bilancio

Rilevazione iniziale e valutazione successiva

L'OIC 32 stabilisce che gli strumenti finanziari derivati sono valutati al *fair value* sia alla data di rilevazione iniziale sia ad ogni data di chiusura del bilancio. I criteri di rilevazione iniziale e misurazione successiva sono riepilogati nella **Tavola 4** che segue:

Tavola 4

	Rilevazione iniziale	Misurazione successiva
Derivati non di copertura	<i>Fair value</i>	<i>Fair value</i> : variazioni a conto economico
Derivati di copertura di <i>fair value</i>	<i>Fair value</i>	<i>Fair value</i> : variazioni a conto economico
Derivati di copertura di flussi finanziari	<i>Fair value</i>	<i>Fair value</i> : variazioni in una riserva di patrimonio netto (parte efficace) e conto economico (parte inefficace).

Mercato principale e mercato più vantaggioso

Una valutazione al *fair value* suppone che un'operazione relativa ad uno strumento finanziario derivato abbia luogo:

- nel mercato principale dello strumento finanziario derivato; o
- in assenza di un mercato principale, nel mercato più vantaggioso per lo strumento finanziario derivato.

Il mercato più vantaggioso in assenza di un mercato principale è il mercato in cui la società normalmente o presumibilmente effettuerebbe un'operazione relativa ad uno strumento finanziario derivato. Tale presunta transazione rappresenta una base per la stima del prezzo dello strumento finanziario derivato. Il prezzo utilizzato per valutare il *fair value* dello strumento finanziario derivato nel mercato principale o più vantaggioso non deve essere rettificato dei costi dell'operazione perchè i costi dell'operazione non sono una caratteristica dello strumento finanziario derivato.



Chiarimento

La maggior parte dei derivati semplici sottoscritti non sono quotati. Si utilizzano tecniche di valutazione

Tecniche di valutazione del *fair value*

Il *fair value*, ai sensi dell'art. 2426 c.4 del codice civile, è determinato con riferimento:

- al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo (livello 1); qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo (livello 2);
- al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato (livello 3).

Quindi il processo di definizione del *fair value* inizia con la verifica della presenza di un mercato principale da cui trarre con regolarità i prezzi quotati dello strumento finanziario (es. *futures* o opzioni quotate). La quotazione in un mercato attivo costituisce la migliore evidenza di *fair value* da utilizzare per la valutazione di attività e passività finanziarie. Un mercato è attivo quando le quotazioni riflettono normali operazioni di mercato e sono prontamente e regolarmente disponibili tramite mercati, broker, intermediari, servizi di quotazione e se tali prezzi rappresentano effettive e regolari operazioni di mercato (es. mercati regolamentati).

In assenza di un mercato attivo il *fair value* deve essere determinato ricorrendo ai prezzi di strumenti simili quotati su mercati attivi (*comparable approach*), ovvero si rende necessaria un'analisi delle caratteristiche tecnico-finanziarie dello strumento in oggetto e la ricerca di strumenti analoghi per tipologia di rischio sottostante, scadenza, mercato di riferimento, *standing* creditizio. In assenza di un mercato attivo per lo strumento o per strumenti simili, il *fair value* deve essere determinato mediante una tecnica di valutazione. L'OIC 32 richiede che la tecnica valutativa massimizzi l'utilizzo di dati di input osservabili e di assunzioni utilizzate dai partecipanti al mercato, sono incluse quelle sul rischio di credito.



Nuova regola

Considerare il rischio di credito delle parti contrattuali nel calcolo del fair value

Rischio di credito delle parti contrattuali

Il principio prevede anche che la stima del *fair value* di uno strumento finanziario includa il rischio di credito delle parti del contratto. Il rischio di credito va valutato tenendo conto delle garanzie prestate da entrambe le parti e da eventuali accordi di compensazione.

Il principio OIC 32, tuttavia, precisa che se il rischio di credito non è rilevante, esso può essere escluso dal calcolo del *fair value* dello strumento finanziario.

L'esempio che segue prova a simulare una misurazione del *fair value* di un derivato.

Esempio

Misurazione del *fair value* riskless di forward su tassi o di cambio

La Società A è una società europea con valuta funzionale Euro e dovrà acquistare dei componenti necessari per la propria produzione di prodotti elettrici in Nord America. Il pagamento, pari a USD 1.000.000 è previsto a marzo 2017. La Società è quindi esposta al rischio di oscillazioni del tasso di cambio EUR/USD. Decide di coprirsi stipulando, in data 30 ottobre 2016, un contratto a termine (o forward) su cambio. Un forward su cambio è un contratto in cui due parti si accordano per scambiare un determinato importo di divisa a un cambio e ad una scadenza futura prefissati; nell'esempio il contratto comporta l'impegno per la Società ad acquistare USD 1.000.000 e vendere EUR 917.431 ad un cambio contrattuale di 1,09 (1.000.000 / 917.431) con scadenza 30 marzo 2017. In tal modo la Società neutralizza la volatilità del mercato dei cambi di riferimento poiché ha fissato il prezzo a cui comprerà i dollari che serviranno per pagare il fornitore.

Soluzione

Al 31 dicembre 2016, il tasso di cambio a termine EUR/USD relativo alla scadenza del derivato è pari a 1,07. La Società determina il *fair value* riskless del derivato come la differenza tra il nozionale (numero di unità di USD acquistate, ovvero 1.000.000) valorizzato al tasso di cambio di mercato (1,07) ed il nozionale valorizzato al cambio contrattuale. La differenza, poiché riferita ad una data futura (30 marzo 2017), deve essere opportunamente scontata. Assumendo un fattore di sconto per l'attualizzazione uguale a 0,998, il *fair value* del derivato risulta negativo per EUR 17.114 [(934.579 – 917.431) * 0,998].



Nuova regola

Individuare i derivati incorporati in altri contratti e separarli

I Derivati incorporati

Il principio OIC 32 definisce le regole per la separazione dei derivati incorporati: un derivato incorporato deve essere separato dal contratto primario e contabilizzato come se fosse uno strumento finanziario a sé stante se:

- le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario;
- il derivato incorporato soddisfa la definizione di strumento finanziario derivato.

Le condizioni per la separazione devono essere valutate esclusivamente alla data di rilevazione iniziale dello strumento ibrido o alla data di modifica delle clausole contrattuali. Quindi eventuali variazioni alle condizioni di mercato (es. variazioni tassi di interesse, quotazioni di borsa, tassi di cambio, ecc.) successive a tali date non devono essere tenute in considerazione ai fini della eventuale contabilizzazione separata del derivato incorporato.

L'accertamento dell'esistenza di un derivato incorporato è effettuato verificando l'esistenza di particolari clausole contrattuali che modificano la natura economica del contratto principale e il relativo profilo di rischio inserendo elementi che, qualora fossero contenuti in un contratto a sé stante, sarebbero coerenti con la definizione di derivato. L'individuazione dei contratti derivati incorporati è un esercizio oneroso per le imprese perché implica un attento esame dei contratti non solo quelli "finanziari" al fine di identificare nelle clausole alle quali l'OIC 32 associa la presenza di un derivato implemento da scorporare. Pertanto ciò comporta un'analisi dei contratti di vendita, di acquisto, di locazione, di prestazione di servizi, di finanziamento, etc. Di seguito viene illustrato un caso di scorporo di derivato incorporato.

Esempio: lo scorporo di un derivato incorporato

Esempio di contratti di acquisto e vendita di strumenti in valuta estera nei quali il regolamento è effettuato in valuta estera diversa dalle valute nelle quali è redatto il bilancio delle due controparti e dalla valuta nella quale il prezzo del bene è normalmente espresso nelle operazioni commerciali.

Una società norvegese vende petrolio a una società italiana il 30 gennaio 2016.

Il contratto è denominato in franchi svizzeri e prevede il pagamento di 5 milioni di CHF alla consegna prevista tra 3 mesi.

Normalmente i contratti petroliferi sono denominati in USD e le valute funzionali delle controparti sono rispettivamente NOK ed EUR.

Di conseguenza la società italiana contabilizzerà come contratto primario il contratto di acquisto di petrolio in USD e come derivato incorporato (da separare) il contratto forward di acquisto a termine di franchi svizzeri, perché il pagamento avverrà in CHF; la società norvegese contabilizzerà come contratto primario il contratto di vendita di petrolio in USD e come derivato incorporato (da separare) il contratto forward di vendita a termine di franchi svizzeri, perché l'incasso avverrà in CHF.



Nuova regola

Il derivato incorporato è valutato a *fair value*

Valutazione di un derivato incorporato

Il codice civile e l'OIC 32 stabiliscono che il derivato scorporato è valutato al *fair value* sia alla data di scorporo, ossia alla data di rilevazione iniziale dello strumento ibrido, sia ad ogni data di chiusura di bilancio successiva.

Alla data di scorporo l'eventuale differenza tra il valore del contratto ibrido e il *fair value* del derivato incorporato è attribuito al contratto primario. Il contratto primario è successivamente valutato secondo i criteri di valutazione del principio contabile nazionale di riferimento per quella tipologia di contratto.

Ad ogni data di chiusura di bilancio successiva il derivato scorporato è valutato al *fair value* e le variazioni di *fair value* imputate nella sezione D del conto economico, a meno che il derivato scorporato non sia designato come di copertura dei flussi finanziari, nel qual caso la contropartita della variazione di *fair value* è contabilizzata nella riserva di patrimonio netto per la parte efficace e a conto economico per la parte inefficace.

Se una società, alla data di scorporo o successivamente, non è in grado di determinare in modo attendibile il *fair value* del derivato incorporato, determina il *fair value* del derivato incorporato come la differenza tra il *fair value* dello strumento ibrido e il *fair value* del contratto primario.

Relazioni di copertura e rischi finanziari



Chiarimento

Le imprese devono classificare le operazioni di copertura in base al tipo di rischio finanziario coperto

Le imprese sono esposte a rischi finanziari che possono influenzare negativamente i propri risultati aziendali. Tali rischi finanziari possono essere riconducibili alle seguenti tipologie:

- Rischio di mercato:** rischio che il *fair value* o i flussi finanziari futuri di uno strumento finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei prezzi di mercato. Il rischio di mercato include il rischio di tasso di cambio, il rischio di tasso di interesse e il rischio di prezzo.
- Rischio di credito:** rischio che una delle parti di uno strumento finanziario causi una perdita finanziaria all'altra parte non adempiendo a un'obbligazione.
- Rischio di liquidità:** rischio che un'entità abbia difficoltà ad adempiere alle obbligazioni associate a passività finanziarie.

Al fine di minimizzare l'impatto dei rischi finanziari sopra citati sui risultati aziendali l'impresa tramite il ricorso a strumenti finanziari può mettere in atto strategie di copertura.

Coperture di *fair value* (*fair value hedge*)

In queste operazioni l'obiettivo è limitare l'esposizione al rischio di variazioni di *fair value* (in risposta a variazioni di rischio prezzo, tasso, cambio) di una attività o passività iscritta a bilancio o di un impegno irrevocabile.

Coperture di flussi finanziari (*cash flow hedge*)

Nelle operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi l'obiettivo è limitare l'esposizione al rischio di variabilità dei futuri flussi finanziari (stabilizzare i flussi in risposta a specifiche variabili) attribuibili, sia ad una attività o passività iscritta a bilancio sia ad operazioni programmate altamente probabili o impegni irrevocabili.



Nuova regola

Per accedere all'*hedge accounting* occorre dimostrare l'efficacia della copertura


Requisiti per l'*hedge accounting*

La contabilizzazione delle operazioni di copertura è possibile solamente se sono rispettati, sin dalla prima iscrizione, specifici requisiti oggettivi. Di conseguenza laddove tali requisiti non venissero rispettati, lo strumento, per esclusione, qualificerebbe come derivato di *trading* ovvero speculativo. I requisiti che devono sussistere per rendere una relazione di copertura ammissibile sotto il profilo contabile sono:

- gli strumenti di copertura e gli elementi coperti devono essere ammissibili dal principio OIC 32;
- designazione e formale documentazione a supporto della copertura;
- la copertura deve soddisfare i requisiti di "efficacia" quali:
 - la verifica quali-quantitativa della relazione economica;
 - rischio di credito non significativo nella determinazione del *fair value* sia nell'elemento coperto che nello strumento di copertura;
 - un rapporto di copertura prossimo a 1:1 inteso come rapporto tra le quantità di strumenti finanziari derivati utilizzati e le quantità di elementi coperti.

Il **Tavola 5** che segue illustra il percorso decisionale da seguire per verificare la fattibilità dell'*hedge accounting*.

Tavola 5



Definizione di strumento di copertura ed elemento coperto



Chiarimento

Per dimostrare la relazione di copertura occorre utilizzare un derivato

Strumenti di copertura

L'OIC 32 definisce come strumento di copertura un derivato designato alla copertura di uno dei rischi finanziari individuati dall'impresa: il principio contabile non ammette una relazione di copertura se lo strumento utilizzato non è un derivato.

L'OIC 26 invece, con riferimento alle coperture del rischio di cambio su operazioni programmate altamente probabili o impegni irrevocabili, prevede l'utilizzo di strumenti finanziari non derivati, ossia disponibilità liquide, crediti e debiti in valuta estera.

Il principio OIC 32 precisa che un contratto derivato qualifica come strumento di copertura nella sua interezza ma è possibile designare anche solo una porzione dello stesso, per esempio l'80% del sottostante mentre la restante parte del nozionale (20%) costituirebbe un derivato non di copertura. Non è invece possibile designare una frazione temporale del derivato come strumento di copertura (per esempio i prossimi 3 anni di uno *swap* con vita residua 5 anni).

Elementi ammissibili

Secondo l'OIC 32 le attività e le passività iscritte in bilancio sia di natura finanziaria che di natura non finanziaria, gli impegni irrevocabili e le operazioni programmate altamente probabili che coinvolgono controparti esterne alla società qualificano come elementi coperti ammissibili, sia singolarmente che raggruppati.

Designazione dei derivati di copertura

Per la designazione di un gruppo di attività o passività iscritte a bilancio oppure di transazioni altamente probabili è necessario che individualmente qualificano come elementi di copertura e che siano utilizzati insieme nelle politiche di gestione del rischio oggetto di copertura.

Nel caso in cui il gruppo sia una posizione netta (per esempio un ammontare netto di acquisti e vendita in valuta), ai fini della designazione, dovrà essere stabilito l'esercizio in cui le operazioni programmate si realizzeranno con effetto sul conto economico nonché la loro natura e l'ammontare atteso.



Nuova regola

Sono ammissibili anche le coperture di esposizioni aggregate

Designazione di esposizioni aggregate

Il principio contabile italiano consente inoltre la copertura di un'esposizione aggregata intesa come combinazione di un elemento coperto, come sopra descritto, e di uno strumento derivato. Ad esempio la copertura del rischio Euro/Dollaro, riveniente da un acquisto altamente probabile di caffè, coperto per il rischio prezzo commodity, con una operazione *forward* sul caffè (scambio a termine di un quantitativo di caffè contro un ammontare fisso di dollari), si realizzerà identificando come elemento coperto (esposizione aggregata) la transazione probabile di acquisto di caffè più il derivato *forward* sul caffè e come strumento di copertura il derivato (*forward*) stipulato dalla società per coprire il rischio cambio sull'operazione aggregata.

Infine è possibile designare quale elemento coperto anche solamente una parte di *fair value* o di flussi finanziari attesi di un elemento coperto a patto che sia attribuibile: 1) alla variazione di *fair value* o flussi finanziari la cui componente di rischio, che li genera, sia identificabile separatamente e valutabile attendibilmente, 2) a uno o più flussi contrattuali, 3) ad una parte determinata dell'elemento coperto per esempio, l'80% del valore nominale.

Coperture: documentazione formale e requisiti di efficacia



Nuova regola

Art. 2426 n.11-bis, c.c.
richiede una
documentazione
formale dell'efficacia

Le norme di legge impongono di documentare “la stretta correlazione” tra il derivato e le operazioni coperte (art. 2426 n. 11-bis, c.c.).

La relazione di copertura deve rispettare tutti i criteri di ammissibilità.

Il primo requisito impone che gli strumenti di copertura e gli elementi coperti debbano essere ammissibili secondo l'OIC 32.

Il secondo requisito riguarda la documentazione da predisporre riguardante:

- gli obiettivi nella gestione del rischio;
- la strategia nell'effettuare la copertura;
- lo strumento di copertura;
- l'elemento coperto;
- la natura del rischio coperto;
- la modalità in cui sarà valutata l'efficacia della relazione di copertura.

Il terzo requisito riguarda il rispetto dei requisiti di efficacia. Il principio prevede l'analisi delle possibili fonti di inefficacia della copertura e di come esse impattano sul rapporto di copertura. Ad esempio si pensi ad una operazione programmata di acquisto di materia prima in dollari che espone la società con la valuta funzionale Euro ad un rischio di cambio Dollaro. Tale esposizione potrebbe essere coperta con un derivato FX forward €/US\$. In tale circostanza le possibili fonti di inefficacia potrebbero essere rappresentate o da modifiche delle date di regolamento dell'elemento coperto (acquisto futuro di materie prime) oppure da significativi cambiamenti del rischio di credito relativo alle controparti della relazione di copertura.

Di conseguenza la copertura deve essere altamente efficace nel realizzare quella compensazione di variazioni di *fair value* o nei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto.

Per valutare l'efficacia è possibile procedere attraverso analisi quali-quantitative.



Nuova regola

Disposizione di
dettaglio per misurare
l'efficacia nell'OIC 32

Verifiche qualitative dell'efficacia

La verifica qualitativa dell'efficacia si sostanzia attraverso un'analisi delle caratteristiche tecnico-finanziarie del derivato di copertura e lo strumento coperto. Ad esempio verificando la corrispondenza tra allineamento nel valore nominale, data di regolamento di flussi finanziari, scadenza e variabile sottostante. In questa circostanza è ragionevole attendersi che il valore dello strumento di copertura evolva nella direzione opposta rispetto a quello dell'elemento coperto per effetto dello stesso rischio.

Verifiche quantitative dell'efficacia

La verifica quantitativa dell'efficacia si sostanzia attraverso la dimostrazione dell'esistenza di una correlazione statistica tra le variabili. Analisi di correlazione, ad esempio nel caso di coperture con *commodity*, regressione lineare o analisi di riduzione della varianza, nei casi di non perfetta concordanza delle caratteristiche tecnico finanziarie dello strumento di copertura con l'elemento coperto.



Chiarimento

Efficacia misurata
ogni fine anno

Frequenza della verifica dell'efficacia

La tenuta dei requisiti di efficacia da parte della relazione di copertura così come i criteri di ammissibilità in generale devono essere verificati dall'impresa ad ogni chiusura di bilancio.

L'assenza di una soglia quantitativa che faccia da spartiacque tra una copertura efficace ed una inefficace da interrompere viene normata dal principio mediante il concetto di “significatività”. Pertanto in caso di cambiamenti significativi nella relazione economica tra elemento coperto e strumento di copertura oppure di incrementi significativi nel rischio credito, è necessario applicare le regole di cessazione della relazione di copertura.

Modello contabile delle relazioni di copertura



Nuova regola

L'*hedge accounting* costituisce un'eccezione alla contabilizzazione ordinaria del derivato

La contabilizzazione delle coperture rappresenta un'eccezione alle normali esigenze di rilevazione e valutazione dei derivati in bilancio le cui variazioni di valori, altrimenti, interesserebbero il conto economico senza alcuna considerazione delle variazioni di valore dell'elemento coperto.

L'obiettivo della contabilizzazione delle coperture è quello di rappresentare fedelmente in bilancio le modalità con cui i contratti derivati sono utilizzati nella copertura dei rischi. La rappresentazione contabile delle operazioni di copertura consiste, in pratica, nella sterilizzazione dal conto economico degli effetti valutativi del *fair value* del derivato

Attraverso la contabilizzazione delle coperture contabili, ad esempio, è possibile rilevare in bilancio elementi che altrimenti non sarebbero stati iscritti (ad esempio, un impegno irrevocabile. Inoltre tramite l'*hedge accounting* è possibile rappresentare il differimento delle variazioni di *fair value* di uno strumento derivato quando è utilizzato per la copertura di flussi finanziari attesi.



Nuova regola

Il *fair value hedge* consente di trattare il derivato e l'elemento coperto in modo simmetrico

Operazioni di copertura dal *fair value*: trattamento contabile

Secondo l'OIC 32 la copertura di *fair value* deve essere contabilizzata secondo la seguente modalità:

- lo strumento derivato, valutato al *fair value*, è rilevato tra le attività o tra le passività di bilancio, rispettivamente nella voce B.III.4 *Strumenti finanziari derivati attivi* o C.III.5 *Strumenti finanziari derivati attivi* e nel passivo dello stato patrimoniale nella voce B.3 *Strumenti finanziari derivati passivi*;
- l'elemento coperto, nel caso di attività e passività iscritte in bilancio, è adeguato alla porzione di *fair value* imputabile al rischio oggetto di copertura (nei limiti del valore recuperabile). Nel caso di impegno irrevocabile, il *fair value* della porzione relativa al rischio oggetto di copertura è iscritto tra le attività o passività che saranno interessate dall'impegno irrevocabile nel momento del suo realizzo.

Le variazioni di *fair value* dello strumento di copertura alle quali corrispondono variazioni di segno opposto dell'elemento coperto (cioè la parte efficace della copertura) sono rilevate nella voce D.18.d. *Rivalutazione di strumenti finanziari derivati* e D.19.d. *Svalutazione di strumenti finanziari derivati*.

Le variazioni di *fair value* dello strumento di copertura alle quali non corrispondono variazioni di segno contrario dell'elemento coperto (cioè la parte inefficace della copertura) sono rilevate nella voce di conto economico interessata dall'elemento coperto. Ad esempio in una copertura di *fair value* di una vendita futura di merce, l'inefficacia della copertura sarà contabilizzata nella voce B.11 *Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci*.

Una relazione di copertura può cessare ad esempio nei casi o di estinzione del derivato (vendita, scadenza o cessazione) oppure qualora non siano più soddisfatte le condizioni di efficacia. In tali casi l'adeguamento dell'elemento coperto è mantenuto nello stato patrimoniale e sarà considerato componente di costo dell'attività (nei limiti del valore recuperabile) o della passività.

Esempio di relazione di copertura di *fair value*

Il 1 ottobre 2016 la società A ha in magazzino una giacenza di 1 M di barili di petrolio, valorizzati al costo medio ponderato di 50 \$ al barile.

La società si vuole coprire dal rischio di variazioni del *fair value* del prezzo del petrolio e nella stessa data sottoscrive un *forward* con scadenza 20 febbraio 2017 fissando il prezzo a 50,55 \$ al barile.

Il 20 febbraio 2017 la società pensa di poter vendere l'intera partita di barili di petrolio in stock in magazzino al prezzo di mercato in quella data. Al 31 dicembre 2016 e al 20 febbraio 2017 la società determina il *fair value* del petrolio a magazzino il cui valore è diminuito rispetto alla data di stipula del contratto derivato di 160.000 \$ e 320.000 \$ rispettivamente.

Il *fair value* del petrolio a magazzino è diminuito maggiormente rispetto al prezzo spot del petrolio perché il *fair value* del magazzino è influenzato anche da altri fattori, come ad esempio dai cambiamenti attesi nei costi del personale, nei costi di trasporto e di estrazione.

Al 20 febbraio 2017 la società vende il petrolio al prezzo di 50,25 \$ al barile, incassando 50.250.000 \$.

La **Tavola 6** illustra il calcolo del *fair value* del derivato:

Tavola 6

Data	Prezzo spot	Prezzo <i>forward</i> (per consegne al 31.03.2017)	<i>Fair value</i> del future (assumendo una curva dei tassi lineare al 6% annuo) in migliaia
1.10.2016	50,40	50,55	0
31.12.2016	50,30	50,40	148*
20.02.2017	50,25	50,25	300**

* *fair value* del *forward* al 31.12.2016 = 1.000.000*(50,55 – 50,40)/1,06^{1/4} = 148

***fair value* del *forward* al 20.02.2017 = 1.000.000*(50,55 – 50,25) = 300

Obiettivo della strategia	Copertura del rischio prezzo legata al petrolio
Tipologia di copertura	<i>Fair value hedge</i> sul rischio prezzo
Elemento coperto	Valore di magazzino – 1 M di barili di petrolio valorizzati al prezzo di 50 \$ al barile (valore totale di magazzino al 1.10.2016 = 50.000.000 \$)
Strumento di copertura	Tipologia: contratto <i>forward</i>
	Controparte: banca
	Prezzo fissato da contratto: 50,55 \$ al barile
	Data stipula contratto: 1.10.2016 Scadenza contratto: 20.02.2017
Valore totale della copertura 1.000.000*50,55 = 50.550.000 \$	

Trattamento contabile:

Data	Credito	Disponibilità liquide	Derivato	Magazzino	Voce B11) CE*		D) CE*	Commenti
					Ricavo	Costo**		
31.12.2016			148				(148)	Rilevazione del fv del derivato con contropartita CE
31.12.2016				(160)		12	148	Rilevazione del fv del magazzino con contropartita CE (efficacia/inefficacia)
20.02.2017			152				(152)	Rilevazione del fv del derivato con contropartita CE
20.02.2017				(160)		8	152	Misurazione del fv del magazzino con contropartita CE (efficacia/inefficacia)
20.02.2017	50.250				(50.250)			Rilevazione vendita della merce al prezzo spot di 50,25 \$ al barile
20.02.2017				(49.680)		49.680		Rilevazione variazione del magazzino per vendita merce (=50.000-160-160)
31.02.2017		300	(300)					Chiusura del derivato
Totale	50.250	300	0	(50.000)	(50.250)	49.700	0	

* CE: conto economico

** Gli importi iscritti nella voce B11 (costo) del conto economico, dati dalla differenza tra l'incremento di *fair value* del derivato (strumento di copertura) e il decremento di *fair value* del magazzino (elemento coperto), rappresentano la parte inefficace della copertura.

La società A, sottoscrivendo il *forward*, ha fissato il suo margine pari ad un ammontare di 550.000 \$ (=50.250.000-49.700.000); se l'entità non avesse coperto le variazioni di *fair value* del petrolio con lo strumento derivato, avrebbe rilevato un margine pari a 250.000 \$ (=50.250.000-50.000.000).

Operazioni di copertura di flussi finanziari attesi: trattamento contabile

La copertura di flussi finanziari deve essere contabilizzata, ai sensi dell'OIC 32, secondo le seguenti modalità:

- lo strumento derivato, valutato al *fair value*, è rilevato tra le attività e passività di bilancio e le variazioni di *fair value* iscritte, per la parte efficace della copertura, nella *Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi* e per la parte inefficace della copertura nella sezione D del conto economico;
- l'elemento coperto continua ad essere valutato secondo quanto previsto dal principio contabile di riferimento per le attività e passività iscritte in bilancio (ad esempio le attività e passività finanziarie iscritte al costo ammortizzato).

La *Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi* secondo il principio OIC 32 può essere:

- riclassificata a conto economico nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari futuri coperti avranno un effetto sull'utile o sulla perdita di esercizio (es. rilevazione di interessi attivi o passivi o realizzo dell'acquisto) nel caso in cui l'oggetto di copertura sia un'attività o passività iscritta in bilancio o un'operazione altamente probabile o un'impegno irrevocabile;
- riclassificata direttamente nel valore contabile dell'attività (nei limiti del valore recuperabile) o della passività - non finanziaria - nel caso in cui l'oggetto di copertura sia un'operazione programmata altamente probabile o un impegno irrevocabile che comporta successivamente la rilevazione in bilancio di un'attività o passività non finanziaria.

In presenza di una riserva negativa se la società non prevede di recuperare tutta la perdita o parte della riserva in un esercizio o in più esercizi futuri, si deve immediatamente imputare alla voce D) 19) d) del conto economico la riserva o la parte di riserva che non prevede di recuperare.

Esempio di relazione di copertura di flussi finanziari

La società A ha stipulato in data 30 giugno 2016 un contratto di finanziamento di 10.000.000 €, con durata triennale e tasso di interesse variabile pari all'Euribor 6 mesi, pagamento rate semestrali. Temendo un rialzo dei tassi di interesse, stipula un IRS, nozionale di 10.000.000 € in cui si impegna a pagare un tasso fisso dello 0,6% in cambio di un tasso variabile pari all'Euribor a 6 mesi. Il tasso Euribor per il semestre 1° luglio – 31 dicembre 2016 è pari allo 0,5%. Il *fair value* dell'IRS alla data di stipula del contratto è pari a 0.

Ipotizziamo che la copertura sia completamente efficace e di conoscere i seguenti dati:

Interessi sul finanziamento			
Data		Interessi pagati	
31 dicembre 2016		10 mln*0,5%*6 mesi = 25.000	

Fair value IRS			
Data	Prima del regolamento	Differenziale pagato o incassato	Dopo il regolamento
31 dicembre 2016	(15.000)	5.000*	(10.000)

* (5.000)= +25.000 (10 mln*0,5%*6 mesi) -30.000 (10 mln*0,6%*6 mesi)

Obiettivo della strategia	Copertura del rischio di variazioni dei futuri flussi di cassa
Tipologia di copertura	Relazione di copertura dei flussi di cassa sul rischio di interesse
Elemento coperto	Finanziamento pari a nominali 10.000.000 € - tasso variabile Euribor 6M
Strumento di copertura	Tipologia: IRS che prevede di ricevere il tasso variabile Euribor 6M e di pagare tasso fisso 0,6%; Controparte: banca; Data stipula contratto: 30.06.2016; Scadenza contratto: 30.06.2017.

Trattamento contabile:

Data	Disponibilità liquide	Debiti vs banche	Derivato	Interessi passivi	Riserva cash flow	Commenti
30.06.2016	10.000	(10.000)				Rilevazione del finanziamento ricevuto
31.12.2016			(15)		15	Rilevazione del derivato al FV
31.12.2016	(5)		5			Liquidazione differenziali IRS
31.12.2016	(25)			25		Pagamento interessi sul finanziamento
31.12.2016				5	(5)	Adeguamento alla riserva

Le relazioni di copertura semplici

Le relazioni di copertura semplice sono quelle operazioni di copertura realizzate tramite strumenti finanziari derivati che hanno caratteristiche simili a quelle dell'elemento coperto (scadenza, valore nominale, data di regolamento dei flussi finanziari e variabile sottostante) e stipulati a condizioni di mercato alla data di rilevazione iniziale (*forward* o *swap* che hanno un *fair value* prossimo allo zero).



Nuova regola

Hedge accounting semplificato per le coperture semplici

Modello semplificato

L'OIC 32 prevede un "modello semplificato" per le relazioni di copertura semplici. Un elemento di particolare complessità nell'applicazione del modello contabile delle coperture riguarda la necessità di determinare annualmente la componente di inefficacia della copertura.

Il modello semplificato consente alle imprese di applicare un trattamento contabile delle coperture senza la necessità di calcolare la componente di inefficacia per le coperture dei flussi finanziari e senza dover determinare autonomamente il *fair value* dell'elemento coperto nelle coperture di *fair value*. Nel modello semplificato la relazione di copertura si considera efficace semplicemente verificando che gli elementi portanti: quali l'importo nominale, la data di regolamento dei flussi finanziari, la scadenza e la variabile sottostante dello strumento di copertura e dell'elemento coperto corrispondano o siano strettamente allineati e il rischio di credito della controparte non sia tale da incidere significativamente sul *fair value* sia dello strumento di copertura sia dello strumento coperto.

La scelta dell'approccio semplificato non esonera l'impresa dall'analisi della continua sussistenza dei requisiti per accedere all'*hedge accounting*. L'OIC 32 stabilisce che d ogni data di chiusura del bilancio l'impresa deve valutare la sussistenza dei requisiti inclusa la verifica del rischio di credito della controparte dello strumento di copertura e dell'elemento coperto che qualora significativo potrebbe determinare la cessazione della relazione di copertura.



Nuova regola

Fair value hedge per contabilizzare le coperture del rischio di *fair value*

Copertura di *fair value*

La copertura di *fair value* è attivabile quando l'elemento coperto è un'attività o una passività iscritta nello stato patrimoniale oppure un impegno irrevocabile.

L'OIC 32 stabilisce un trattamento contabile simile al modello ordinario; pertanto

- il derivato è valutato al *fair value* e quindi rilevato nello stato patrimoniale come un'attività o una passività;
- l'elemento coperto, se è un'attività o una passività iscritta in bilancio, necessita l'adeguamento del valore contabile per tener conto della valutazione al *fair value* della componente relativa al rischio oggetto di copertura. L'adeguamento del valore contabile di un'attività avviene nei limiti del valore recuperabile. Nel caso di un impegno irrevocabile, il *fair value* della componente relativa al rischio oggetto di copertura è iscritta nello stato patrimoniale come attività o passività nella voce di stato patrimoniale che sarà interessata dall'impegno irrevocabile al momento del suo realizzo.

La semplificazione si riferisce all'adeguamento dell'elemento coperto che è imputato per un ammontare pari e di segno opposto al *fair value* dello strumento finanziario derivato; entrambe le variazioni sono imputate, a seconda del loro segno nelle voci D) 18) d) e D) 19) d) del conto economico senza necessità di calcolare la differenza da imputare nella voce di conto economico dell'elemento coperto.



Nuova regola
Cash flow hedge
semplificato

Copertura dei flussi finanziari attesi

In un'operazione di copertura di flussi finanziari possono essere oggetto di copertura di flussi finanziari attività, passività, impegni irrevocabili, operazioni programmate altamente probabili o esposizioni aggregate.

Con il modello semplificato, nel caso di copertura di flussi finanziari, lo strumento finanziario derivato è valutato al *fair value* ad ogni data di chiusura di bilancio e la variazione è interamente imputata alla voce A) VII "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi" senza necessità di calcolare quanta parte della copertura sia inefficace e quindi vada rilevata a conto economico, sezione D).

Informativa



Nuova regola
Informazioni in nota
integrativa per derivati
e coperture

La società deve fornire le informazioni circa la natura, le caratteristiche e i rischi degli strumenti finanziari derivati. Per esempio la società potrebbe raggruppare gli strumenti finanziari a seconda che siano strumenti non di copertura o strumenti di copertura, a seconda del rischio, coperto per tipologia di strumento finanziario (future, swap, opzioni). Gli strumenti di copertura possono essere ulteriormente raggruppati a seconda che l'oggetto della copertura sia il *fair value* o i flussi finanziari.

L'OIC 32, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 2427 bis c.c. richiede le seguenti informazioni:

- il loro *fair value*;
- informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
- gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il *fair value* non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato (i.e. quali metodo/i e di quali parametri sono stati utilizzati per la determinazione del *fair value*);
- le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto (i.e. effetti economici e patrimoniali derivanti dall'applicazione del presente principio e possono essere date in forma descrittiva a commento delle singole voci di conto economico o stato patrimoniale);
- una tabella che indichi i movimenti delle riserve di *fair value* avvenuti nell'esercizio.

L'OIC 32 inoltre richiede che siano fornite in nota integrativa le seguenti informazioni:

- la componente di *fair value* inclusa nelle attività e passività oggetto di copertura di *fair value*;
- le informazioni richieste dal paragrafo B.13 dell'Appendice B in merito all'indeterminabilità del *fair value*;
- la descrizione del venir meno del requisito "altamente probabile" per un'operazione programmata oggetto di copertura di flussi finanziari;
- la componente inefficace riconosciuta a conto economico nel caso di copertura dei flussi finanziari;
- eventuali cause di cessazione della relazione di copertura e i relativi effetti contabili.

Bilancio in forma abbreviata e micro-imprese

Il principio OIC 32 prevede che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) debbano applicare la disposizione prevista dall'art. 2426 c.1 n.11-bis c.c. e quindi anche il principio sopra citato, ma concede la facoltà di raggruppare alcune voci e fornire un'informativa meno dettagliata.

Le micro-imprese (art. 2435-ter c.c.) invece non sono tenute ad applicare l'OIC 32 e nel caso di strumenti finanziari derivati, quando ricorrono le condizioni per l'iscrizione ai sensi dell'OIC 31, la società rileva un fondo rischi e oneri.

Disposizioni di prima applicazione



Chiarimento

Approccio prospettico
per le coperture
preesistenti

In generale una società deve applicare l'OIC 32 retrospettivamente, trattandosi di un cambiamento di principio ai sensi dell'OIC 29.

Tuttavia a fronte di tale regola generale il principio OIC 32 prevede la facoltà di un'applicazione prospettica per le relazioni di copertura preesistenti alla data di transizione e per i derivati incorporati preesistenti.

Per le operazioni di copertura preesistenti, previa verifica dei criteri di ammissibilità, potranno essere contabilizzate alla data di inizio dell'esercizio di prima applicazione del principio come segue:

- a. in caso di copertura del *fair value*, la valutazione del *fair value* sia dell'elemento coperto, sia dello strumento di copertura, fatta alla data di inizio del bilancio dell'esercizio di prima applicazione, è interamente imputata agli utili o perdite di esercizi precedenti;
- b. in caso di coperture dei flussi finanziari, il calcolo dell'eventuale inefficacia della copertura fatto alla data di inizio del bilancio dell'esercizio di prima applicazione del presente principio comporta che la componente di inefficacia, se esistente, sia imputata agli utili o perdite di esercizi precedenti, mentre la componente efficace sia imputata alla voce A.VII *Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi*.

Ciò consente di rilevare nel conto economico dell'esercizio di prima adozione solo gli effetti della copertura di competenza. Tale opzione deve essere adottata per tutte le operazioni designate di copertura nell'esercizio di prima applicazione del principio contabile OIC 32.

Se la società, dopo aver fatto tutti gli sforzi necessari, non riesce a verificare la presenza dei requisiti di ammissibilità della copertura (elementi ammissibili, designazione e documentazione formale, requisiti di efficacia) alla data di inizio del bilancio dell'esercizio di prima applicazione del principio, può ugualmente applicare la facoltà di adozione prospettica per le operazioni di copertura se i criteri di ammissibilità sono soddisfatti alla data di chiusura del bilancio dell'esercizio di prima applicazione.

Per i derivati incorporati preesistenti è possibile far coincidere la data dello scorporo, a cui deve essere effettuata la valutazione del *fair value* del derivato scorporato, con la data di inizio del bilancio dell'esercizio di prima applicazione del principio OIC 32.



Schede di bilancio

Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale)

Testo previgente	Nuovo testo dopo la riforma
Attivo	Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.	A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: I - Immobilizzazioni immateriali: 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. Totale	B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: I - Immobilizzazioni immateriali: 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di sviluppo ; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. Totale
II - Immobilizzazioni materiali: 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti. Totale	II - Immobilizzazioni materiali: 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti. Totale
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: 1) partecipazioni in: a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti; d) altre imprese; 2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso altri; 3) altri titoli; 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo. Totale	III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: 1) partecipazioni in: a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti; d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d-bis) altre imprese; 2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d-bis) verso altri; 3) altri titoli; 4) strumenti finanziari derivati attivi. Totale
Totale immobilizzazioni (B)	Totale immobilizzazioni (B)

(segue)

Testo previgente

Nuovo testo dopo la riforma

C) Attivo circolante:

I - Rimanenze:

- 1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
- 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
- 3) lavori in corso su ordinazione;
- 4) prodotti finiti e merci;
- 5) acconti.

Totale

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) verso clienti;
- 2) verso imprese controllate;
- 3) verso imprese collegate;
- 4) verso controllanti;
- ~~4-bis) crediti tributari;~~
- ~~4-ter) imposte anticipate;~~
- 5) verso altri.

Totale

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

- 1) partecipazioni in imprese controllate;
- 2) partecipazioni in imprese collegate;
- 3) partecipazioni in imprese controllanti;
- 4) altre partecipazioni;
- ~~5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;~~
- 6) altri titoli.

Totale

IV - Disponibilità liquide:

- 1) depositi bancari e postali;
- 2) assegni;
- 3) danaro e valori in cassa.

Totale

Totale attivo circolante (C)

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.

C) Attivo circolante:

I - Rimanenze:

- 1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
- 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
- 3) lavori in corso su ordinazione;
- 4) prodotti finiti e merci;
- 5) acconti.

Totale

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) verso clienti;
- 2) verso imprese controllate;
- 3) verso imprese collegate;
- 4) verso controllanti;
- 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- 5-bis) crediti tributari;**
- 5-ter) imposte anticipate;**
- 5-quater) verso altri.**

Totale

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

- 1) partecipazioni in imprese controllate;
- 2) partecipazioni in imprese collegate;
- 3) partecipazioni in imprese controllanti;
- 3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;**
- 4) altre partecipazioni;
- 5) strumenti finanziari derivati attivi;**
- 6) altri titoli.

Totale

IV - Disponibilità liquide:

- 1) depositi bancari e postali;
- 2) assegni;
- 3) danaro e valori in cassa.

Totale

Totale attivo circolante (C)

D) Ratei e risconti

(segue)

Passivo

- A) Patrimonio Netto:
 I - Capitale.
 II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.
 III - Riserve di rivalutazione.
 IV - Riserva legale.
 V - Riserve statutarie.
 VI - ~~Riserva per azioni proprie in portafoglio.~~
 VII - Altre riserve, distintamente indicate.
 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
 IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
 Totale.

Passivo

- B) Patrimonio Netto:
 I - Capitale.
 II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.
 III - Riserve di rivalutazione.
 IV - Riserva legale.
 V - Riserve statutarie.
 VI - Altre riserve, distintamente indicate.
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.
 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
 IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.
 Totale

Testo previgente

- B) Fondi per rischi e oneri:
 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
 2) per imposte, anche differite;
 3) altri.
 Totale
- C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
- D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
 1) obbligazioni;
 2) obbligazioni convertibili;
 3) debiti verso soci per finanziamenti;
 4) debiti verso banche;
 5) debiti verso altri finanziatori;
 6) acconti;
 7) debiti verso fornitori;
 8) debiti rappresentati da titoli di credito;
 9) debiti verso imprese controllate;
 10) debiti verso imprese collegate;
 11) debiti verso controllanti;
 12) debiti tributari;
 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
 14) altri debiti.
 Totale

Nuovo testo dopo la riforma

- B) Fondi per rischi e oneri:
 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
 2) per imposte, anche differite;
3) strumenti finanziari derivati passivi;
4) altri.
 Totale
- C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
- D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
 1) obbligazioni;
 2) obbligazioni convertibili;
 3) debiti verso soci per finanziamenti;
 4) debiti verso banche;
 5) debiti verso altri finanziatori;
 6) acconti;
 7) debiti verso fornitori;
 8) debiti rappresentati da titoli di credito;
 9) debiti verso imprese controllate;
 10) debiti verso imprese collegate;
 11) debiti verso controllanti;
11-bis) debiti verso imprese sottoposte la controllo delle controllanti;
 12) debiti tributari;
 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
 14) altri debiti.
 Totale
- E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.
- E) Ratei e risconti.

Art. 2425 (Contenuto del conto economico)

Testo previgente	Nuovo testo dopo la riforma
<p>1. Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:</p> <p>A) Valore della produzione:</p> <ol style="list-style-type: none">1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. <p>Totale</p> <p>B) Costi della produzione:</p> <ol style="list-style-type: none">6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;7) per servizi;8) per godimento di beni di terzi;9) per il personale:<ol style="list-style-type: none">a) salari e stipendi;b) oneri sociali;c) trattamento di fine rapporto;d) trattamento di quiescenza e simili;e) altri costi;10) ammortamenti e svalutazioni:<ol style="list-style-type: none">a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;12) accantonamenti per rischi;13) altri accantonamenti;14) oneri diversi di gestione. <p>Totale</p> <p>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).</p>	<p>1. Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:</p> <p>A) Valore della produzione:</p> <ol style="list-style-type: none">1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. <p>Totale</p> <p>B) Costi della produzione:</p> <ol style="list-style-type: none">6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;7) per servizi;8) per godimento di beni di terzi;9) per il personale:<ol style="list-style-type: none">a) salari e stipendi;b) oneri sociali;c) trattamento di fine rapporto;d) trattamento di quiescenza e simili;e) altri costi;10) ammortamenti e svalutazioni:<ol style="list-style-type: none">a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;12) accantonamenti per rischi;13) altri accantonamenti;14) oneri diversi di gestione. <p>Totale</p> <p>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).</p>
<p>C) Proventi e oneri finanziari:</p> <ol style="list-style-type: none">15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;16) altri proventi finanziari:<ol style="list-style-type: none">a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti.	<p>C) Proventi e oneri finanziari:</p> <ol style="list-style-type: none">15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;16) altri proventi finanziari:<ol style="list-style-type: none">a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

(segue)

Testo previgente**Nuovo testo dopo la riforma**

- 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;
17-bis) utili e perdite su cambi.

Totale (15 + 16 – 17+ – 17-bis)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

- 18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
- 19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

Totale delle rettifiche (18-19)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.

Totale delle partite straordinarie (20-21).

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E);

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;

23) utile (perdite) dell'esercizio.

- 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;
17-bis) utili e perdite su cambi.

Totale (15 + 16 – 17+ – 17-bis)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:

- 18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
d) di strumenti finanziari derivati;
- 19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
d) di strumenti finanziari derivati.

Totale delle rettifiche (18-19)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D):

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;

21) utile (perdite) dell'esercizio.







Contatti

Giovanni Andrea Toselli

Partner | Territorial Assurance Leader
andrea.toselli@it.pwc.com

Alessandro Turris

Partner | Technical Accounting
alessandro.turris@it.pwc.com

Federica Cordova

Director | Technical Accounting
federica.cordova@it.pwc.com

PwC: oltre 4.400 professionisti in 23 città

Ancona

Via Sandro Totti 1, 60131 Ancona
Tel. 071 2132311

Bari

Via Abate Gimma 72, 70122 Bari
Tel. 080 5640211

Bologna

Via Angelo Finelli 8, 40126 Bologna
Tel. 051 6186211

Brescia

Via Borgo Pietro Wuhrer 23, 25123 Brescia
Tel. 030 3697501

Cagliari

Viale Diaz 29, 09125 Cagliari
Tel. 070 6848774

Catania

Corso Italia 302, 95129 Catania
Tel. 095 7532311

Firenze

Viale Gramsci 15, 50121 Firenze
Tel. 055 2482811

Genova

Piazza Piccapietra 9, 16121 Genova
Tel. 010 29041

Milano

Via Monte Rosa 91, 20149 Milano
Tel. 02 77851

Napoli

Via dei Mille 16, 80121 Napoli
Tel. 081 36181

Padova

Via Vicenza 4, 35138 Padova
Tel. 049 873481

Palermo

Via Marchese Ugo 60, 90141 Palermo
Tel. 091 349737

Parma

Viale Tanara 20/A, 43100 Parma
Tel. 0521 275911

Pescara

Piazza Ettore Troilo 8, 65127 Pescara
Tel. 085 4545711

Roma

Largo Fochetti 29, 00154 Roma
Tel. 06 570251

Torino

Corso Palestro 10, 10122 Torino
Tel. 011 556771

Trento

Viale della Costituzione 33, 38122 Trento
Tel. 0461 237004

Treviso

Viale Felissent 90, 31100 Treviso
Tel. 0422 696911

Trieste

Via Cesare Battisti 18, 34125 Trieste
Tel. 040 3480781

Udine

Via Poscolle 43, 33100 Udine
Tel. 0432 25789

Varese

Via Orrigoni 8, 21100 Varese
Tel. 0332 1888004

Verona

Via Francia 21/C, 37135 Verona
Tel. 045 8263001

Vicenza

Piazza Pontelandolfo 9, 36100 Vicenza
Tel. 0444 393311





This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PwC does not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it.

© 2017 PricewaterhouseCoopers SpA. All rights reserved. PwC refers to PricewaterhouseCoopers SpA and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.